

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 giugno 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 645. Sentenza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere - Lombardia - Comitato regionale di controllo - Enti soggetti a controllo - Richiesta di audizione degli organi rappresentativi - Invio all'organo di controllo - Termine congruo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 26, primo comma).

(Cost., art. 130, primo comma, e 97, primo comma)

Pag. 11

N. 646. Sentenza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche - Provincia di Bolzano - Beni del demanio idrico - Intavolazione della proprietà alla provincia - Atto di accertamento - Competenza attribuita al presidente della giunta provinciale - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, art. 14-bis, nono comma, nel testo inserito dall'art. 12 della legge provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 5; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 29)

13

N. 647. Sentenza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche - Provincia di Trento - Beni del demanio idrico - Delimitazione - Corpo arginale di un fiume di appartenenza ad un privato - Escorporazione - Corresponsione di un indennizzo - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge provincia Trento 8 luglio 1976, n. 18, art. 4).

(Cost., art. 42, terzo comma).

16

N. 648. Sentenza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bellezze naturali - Provincia di Trento - Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento - Zone riservate a piste sciistiche - Recinzioni e rimboschimento - Divieto - Non fondatezza.

(Legge provincia Trento 11 novembre 1968, n. 20, art. 16).

(Cost., artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma)

» 19

- N. 649. Sentenza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione in genere - Sicilia - Modifica delle circoscrizioni comunali - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di una parte del territorio appartenente al comune di Noto - Consultazione delle popolazioni interessate - Omessa previsione - Inammissibilità.
 (Legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43; legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge).
 (Cost., artt. 3 e 133) Pag. 21
- N. 650. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Calamità pubbliche - Comuni della Sicilia e della Calabria - Alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 - Termini processuali - Scadenza - Sospensione - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 22 gennaio 1973, n. 2, artt. 1 e 4, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 24
- N. 651. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Fabbricazione (imposte di) - Tributi indebitamente versati - Ripetizione con effetto retroattivo - Mancato trasferimento dell'onere su altri soggetti - Prova documentale - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 26
- N. 652. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Calamità pubbliche - Soccorso e assistenza alle popolazioni - Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 - Manifesta inammissibilità. » 28
- N. 653. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Acque pubbliche - Bacino idrografico interregionale del Po - Opere idrauliche - Atto di concessione del magistrato per il Po di Parma - Manifesta inammissibilità. » 29
- N. 654. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione in genere - Atti assoggettabili a controllo - Atti degli organi individuali dei comuni e delle province - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.
 (Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 56; legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 3; legge regione Calabria 27 dicembre 1973, n. 22, art. 26).
 (Cost., art. 130) » 30
- N. 655. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reato - Infrazioni valutarie - Attività o disponibilità costituite all'estero - Dichiarazioni imposte al cittadino - Manifesta infondatezza.
 (Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, e successive modificazioni).
 (Cost., art. 24, secondo comma) » 32

- N. 656. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Sanità pubblica - Personale sanitario - Convenzionamento esterno riservato esclusivamente ad accordo collettivo nazionale - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48).
 (Cost., artt. 5, 39, 98, 128 e 117). Pag. 33
- N. 657. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regione Veneto - Farmacie - Tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio - Contributo a carico delle farmacie non rurali - Tassa annuale di ispezione - Distinzione tra comuni, frazioni e borgate - Soppressione - Presupposti del tributo stabiliti con legge dello Stato - Modificazione - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti.
 (Legge reg. Veneto 8 maggio 1980, n. 50, tariffa allegata).
 (Cost., art. 119, primo comma). » 35
- N. 658. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali - Pensione diretta di privilegio - Domanda entro termine perentorio dalla cessazione dal servizio - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti statali in analoga situazione - Manifesta infondatezza.
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 33, ultimo comma; legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 7, secondo comma, in relazione all'art. 169, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).
 (Cost., art. 3). » 36
- N. 659. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Prezzi (disciplina dei) - Prezzi imposti dal C.I.P. - Inosservanza - Sanzioni penali - Riserva di legge in materia penale - Contrasto - Manifesta infondatezza.
 (D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 14).
 (Cost., artt. 25, secondo comma, e 41, terzo comma). » 38
- N. 660. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regione Emilia-Romagna - Piano sanitario regionale - Convenzioni con le istituzioni sanitarie private - Durata annuale - Contrasto con i principi del piano sanitario nazionale - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2, art. 46, secondo comma).
 (Cost., art. 117) » 40
- N. 661. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza ed assistenza - Enti locali di assistenza - Deliberazioni illegittime degli amministratori che abbiano cagionato danno alla C.P.D.E.L. - Responsabilità - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 28 febbraio 1983, n. 131, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30, comma 4.1; legge 2 maggio 1984, n. 104, articolo unico).
 (Cost., art. 81, quarto comma). » 41
- N. 662. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Impiegato degli enti locali - Combattenti ed equiparati - Benefici - Oneri finanziari - Copertura - Questione già decisa (sentenza n. 123/1988) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis).
 (Cost., art. 81). » 43

- N. 663. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Liguria - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 21 marzo 1987, n. 97, art. 5, terzo e quarto comma).
 (Cost., artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126) Pag. 44
- N. 664. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Friuli-Venezia Giulia - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 20 luglio 1987, n. 285, art. 16).
 (Statuto spec. reg. Friuli-Venezia Giulia) » 45
- N. 665. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 4 settembre 1987, n. 367, art. 12).
 (Cost., artt. 97, 117 e 118). » 46
- N. 666. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza ed assistenza sociale - Dipendente dello Stato - Trattamento di quiescenza - Mancato riconoscimento dei servizi che non abbiano costituito titolo per l'inquadramento delle amministrazioni statali - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 15).
 (Cost., artt. 3 e 36). » 47
- N. 667. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Professionisti - Geometri - Reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. - Dichiarazione tardiva di oltre dieci giorni alla Cassa di previdenza - Perdita della pensione di sei mesi e di diciotto mesi in caso di omissione - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti.
 (Legge 8 agosto 1977, n. 583, art. 4, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 32 e 38).
Professionisti - Ingegneri ed architetti - Professionisti che proseguono l'attività - Obbligo di versare i contributi alla Cassa di previdenza - Questione già decisa (sentenza n. 132/1984) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38). » 49
- N. 668. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Diritto allo studio - Provvidenze assistenziali - Discriminazione in danno agli alunni delle scuole private - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Lazio 18 settembre 1979, n. 78, art. 9, come modif. con legge reg. Lazio 7 dicembre 1979, n. 95).
 (Cost., artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma) » 50
- N. 669. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori - Professionisti che abbiano acquistato il diritto ad altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione e professionisti che abbiano maturato la pensione I.N.P.S. di invalidità - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 2; legge 31 luglio 1956, n. 991, art. 1).
 (Cost., artt. 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di invalidità - Concessione subordinata ad iscrizione nei ruoli delle imposte per reddito complessivo, non derivante dalla professione, non superiore ai quattro milioni di lire - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Iscrizione negli albi professionali dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia - Decurtazione di un terzo della pensione - Obbligo dell'assicurato di continuare a versare i contributi - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, sesto comma, 10, terzo comma, e 24; legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Professionista ultraquarantenne iscritto alla Cassa di previdenza - Esclusione dalle provvidenze per invalidità ed inabilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

(Cost., artt. 3, 38 e 47).

Pag. 52

N. 670. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Collocamento dei lavoratori agricoli - Accertamento delle giornate lavorative e contributi previdenziali - Capacità contributiva - Differenziato trattamento tra province diverse - Difetto di giurisdizione del giudice adito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 7, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 4, primo comma, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83).

(Cost., artt. 3 e 53).

55

N. 671. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale dello Stato - Trattamento di quiescenza - Durata minima dell'effettivo servizio prestato - Riduzione a quindici anni di servizio - Cessazioni dal servizio antecedenti l'entrata in vigore della legge - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 27, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

57

N. 672. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoro agricolo autonomo - Diritto alla pensione di reversibilità degli orfani - Subordinazione all'impossibilità del nucleo familiare superstite a continuare l'attività - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18).

(Cost., art. 3).

» 58

N. 673. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari esplicanti attività ospedaliera e medici ospedalieri - Indennità addizionale prevista per i primi subordinatamente e solo in caso di differenza negativa con il trattamento economico riconosciuto ai secondi - Trattamento diversificato a fronte di prestazioni di lavoro complessivamente eguali - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31).

(Cost., artt. 3 e 36)

59

N. 674. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamento di pensione I.N.P.S. - Morte del pensionato ultrasettantaduenne per cause naturali - Mancata previsione - Durata minima del matrimonio - Esclusione della deroga al predetto requisito al fine della reversibilità della pensione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 7, primo comma, punto 2).

(Cost., art. 3).

» 61

N. 675. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Persone socialmente pericolose e indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Misure di prevenzione - Equiparazione, quanto ad alcuni effetti amministrativi, dei diversi soggetti ad esse sottoposti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19).

(Cost., art. 3).

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Limitazione della libertà economica dei soggetti ad esse sottoposti - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10).

(Cost., art. 3).

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Mancata graduazione degli effetti negativi delle misure sanzionatorie e ingiustificata loro estensione a soggetti non personalmente responsabili - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 10).

(Cost., artt. 3, 4, 41 e 97).

Pag. 62

N. 676. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte sui redditi - Obbligo della notifica dell'avviso di accertamento personalmente al fallito - Omessa previsione - Preclusione del diritto di opporsi personalmente all'accertamento - Medesima questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 454/1987) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 27)

65

N. 677. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Toscana - Requisiti delle case di cura private - Potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale - Asserita invasione delle competenze regionali - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo per rinuncia

66

N. 678. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate - Risoluzione di diritto del rapporto alla scadenza del termine massimo di novanta giorni - Nullità dei provvedimenti di assunzione o di conferma in servizio eccedenti il predetto limite massimo - Previsione della convertibilità a tempo indeterminato del rapporto di lavoro solamente per gli enti pubblici economici - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97)

67

N. 679. Ordinanza 9-16 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Enti lirici - Contrattazione collettiva nazionale - Effetti incidenti sull'organizzazione di detti enti indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che la recepisca - *Jus superveniens*: legge 13 luglio 1984, n. 312; d.-l. 11 settembre 1987, n. 374, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 450 - Necessità di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione - Rimessione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 25; legge 22 luglio 1977, n. 426, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 70, 76, 77, 97 e 113).

69

- N. 680. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblico interesse - Retrocessione di immobili espropriati - Intervento di un provvedimento di proroga del termine di utilizzazione delle aree ai fini dello sfruttamento delle stesse per attività alternative comunque diverse da quelle previste dal provvedimento ablativo - Prefigurazione di espropriazione surrettizia senza previsione di idoneo indennizzo - Manifesta infondatezza.
 (Legge 15 ottobre 1979, n. 490, art. 1, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 42 e 97) Pag. 71
- N. 681. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Diritti doganali - Ripetizione in caso di indebito versamento all'atto di importazione di alcolici subordinata alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato trasferito ad altri soggetti - Manifesta inammissibilità.
 (D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19). 73
 (Cost., art. 3).
- N. 682. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - I.V.A. - Bolle di accompagnamento di beni viaggianti - Alterazioni delle dichiarazioni contenutevi - Trattamento sanzionatorio penale - Indeterminatezza della legge delega - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11). 75
 (Cost., artt. 25, 76 e 77).
- N. 683. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Personale dell'O.N.M.I. transitato in altre amministrazioni - Liquidazione dell'indennità di anzianità - Criteri - Questione già dichiarata infondata (ordinanza n. 627/1987) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9). 77
 (Cost., artt. 3 e 36).
- N. 684. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Adozione - Istituto non consentito a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati anche se maggiorenni e consenzienti - Norma già dichiarata, per la parte denunciata, costituzionalmente illegittima (sentenza n. 557/1988) - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. civ., art. 291). 78
 (Cost., artt. 3 e 30)
- N. 685. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento tributario - Esercizio del diritto di difesa - Modalità - Non obbligatorietà della difesa tecnica - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, come sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 17). 79
 (Cost., artt. 24 e 97)
- N. 686. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Filiazione - Riconoscimento di infrasedicenne non riconosciuto da alcuno dei genitori - Concorso della volontà del legale rappresentante del minore - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. civ., art. 250). 80
 (Cost., artt. 3, 2 e 31)

- N. 687. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Biennio di insegnamento richiesto per l'ammissione alle relative sessioni
 - Deteriore trattamento del docente soggetto agli obblighi di leva che abbia prestato il servizio di leva in uno dei due anni
 - Mancata previsione della utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno d'insegnamento.
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76).
 (Cost., artt. 3, 33, quinto comma, e 51, primo comma). Pag. 82
- N. 688. Ordinanza 9-16 giugno 1988.
Correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 517/1987. » 83
- N. 689. Sentenza 9-16 giugno 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Demanio - Regione Lombardia - Concessioni per lo sfruttamento a scopi energetici di fluidi geotermici di interesse locale
 Competenza anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 896/1986 - Spettanza allo Stato. » 84
- ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**
- N. 17. Ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Edilizia agevolata - Contributi decennali della regione concessi ad istituti di credito ed altri enti finanziari abilitati al credito fondiario per la riduzione del costo dei mutui, in misura pari al 60% del tasso di riferimento, a favore di cooperative edilizie, imprese di costruzione, loro consorzi e privati cittadini che acquistino e/o recuperino il patrimonio edilizio - Prospettato superamento dei limiti posti dalla legislazione statale in materia di credito - Mancato rispetto degli obiettivi della programmazione economica nazionale e degli indirizzi dettati dallo Stato.
 (Legge regione Marche 13 maggio 1988, art. 1).
 (Cost., art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 94 e 109). Pag. 89
- N. 18. Ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Sanità - Assunzione a carico del bilancio della regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche dovute dagli iscritti al servizio sanitario regionale - Travalicamento della competenza legislativa regionale di integrazione e di attuazione di quella statale in materia sanitaria - Incompatibilità con le finalità di contenimento della spesa sanitaria perseguita dalla riforma statale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1986.
 (Legge regione Val d'Aosta 17 maggio 1988).
 [Stat. spec. Valle d'Aosta (legge 26 febbraio 1948, n. 4), art. 3] » 90
- N. 271. Ordinanza del pretore di Milano del 3 novembre 1987.
Lavoro - Lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - Sanzioni - Decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza.
 (Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma).
 (Cost., artt. 13, 32 e 38) » 92
- N. 272. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, del 22 febbraio 1988.
Impiego pubblico - Agenti di custodia - Mancata estensione del trattamento economico per il lavoro straordinario riservato alla polizia dello Stato limitatamente al periodo 1983-1986 - Ingiustificata disparità di trattamento in presenza di sostanziale equivalenza delle funzioni svolte.
 (Legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36) » 95

N. 273. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Roma del 22 gennaio 1987.

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Pag. 97

N. 274. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Roma del 25 giugno 1987.

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

» 99

N. 275. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Roma del 18 giugno 1987.

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

» 99

N. 276. Ordinanza del tribunale di Venezia del 20 ottobre 1985.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 100

N. 277. Ordinanza del tribunale di Venezia del 20 ottobre 1985.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 103

N. 278. Ordinanza della Corte di cassazione di Roma del 29 gennaio 1988.

Processo penale - Sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore per estinzione del reato per amnistia o prescrizione - Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello - Diminuzione del diritto di difesa di fronte al potere di proporre appello riconosciuto in tali casi agli uffici del p.m. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1983.

(Cod. proc. pen., art. 399, primo comma, modificato dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

104

N. 279. Ordinanza del tribunale di Roma del 21 gennaio 1988.

Inposte in genere - Fallimento fiscale - Condizione sufficiente per la dichiarazione: mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a L. 500.000 - Irrilevanza della pendenza di un giudizio tributario o della mancanza dello stato d'insolvenza - Ingiustificata parità di trattamento in caso di debito tributario sia esso provvisorio o definitivo - Violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di provare, in sede giudiziale, l'inesistenza del debito - Richiesta di riesame di questione già ritenuta infondata con sentenza n. 215/1975.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag. 106

N. 280. Ordinanza del tribunale di Roma del 27 gennaio 1988.

Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termine - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura, affermata dalla giurisprudenza (in tal senso ormai *ius receptum*) ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alle esigenze della eguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione dello stato passivo.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 109

N. 281. Ordinanza del pretore di Acireale del 22 febbraio 1988.

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42)

» 112

N. 282. Ordinanza del pretore di Gardone Val Trompia del 23 ottobre 1987.

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione «nei casi più gravi» delle pene congiunte della multa e della reclusione nonché della misura accessoria della pubblicazione della sentenza - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma).

(Cost., art. 25).

» 113

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 645

Sentenza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere - Lombardia - Comitato regionale di controllo - Enti soggetti a controllo - Richiesta di audizione degli organi rappresentativi - Invio all'organo di controllo - Termine congruo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 26, primo comma).

(Cost., art. 130, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 («Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42»), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di annullamento avverso il provvedimento negativo di controllo su delibera comunale, il T.A.R. Lombardia ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 «nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62», con riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost..

2. — Ha ritenuto il giudice *a quo* che la norma regionale, imponendo al Co.re.co di procedere all'audizione degli organi rappresentativi degli enti soggetti al controllo — quando questi ne facciano richiesta — ed attribuendo quindi agli amministratori medesimi un interesse procedimentale tutelabile, potrebbe essere intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento (mancata audizione) determinerebbe l'acquisizione di efficacia di un atto illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo.

E poiché — a detta del giudice — la funzione del controllo è regolata da una legge della Repubblica (art. 130 Cost.), la norma regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla legge n. 62 del 1953.

Inoltre la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art. 97, primo comma, Cost., perché in concreto vanificherebbe la funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimità o meno degli atti degli enti sottoposto al controllo.

3. — È intervenuta la Regione Lombardia, a difesa della legittimità della norma censurata, sostenendo la infondatezza della questione, sia perché la disposizione regionale non interferisce nella disciplina sui poteri dell'organo e sugli effetti del controllo, limitandosi a stabilire modalità procedurali di funzionamento, sia perché la pretesa incostituzionalità non deriverebbe dal disposto della norma denunciata, bensì dalle conseguenze che si avrebbero da

una (supposta) corretta sua applicazione, che consentirebbe all'ente soggetto al controllo di ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata omessa la prevista audizione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost., infine, è proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A. con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo.

Considerato in diritto

1. — È sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporre l'audizione e prevede altresì che debbano essere parimenti sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma denunciata, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost., perchè, determinando l'invalidità dell'atto di controllo ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa, introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe il procedimento finendo per vanificarla.

2. — La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali invocati, è solo in parte fondata.

Può difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente, secondo cui la norma non è censurabile in assoluto in quanto è diretta a consentire una più attenta ed approfondita valutazione degli elementi a favore o a sfavore a legittimità delle deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonché dei rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale apprezzabile finalità, per altro verso la norma stessa, per come è congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di controllo, onde, sotto questo aspetto è invece censurabile.

Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio della potestà di annullamento, così paralizzandola, perchè, ove per evitare la decadenza, tale potestà venisse ugualmente esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.

Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine — che, in mancanza di espressa previsione legislativa, è quello apprezzabile dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale — tale cioè da consentire di disporre l'audizione, lasciando successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini dell'esercizio della relativa funzione entro termine previsto dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 («Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1º agosto 1979 n. 42») nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988:

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 646

Sentenza 9-16 giugno 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Acque pubbliche - Provincia di Bolzano - Beni del demanio idrico - Intavolazione della proprietà alla provincia - Atto di accertamento - Competenza attribuita al presidente della giunta provinciale - Illegittimità costituzionale.****(Legge provincia Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, art. 14-bis, nono comma, nel testo inserito dall'art. 12 della legge provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16).****(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 5; d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 29).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art.12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.16 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n.35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Società Alpina e la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. — Con decreto dell'11 febbraio 1983, il Giudice tavolare di Monguelfo disponeva il trasferimento, libero da aggravii, della p.f. 1587 in P.T. 82/II C.C. Anterselva nella P.T. 318/II stesso C.C. di appartenenza del Demanio Pubblico - ramo acque - della Provincia di Bolzano.

Nel corso del procedimento sul reclamo proposto avverso tale provvedimento dalla s.n.c. Alpina di Prugger Reinhold & Co., il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 14-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito con l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il giudice remittente osserva che il reclamo è stato proposto avverso il decreto del giudice tavolare di Monguelfo, il quale ha ordinato l'intavolazione della proprietà del lago di Anterselva a favore della Provincia di Bolzano sulla base di un decreto del Presidente della Giunta provinciale adottato in forza della disposizione denunciata, e che, quindi, il reclamo stesso dovrebbe essere accolto, ove la Corte dichiarasse l'illegittimità della norma che qualifica il decreto di accertamento adottato dalla Provincia come titolo idoneo per ottenere l'intavolazione.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, la norma denunciata viene ritenuta in contrasto con gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, i quali prevedono la potestà legislativa della Provincia nelle sole materie dei porti lacuali, degli acquedotti e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché dell'utilizzazione delle acque pubbliche, con esclusione delle grandi derivazioni per scopi idroelettrici.

Non sarebbe possibile, ad avviso del giudice *a quo*, estendere queste materie, relative alla pura disciplina dell'amministrazione delle acque già definite come acque pubbliche al diverso settore rappresentato dalla normativa sull'«esistenza del diritto demaniale, con i relativi poteri di regolare i requisiti, i poteri amministrativi di accertamento, le procedure, gli atti e i loro effetti anche tavolari pure nei confronti dei privati proprietari apparenti».

Inoltre, la disposizione impugnata risulterebbe non rispettosa dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4, richiamato dall'art. 8 dello Statuto speciale) o almeno dei principi accolti dalle leggi dello Stato (art. 5, richiamato dall'art. 9 dello Statuto), là dove attribuisce all'Amministrazione interessata il potere di dirimere conflitti in ordine alla demanialità, con effetti sulle iscrizioni tavolari, mentre la legislazione statale riserva al giudice l'accertamento del diritto reale, sia pur demaniale, e limita il potere dell'amministrazione all'atto traslativo coattivo in via di esproprio (art. 33, lett. *c*) e lett. *d*), della legge tavolare, allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni).

2. — La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della questione proposta.

La Provincia osserva che la previsione di un potere di accertamento rimesso alla Giunta o al suo Presidente, oltre tutto suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo, non altera sostanzialmente il regime giuridico della proprietà pubblica prefigurato dalle leggi statali.

La norma, che consente l'intavolazione sulla base del decreto di accertamento della demanialità, rappresenta il necessario collegamento del sistema generale con lo speciale regime della pubblicità tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, ma, ove il decreto di accertamento risultasse illegittimo, la sentenza definitiva consentirebbe al privato di ottenere la nuova intavolazione a proprio favore.

Con successiva memoria la Provincia di Bolzano ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza delle questioni, ribadendole alla pubblica udienza del 23 febbraio 1988.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 14-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 - alla cui stregua il Giudice tavolare di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare «a nome della Provincia» la proprietà di un bene del demanio idrico provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo «straripamento di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei sensi di cui in motivazione».

Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che l'art. 14-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16, viene censurato sotto due profili. In via principale, perché risulterebbero travalicati «i limiti di competenza legislativa per materia» spettante alla Provincia di Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, il quale, per quanto riguarda il settore delle acque pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia «solamente» con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con l'art. 9 n. 9 (utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché, anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art. 9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4, e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 dello stesso Statuto.

2. — A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili dedotti, sono tanto il conferimento di «poteri amministrativi di accertamento» della demanialità ad organi della Provincia di Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari «effetti» sulle iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio di quei poteri. L'art. 14-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, consta, invero, di dieci commi, i primi otto dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'iter procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.

Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità qui esaminata è da ritenersi circoscritta al nono comma. È, infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del Pretore di Bolzano ha basato il *decisum* oggetto del reclamo proposto al giudice *a quo*, secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di un atto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale a valere quale titolo per intavolare «a nome della Provincia» la proprietà del bene ivi considerato.

3. — La questione è fondata.

Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello subordinato.

Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli «per l'intavolazione della proprietà» dei beni del demanio idrico emerge — prima ancora che da un analitica ricerca dei contenuti sottostanti alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) — dal raffronto con la potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più in particolare, dal suo art. 4, n. 5, che esplicitamente include tra le materie di competenza regionale l'«impianto e tenuta dei libri fondiari».

Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro fondiario rimanda *in primis* al «libro maestro costituito dalle partite tavolari» (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni relative ai beni del demanio idrico, da tutte le altre iscrizioni tavolari (art. 8 del Nuovo testo), è da escludere che lo Statuto speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14-*bis*, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto, la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene di solito intesa come meramente integrativa della legislazione statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali. Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione possono derogare alle norme statali in «materia di efficacia dei libri fondiari», formula che richiede la previa individuazione dei titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt. 31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi effetti.

4. — Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie memorie difensive della Provincia vanno riportate a quanto fin qui detto.

Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di rilevanza, le parti dell'art. 14-*bis* della legge 12 luglio 1975, n. 35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, ente titolare di demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni ente pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo gli appartengono.

D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14-*bis*, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento della demanialità provenienti da organi della Provincia, «ulteriori titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti» dagli artt. 31 e 33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più particolarmente, dalla lettera *d*) dell'art. 33, ove tra gli atti, in forza dei quali le intavolazioni possono eseguirsi, figurano inclusi i «provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione».

Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia — sia in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si esprime in termini tanto generali da rinviare a «qualunque atto amministrativo definitivo», sia in base al rilievo che, comunque, l'elencazione ivi contenuta non è tassativa, costituendo esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il quale «si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti pubblici», così da non consentire di ricavare «ragioni per escludere gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto titolare del demanio in questione» — è di ostacolo il duplice dato che emerge dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera *d*), del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano, l'uno «qualunque atto pubblico» e l'altro a «qualunque atto amministrativo definitivo», compresi quelli configurati dalla legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto agli «atti pubblici» ed ai «provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione» configurati dalla legislazione statale o, tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono comma, della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0950

N. 647

Sentenza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche - Provincia di Trento - Beni del demanio idrico - Delimitazione - Corpo arginale di un fiume di appartenenza ad un privato - Escorporazione - Corresponsione di un indennizzo - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge provincia Trento 8 luglio 1976, n. 18, art. 4).

(Cost., art. 42, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra la Provincia di Trento e la Mensa Arcivescovile di Trento, iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 25-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Feliciano Benvenuti per la Provincia di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giugno del 1978 la Provincia Autonoma di Trento, in sede di delimitazione del demanio idrico provinciale del fiume Sarca, disponeva l'escorporazione di due particelle della partita tavolare n. 74 del Comune di Calavino, intestata alla Mensa Arcivescovile di Trento, particelle corrispondenti ad un corpo arginale da questa realizzato in tempi remoti su suolo di sua proprietà, e la loro incorporazione nella partita tavolare n. 247 dello stesso Comune, intestata alla Provincia, «in quanto parte del demanio idrico, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale trentina 8 luglio 1976, n. 18».

In seguito a ciò, la Mensa Arcivescovile conveniva la Provincia autonoma davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia: lamentando l'omessa corresponsione di ogni indennizzo per l'ablazione coattiva così realizzata, la parte attrice chiedeva che, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976, in quanto non prevede l'obbligo della corresponsione di un indennizzo, la Provincia fosse condannata al pagamento di una somma pari al valore venale dei beni.

La convenuta eccepiva che il bene, nonostante l'intestazione ad un privato, apparteneva al demanio idrico necessario, perché su di esso era stato realizzato un manufatto — l'argine del fiume — costituente opera idraulica; la deliberazione impugnata dava attuazione alla norma della legge provinciale, norma che aveva «valore meramente dichiarativo», sicché, non essendo stata disposta alcuna forma di espropriazione, non doveva essere corrisposto indennizzo alcuno.

Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, condannava la Provincia al pagamento di una somma, da determinarsi in prosieguo, per l'occupazione delle due particelle. Nella parte motiva della decisione si rilevava che, disponendo la norma denunciata dall'attrice il trasferimento alla Provincia dei soli beni demaniali già compresi nel demanio statale ed appartenendo, nella specie, l'opera all'attrice, questa avrebbe potuto chiederne la restituzione. Poiché, però, si era «limitata a chiedere la condanna al pagamento di una somma corrispondente al valore del bene, la domanda doveva essere accolta entro tali limiti».

Avverso questa decisione la Provincia autonoma di Trento proponeva appello.

Nel corso del giudizio di impugnazione il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984, ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18.

Ad avviso del giudice *a quo*, essendo stabilito dalla norma denunciata che, per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale, la proprietà pubblica ha per oggetto, oltre all'alveo, «tutti i manufatti costituenti opere idrauliche», non può essere condivisa l'interpretazione fornita dal Tribunale regionale, secondo cui la norma stessa riguarderebbe le sole opere idrauliche già facenti parte del demanio statale.

Con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, infatti, sono state trasferite dallo Stato alla Provincia, fra gli altri beni, le «opere idrauliche» (art. 8, lettera *e*); la norma impugnata, però, ad avviso del Tribunale superiore delle acque pubbliche, «non contiene alcun riferimento a quei soli beni e dispone, invece, che tutti i manufatti (qualunque fosse, quindi, la precedente appartenenza) passino nella proprietà pubblica provinciale».

Se, quindi, la legge stabilisce che la proprietà privata può essere sacrificata all'interesse pubblico generale, la mancata previsione di un indennizzo la pone in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Infatti, il privato che realizza un argine per difendere il proprio fondo si espone all'emanazione di un provvedimento che lo priva della proprietà dell'opera e del suolo senza ristoro.

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 20 del 1967, il giudice *a quo* osserva che la legge non dispone indennizzi «quando segua modi e limiti che attengono al regime di appartenenza o a quello di godimento dei beni in generale o di intere categorie, ovvero quando regoli la situazione che i beni abbiano rispetto a beni o interessi della p.a.», purché «la legge sia destinata alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate situazioni» e «l'imposizione scaturisca da disposizioni che diano un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per contrassegni intrinseci». Nel caso in esame, l'individuazione del bene come soggetto ad un regime sostanzialmente espropriativo non discenderebbe da sue caratteristiche obiettive, ma dalla qualificazione operata, in sede amministrativa per fini classificatori, di un manufatto su di esso insistente, che, in astratto, può essere posseduto anche da privati.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25-bis del 1985.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione.

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 6 del 1966, la Provincia osserva che per i beni demaniali l'applicazione del relativo regime giuridico consegue all'identificazione, operata in sede amministrativa, della corrispondenza fra il tipo in astratto previsto dalla legge e le caratteristiche obiettive del bene; il suo acquisto alla pubblica proprietà è la conseguenza dell'assunzione delle caratteristiche tipiche delle categorie di beni che la legge qualifica come demaniali.

«In particolare, in materia di acque pubbliche, è ben noto che un'acqua, benché originariamente privata, possa essere riconosciuta demaniale, una volta che se ne accerti, per fatto naturale anche in virtù dell'opera umana, la capacità di soddisfare il pubblico interesse con modi indicati dal testo unico del 1933 sulle acque pubbliche.

In tali ipotesi essa, benché oggetto di privato dominio, viene dichiarata con le opere necessarie (ove presenti) demaniale, senza che con ciò sorga alcun diritto ad indennizzo da parte dell'originario proprietario».

La disposizione denunciata, osserva la Provincia, disciplina il regime di appartenenza di una categoria generale di beni identificati dalla legge ed identificabili a priori in base a caratteristiche obiettive da essa fissate. L'autorità amministrativa provvede ad identificare in concreto il bene demaniale, una volta riconosciute sussistenti le caratteristiche previste in astratto dalla legge. In siffatta ipotesi, dunque, l'omessa previsione dell'indennizzo non sarebbe illegittima.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 1988 la Provincia di Trento ha insistito sulle proprie tesi e ribadito le prese conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Poiché il giudice *a quo* dichiara di sollevare d'ufficio la «stessa» questione che era stata proposta nel giudizio di primo grado dalla parte privata ricorrente, l'esatta individuazione della norma impugnata non può prescindere dalla prospettazione di allora, del resto espressamente richiamata nelle premesse dell'ordinanza in esame. Se ne ricava che l'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976 è da intendersi censurato nella parte in cui non prevede l'obbligo di corrispondere un indennizzo al privato.

2. — La questione, così come proposta, è inammissibile.

Tale conclusione non discende soltanto dall'assenza di una qualsiasi espressa motivazione sulla rilevanza, assenza peraltro incontestabile, tutto riducendosi, sotto questo profilo, alle apodittiche asserzioni che la norma denunciata è «risolutiva della controversia» e che al giudizio di non manifesta infondatezza si perviene «previo giudizio di rilevanza», senza fornire precisazione alcuna.

Né può dirsi che tale giudizio sia implicitamente desumibile dal contesto dell'intera ordinanza. Già il fatto che l'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1976, n. 18, sia tanto vario quanto vasto («Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo, inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza») conferisce alla questione dedotta una portata così generica da non renderla agevolmente adattabile, in assenza di motivazione adeguata, ad un'ipotesi estremamente circoscritta come quella di specie, sottesa all'indennizzabilità di un corpo arginale costruito da un privato su suolo di propria asserita appartenenza.

Ma a far risultare irrimediabilmente astratta la doglianza avente per oggetto la mancata previsione di un indennizzo da parte dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento n. 18 del 1976, nel senso che l'incidere di tale doglianza nel procedimento *a quo* viene a prospettarsi meramente ipotetico ed eventuale (v. ordinanze n. 281 del 1986, n. 146 del 1985, n. 182 del 1984 e sentenza n. 300 del 1983), è proprio l'immotivata accettazione del presupposto sul quale si basa la pretesa del privato interessato alla corresponsione dell'indennizzo: cioè, la ritenuta proprietà privata del corpo arginale in discussione. Tale presupposto, reiteratamente negato dalla controparte pubblica prima della prospettazione di ogni altro argomento difensivo, ha carattere di così assoluta pregiudizialità da non consentire al giudice del merito di esimersi dal prendere anzitutto espressa posizione sulla sussistenza o non sussistenza di esso (v. sentenza n. 506 del 1988).

3. — Del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere che, in forza dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18, tutti i manufatti costituenti opera idraulica dovrebbero passare nella proprietà pubblica provinciale «qualunque fosse la precedente appartenenza» e, quindi, tanto se pubblica quanto se privata.

Il sacrificio della proprietà privata all'interesse pubblico generale, derivante dalla legge in esame senza neppure il compenso di un indennizzo, non sarebbe, perciò, ravvisabile in ogni caso di acquisizione al demanio provinciale, ma soltanto a fronte di una precedente «appartenenza» privata del manufatto, debitamente da verificare. Negli altri casi, ovvero nei casi di precedente «appartenenza» al demanio statale (non importa se già formalmente dichiarata o no prima del passaggio alla Provincia), l'acquisizione dovrebbe intendersi avvenuta a titolo originario, senza che si possa dire integrata alcuna fattispecie espropriativa e, quindi, senza che si possa ravvisare un'ipotesi di non conformità all'art. 42, terzo comma, della Costituzione per la mancata previsione di un indennizzo.

Benché in giurisprudenza ed in dottrina esista più di un'incertezza a proposito della delimitazione del demanio idrico, essendo tutt'altro che pacifico se ed in quale misura la natura pubblica dei corsi d'acqua si estenda anche ad alveo, sponde ed argini, il giudice *a quo* non si sofferma minimamente su tale problematica nei riguardi dell'argine oggetto del caso di specie. Viene così accantonata, senza darne ragione alcuna, la possibilità che non esistano gli estremi per l'indennizzo in quanto la demanialità dell'argine derivi non già dalla legge della Provincia di Trento, bensì dall'intrinseca qualità o destinazione dell'opera.

L'importanza determinante, che un'alternativa del genere — non motivatamente risolta dal giudice *a quo* — riveste ai fini dell'eventuale configurabilità di un diritto all'indennizzo, dimostra come la presente questione di legittimità costituzionale, in quanto priva di incidenza attuale nel giudizio ordinario, sia stata sollevata prematuramente (v. sentenza n. 300 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con ordinanza del 14 gennaio 1984.

Così deciso in ~~Roma~~, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0951

N. 648

Sentenza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bellezze naturali - Provincia di Trento - Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento - Zone riservate a piste sciistiche - Recinzioni e rimboschimento - Divieto - Non fondatezza.

(Legge provincia Trento 11 novembre 1968, n. 20, art. 16).

(Cost., artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato — Sezione V giurisdizionale — sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986) il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento (Reg. ord. n. 362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in quanto «idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di indennizzi, il diritto di proprietà»; in contrasto perciò, si osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone fondamentale la «eguaglianza di tutti i cittadini», con l'art. 41 che qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42, secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di indennizzi in caso di esproprio.

In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno 1970 il Sig. Bassi Manlio, proprietario di alcuni terreni siti in agro di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l. prov. Trento n. 20/1968.

L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti non temporanei.

Il Collegio remittente considera che nel caso concreto non esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo assorbente la destinazione *ad hoc* di essi.

E che la proprietà immobiliare sia rimasta «indefinitamente gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale, con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali utilizzazioni», sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e cioè: *a*) diniego di far luogo a recinzione; *b*) diffida a non collocare cartelli; *c*) diniego di realizzare parcheggi; *d*) generico divieto di utilizzazione del terreno; *e*) diniego di impianto intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il giudizio.

Considerato in diritto

1. — La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo «alla libera discesa».

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

2. — La questione non è fondata.

La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria *ab origine* di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico.

Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quantò meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli.

D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).

Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0952

giugno 1988 n. 649

Sentenza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere - Sicilia - Modifica delle circoscrizioni comunali - Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di una parte del territorio appartenente al comune di Noto - Consultazione delle popolazioni interessate - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43; legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 133).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 («Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto») e dell'art. 6, in relazione all'art. 7, n. 4, dell'Ordinamento degli Enti locali per la Regione Sicilia, approvato con legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 («Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana»), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984, dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Genovesi Giuseppe e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 1069 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Sergio Pannunzio per il Comune di Noto e l'avv. Francesco Mormino per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa per un'infrazione al codice della strada, il Pretore di Noto, con atto in data 31 maggio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge reg. Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 («Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10295 del territorio del Comune di Noto») e dell'art. 6 dell'O.r.e.l. approvato con legge reg. 15 marzo 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost.

Le questioni, traggono la loro rilevanza dal vizio di incompetenza territoriale degli organi accertatori, sostenuto dall'opponente, in quanto la contrada nella quale era stata accertata l'infrazione non apparteneva più alla circoscrizione territoriale del Comune di Noto, essendo stata trasferita al Comune di Palazzolo Acreide con la predetta legge reg. n. 43 del 30 marzo 1981.

L'art. 133 della Costituzione, che consente alle regioni di modificare con legge le circoscrizioni territoriali dei comuni «sentite le popolazioni interessate», risulterebbe violato dalla legge regionale impugnata, che non sarebbe stata preceduta da alcuna consultazione delle popolazioni interessate, non potendosi intendere per tale le sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle contrade da aggregare che il Comune di Palazzolo Acreide allegò a sostegno della sua iniziativa legislativa.

Ritiene inoltre il giudice remittente che la legge con la quale una parte del territorio del Comune di Noto è stata trasferita al Comune di Palazzolo Acreide contrasti con la disciplina dettata in sede di regolamentazione generale della materia dalla stessa regione Siciliana, risultando, pertanto, anche sotto tale aspetto, illegittima secondo i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 9 del 1961. L'*iter* seguito per la sua adozione non avrebbe, difatti, rispettato la procedura prevista, per le modifiche delle circoscrizioni territoriali, dagli artt. 1 e 3 del regolamento di esecuzione dell'O.r.e.l., approvato con d.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene infine ravvisato dal giudice *a quo* nel contenuto dell'art. 6 dell'O.r.e.l. in relazione a quanto prevedono i successivi artt. 7 n. 4 e 8 dello stesso testo legislativo. Mentre la prima disposizione prescrive, infatti, per l'istituzione di nuovi comuni la condizione che «la maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente», la seconda, viceversa, non prevederebbe, per l'ipotesi di modifica delle circoscrizioni dei comuni già esistenti, alcuna forma di consultazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 133 della Costituzione. Tale illegittimità comporterebbe poi, in via derivata, quella della predetta legge di modifica territoriale.

2. — Si è costituito dinanzi a questa Corte il Comune di Noto, chiedendo che le questioni venissero dichiarate fondate sulla base delle argomentazioni svolte dal Pretore remittente.

Il Comune ha ulteriormente evidenziato la natura fondamentale ed inderogabile del principio contenuto nell'art. 133 della Costituzione, indissolubilmente collegato, da un lato, a quello democratico della sovranità popolare (artt. 5 e 128 Cost.), e, dall'altro a quello della garanzia delle autonomie locali ivi comprese quelle comunali (artt. 1 e 48 Cost.).

Inoltre, pur prescindendo dalla necessaria consultazione delle popolazioni interessate, il procedimento di variazione delle circoscrizioni territoriali non sarebbe comunque conforme — secondo i principi affermati da questa Corte (sentt. nn. 61/1958 e 9/1961) — agli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina generale della materia vigente in Sicilia (O.r.e.l. e relativo regolamento di esecuzione), mentre egualmente fondata risulterebbe anche l'altra questione, concernente il combinato disposto dagli artt. 6, 7 n. 4 ed 8 dell'O.r.e.l., per le stesse ragioni esposte nell'atto di rimessione.

3. — Ha spiegato intervento la regione Sicilia, sostenendo che il giudice *a quo*, nel ritenere violato l'art. 133 Cost., nella parte in cui impone di sentire le popolazioni interessate, sarebbe incorso in un evidente errore di fatto come risulta dalla richiesta formulata da 341 dei 418 elettori residenti nelle contrade aggregate, non potendosi peraltro sostenere che l'unica possibile forma di espressione delle popolazioni interessate sia quella referendaria. Difatti, mentre da un lato la Costituzione, quando lo ha voluto, ha espressamente previsto il referendum (come per le ipotesi di funzione o creazione di nuove regioni: art. 132), dall'altro questa Corte ne avrebbe escluso la obbligatorietà in fattispecie analoghe a quella ora sottoposta al suo esame (sentt. nn. 38/69, 62/72, 204/81).

Per quanto attiene poi alla censura concernente l'*iter* formativo della legge impugnata, l'interveniente sostiene che gli eventuali vizi in esso riscontrabili non potrebbero formare oggetto di un esame di costituzionalità, essendo sindacabili solo in sede di giurisdizione amministrativa, e comunque il procedimento seguito, risulterebbe del tutto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 dell'O.r.e.l., ed 1, 2 e 3 del relativo regolamento.

Con riferimento alla lamentata diversità di regime concernente le ipotesi rispettivamente disciplinate dagli artt. 7 ed 8 dell'O.r.e.l., la regione osserva infine che, nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, la modifica della circoscrizione territoriale sarebbe avvenuta con le medesime regole previste per l'istituzione di nuovi comuni.

4. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza il Comune di Noto ha ribadito le argomentazioni già svolte nel suo atto di costituzione, negando che nell'approvare l'impugnata legge regionale sia stato seguito il procedimento previsto per l'istituzione di nuovi comuni dall'art. 7 dell'O.r.e.l. L'intervento degli elettori nel corso della

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43 («Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295 del territorio di Noto») e dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 («Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana»), in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0953

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43 («Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295 del territorio di Noto») e dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 («Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana»), in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 650

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Calamità pubbliche - Comuni della Sicilia e della Calabria - Alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 - Termini processuali - Scadenza - Sospensione - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 22 gennaio 1973, n. 2, artt. 1 e 4, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n.2, («Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973»), convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maria Mario contro Drago Carmela, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 aprile 1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 («Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973»);

che, le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, disponendo la sospensione dei soli termini processuali «che sono scaduti o che scadono» nel periodo da determinarsi con successivi decreti presidenziali non considerano in alcun modo quei termini che, pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;

che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante dal momento che, qualora potessero sospendersi anche i termini che non scadono, ma semplicemente decorrono, nel periodo individuato dal decreto presidenziale, la riassunzione del giudizio di appello dovrebbe ritenersi tempestiva e andrebbe quindi cassata la sua dichiarazione di estinzione;

che la parte resistente nel giudizio *a quo* e l'Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi e intervenendo, hanno entrambe chiesto che la questione venisse dichiarata infondata;

Considerato che quasi tutte le leggi che si sono occupate di eventi calamitosi di diversa natura, hanno disposto, come quella impugnata, la sospensione non già dei termini in corso, ma solo di quelli «scadenti», o «che sono scaduti o che scadono», in un periodo di tempo determinato (decreti legge: 24 novembre 1951 n. 1210; 23 febbraio 1956 n. 47; 30 settembre 1959 n. 769; 14 dicembre 1961 n. 1284; 18 ottobre 1963 n. 1358; 30 luglio 1966 n. 509; 9 novembre 1966 n. 914; 7 novembre 1968 n. 1118; 18 dicembre 1968 n. 1232; 16 ottobre 1970 n. 723; 1º aprile 1971 n. 119; 4 marzo 1972 n. 25; 30 giugno 1972 n. 266; 30 agosto 1976 n. 537; legge 21 aprile 1961 n. 324);

che tale pressoché univoca ed ininterrotta uniformità di disciplina evidenzia la consapevole volontà del legislatore di dettare, in materia di eventi calamitosi, una normativa particolare diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarietà collegato alla natura dell'evento, e nelle quali il problema della decorrenza o scadenza dei termini da sospendere pur si poneva (vedi ad esempio la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

che, peraltro, la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta non tanto a sanare tutti gli effetti che l'evento calamitoso può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole;

che, pertanto, in relazione alla *ratio legis*, l'ipotesi — peraltro inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* — del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione (e quindi in grado di vanificare, in tale ipotesi limite, la previsione legislativa), costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della predetta valutazione che il legislatore ha operato nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 («Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973»), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indica in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 651

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fabbricazione (imposte di) - Tributi indebitamente versati - Ripetizione con effetto retroattivo - Mancato trasferimento dell'onere su altri soggetti - Prova documentale - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).
(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1986, dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e la s.p.a. Giuntini Ettore, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di un'imposta di fabbricazione indebitamente versata, la Corte di appello di Genova, con ordinanza in data 29 maggio 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»), convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873), con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, subordinando, con effetto retroattivo, la ripetizione di alcuni tributi indebitamente versati, alla prova documentale che l'onere non sia stato in alcun modo trasferito su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali, il diritto al rimborso non è subordinato al suddetto onere probatorio, per giunta documentale;

b) con l'art. 24 Cost., violando il diritto di agire in giudizio in quanto modificherebbe, con effetto retroattivo, le condizioni dell'azione di ripetizione e della relativa disciplina probatoria;

che in relazione a quest'ultimo profilo, l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'irrelevanza della questione sollevata, dal momento che l'amministrazione finanziaria, opponendosi alla pretesa di rimborso, non tanto perché la mancata traslazione del tributo su altri soggetti non era stata documentalmente provata dall'attore, quanto piuttosto perché risultava *per tabulas* (mediante una delibera del Comitato provinciale prezzi di Savona con la quale si autorizzava il soggetto passivo a maggiorare di una certa aliquota il prezzo del prodotto fino al totale recupero della somma versata a titolo di imposta di fabbricazione) non avrebbe inteso avvalersi, nella parte sottoposta a censura, della disposizione impugnata;

che per quanto concerne, invece, l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost., l'interveniente ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'eccezione di irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato va respinta essendo, al riguardo, l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata e tale da escludere l'esigenza di un ulteriore esame sul requisito della rilevanza da parte di questa Corte;

che, come si dichiara nella relazione al d.d.l. di conversione del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (atto Senato n. 2040) la disposizione impugnata è stata emanata allo scopo di «evitare l'indebita locupletazione degli operatori economici, i quali, avendo, come di regola, già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per tributi che, poi, a distanza di tempo, risultino non dovuti, indubbiamente verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il rimborso»;

che, come si soggiunge in detta relazione, «poiché al rimborso si dovrebbe far luogo, ovviamente, a carico del bilancio statale, e quindi della collettività, si avrebbe, se si consentisse l'indiscriminato rimborso, l'effetto di porre a carico di detta collettività, e quindi dei singoli, oneri che questi hanno già subito, avendo già pagato i prodotti ad un prezzo comprendente il rimborso anche di quegli oneri»;

che, la *ratio* ispiratrice della norma impugnata, come enunciato nella relazione, appare ragionevole e plausibile per cui, tenuto conto dei presupposti d'ordine economico su cui essa si fonda e delle finalità che si intendono perseguire, la deroga apportata alla disciplina comune prevista dall'art. 2033 cod.civ., appare congrua e giustificata;

che, in particolare, per quanto attiene all'onere probatorio del mancato trasferimento del peso fiscale su altri soggetti, esso trova fondamento nella presunzione ispiratrice della norma secondo la quale l'operatore economico percosso da taluni tipi di imposta, normalmente, le riversa sui soggetti che da lui acquistano beni o servizi;

che, tale presunzione su cui si basa il legislatore, secondo le regole di comune esperienza, non appare irragionevole, mentre i suoi effetti, consistenti nel porre a carico del *solvens* l'onere probatorio della mancata traslazione, escludono, attraverso la esplicita previsione della possibilità di fornire la prova contraria, una qualche lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.);

che, peraltro, nonostante l'autorevole orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione a tributi rilevanti nell'ordinamento comunitario, può ritenersi — per quel che concerne tributi che tale rilievo non hanno, e rispetto ai quali nel presente giudizio il sindacato di questa Corte va riferito esclusivamente ai parametri costituzionali invocati — che l'esercizio del diritto di azione non è vanificato o comunque illegittimamente compresso dalla previsione di una prova documentale, anche in relazione a fattispecie create in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma;

che deve difatti rilevare che quest'ultima non richiede un documento specifico e preordinato alla dimostrazione della mancata traslazione, essendo evidente che il legislatore ha inteso riferirsi a scritture dalle quali il fatto da provare possa dedursi anche indirettamente;

che, in tal senso, l'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude, anche in riferimento agli effetti retroattivi della norma, quel grado di difficoltà probatoria che, ad avviso del giudice *a quo*, renderebbe praticamente impossibile l'esercizio del diritto di ripetizione;

che, per quanto attiene alla lamentata lesione del principio di eguaglianza, la *ratio*, perseguita dalla norma, di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti (effettivamente incisi dall'onere tributario), consente di giustificare il diverso regime di ripetizione dell'indebito in relazione a quei tributi, per i quali, attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione costituisce un'evenienza normale nella prassi dell'economia di mercato;

che, difatti, in riferimento al presupposto impositivo ed ai beni sui quali gravano, i tributi individuati dal legislatore nella norma impugnata si caratterizzano appunto per una particolare attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti, e quindi per lo scarso grado di probabilità che l'indebito possa restare definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corrisposto;

che, peraltro, proprio la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* è emblematica di tale realtà in quanto, come già posto sopra in evidenza, il Comitato provinciale prezzi aveva consentito la maggiorazione per una certa aliquota del prezzo del prodotto fino al totale recupero della imposta di fabbricazione, il che dimostra come il fenomeno, in tale imposta e nelle altre considerate dalla norma in esame, sia idoneo a giustificare lo speciale apprezzamento fattone dal legislatore nel porre la presunzione, essendosi tenuto conto dell'*id quod plerumque accidit*, nella materia della produzione e dello scambio;

che la lamentata diversità di regime non appare perciò ingiustificata, dovendosi escludere l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, peraltro in termini generici, dal giudice *a quo*;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata in tutti i suoi profili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi avanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali», convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di Appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0955

ALAC 91.901 19 11

N. 652

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Calamità pubbliche - Soccorso e assistenza alle popolazioni - Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, dal titolo «Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977; agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7 dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt. 2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10, ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54, primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale;

che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato e al Ministro per l'interno;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi del ricorso;

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della regione interessata;

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 («Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile»), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0956

N. 653

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Acque pubbliche - Bacino idrografico interregionale del Po - Opere idrauliche - Atto di concessione del magistrato per il Po di Parma - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna notificato il 10 luglio 1985, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 22 del registro 1985, per conflitto di attribuzione contro l'atto di concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma con il quale è stato consentito alla s.p.a. Frantoio di Roteglia di estrarre materiale litoide dall'alveo del torrente Dolo, che scorre tra le province di Modena e Reggio, attinente al bacino idrografico interregionale del Po;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato atto di concessione 30 aprile 1985, n. 1452, del Magistrato per il Po di Parma, chiedendo che sia riconosciuta la sua competenza per le opere idrauliche non classificate, anche se relative ad un bacino interregionale e, in subordine, l'intesa, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 2, lettera d), del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli artt. 62, secondo comma, lettera a), 89 secondo comma e 20 del d.P.R. n. 616 del 1977;

che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato «quale domicilio elettivo del Presidente *pro-tempore* del Magistrato per il Po e per esso del Ministro *pro-tempore* dei lavori pubblici»;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della regione interessata;

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente della regione Emilia-Romagna contro l'atto di concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 2, lettera e) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli artt. 62 secondo comma lettera a), 89 secondo comma e 90 d.P.R. n. 616 del 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0957

N. 654

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere - Atti assoggettabili a controllo - Atti degli organi individuali dei comuni e delle province - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 56; legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 3; legge regione Calabria 27 dicembre 1973, n. 22, art. 26).

(Cost., art. 130).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 («Costituzione e funzionamento degli organi regionali») e 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 («Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni») e 26 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 («Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo») promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal T.A.R. della Calabria - Sede di Catanzaro - sul ricorso proposto da Saccà Sergio Pasquale contro il Comune di Borgia, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione di Saccà Sergio Pasquale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo concernente l'impugnazione di due ordinanze sindacali, con la prima delle quali si ingiungeva di demolire opere abusivamente realizzate, e con la seconda si disponeva direttamente la demolizione in sede di autotutela, il T.A.R. della Calabria, con atto di rimessione in data 23 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 (*rectius* 59) l. 10 febbraio 1953, n. 62 («Costituzione e funzionamento degli organi regionali»), 3 l. 9 giugno 1947 n. 530 («Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale»), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 («Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di controllo»), con riferimento all'art. 130 Cost.;

che le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in cui, non prevedendo l'assoggettabilità a controllo anche degli atti degli organi individuali dei comuni e delle province, si porrebbero in contrasto con l'art. 130 Cost., che, diversamente da quanto dispone il precedente art. 125 Cost. in relazione agli atti regionali, non apporrebbe limiti di sorta al controllo sugli atti degli enti locali, sottoponendo all'organo tutorio della regione i provvedimenti emanati sia dagli organi collegiali che da quelli monocratici;

che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio *a quo* chiedendo l'accoglimento della questione, ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendone, invece, l'infondatezza;

Considerato che questa Corte, seppure in relazione ad altra questione, diversa da quella ora sottoposta al suo esame, con sentenza n. 62 del 1973, ha già affermato che l'art. 130 Cost. «attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimità e — in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame — il controllo di merito sugli atti dei predetti enti territoriali, mostra anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte provinciali amministrative»;

che, ribadendo tale affermazione, nella successiva pronuncia n. 149 del 1981 (punti 5 *a*) e 5 *b*), ha ulteriormente precisato che «l'art. 130 Cost. non abbraccia tutti i possibili controlli sugli enti locali»;

che, peraltro, l'unica fonte normativa competente a disciplinare la materia dei controlli sugli enti locali è la legge dello Stato (sent. n. 164 del 1972), e ciò in relazione anche all'estensione di tali controlli, non rinvenendosi al riguardo limite alcuno nell'invocato parametro costituzionale;

che i principi già affermati da questa Corte vanno confermati anche alla luce di quanto dispone l'art. 128 Cost., dovendosi ritenere che l'entità dei controlli cui un ente è soggetto contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua autonomia;

che tali conclusioni non contrastano con l'interpretazione che questa Corte ha dato dell'art. 125 Cost. nelle sentenze nn. 38 e 39 del 1979, non trattandosi nel caso ora sottoposto al suo esame di individuare il significato da attribuire ad una normativa nuova quale quella contenuta nell'art. 45 della legge n. 62 del 1953, né sussistendo la possibilità per gli enti locali, di eludere il sistema dei controlli attraverso il meccanismo delle deleghe o subdeleghe agli organi individuali;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62 («Costituzione e funzionamento degli organi regionali»), e l. 9 giugno 1947, n. 530 («Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale»), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 («Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo regionale di Controllo»), sollevata in riferimento all'art. 130 Cost. dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 655

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reato - Infrazioni valutarie - Attività o disponibilità costituite all'estero - Dichiarazioni imposte al cittadino - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, e successive modificazioni).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 4 marzo 1976, n. 31 contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie»), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1981 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Leclerc Robert ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Damonte Giuseppe, Leclerc Robert e Limello Agostino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento del reato valutario previsto dall'art. 2 legge 30 aprile 1976 n. 159 (come modificato con leggi 8 ottobre 1976 n. 689 e 23 dicembre 1976 n. 863), concernente l'omessa dichiarazione e conseguente «nazionalizzazione» delle attività o disponibilità illegittimamente costituite all'estero, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 5 febbraio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, imponendo al cittadino che abbia costituito disponibilità o attività all'estero, di rendere, sotto la comminatoria di gravi sanzioni penali, dichiarazioni spesso comportanti l'ammissione di fatti che potrebbero costituire reati diversi dall'infrazione valutaria, e per i quali non è garantita alcuna impunità (quali ad esempio delitti doganali, finanziari e societari), si porrebbe in contrasto con il principio — riconducibile nell'ambito del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. — secondo il quale l'imputato non è tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli;

che i soggetti imputati nel giudizio *a quo* si sono costituiti chiedendo l'accoglimento della questione, mentre, in senso opposto ha formulato le sue conclusioni l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 236 del 1984 (punto 12 della motivazione) e nelle pronuncie in essa richiamate, il diritto di difesa è garantito dall'art. 24 Cost. soltanto dal momento dell'instaurazione del procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si sovrappone nei confronti di una determinata persona;

che, peraltro, come già ritenuto da questa Corte nella citata sentenza n. 236 del 1984 (punto 10 della motivazione) taluni reati, quali il contrabbando doganale, il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali, la frode fiscale ed altri, «non sono affatto conseguenze astrattamente necessarie ed inevitabili del fatto di possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del medesimo, ma semplici eventualità di fatto»;

che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di necessaria consequenzialità, fra l'illegittima costituzione di attività o disponibilità all'estero e la commissione di altri reati, esclude che colui il quale renda la dichiarazione imposta dalla norma impugnata si autodenunci, per ciò solo, di altri comportamenti costituenti illecito penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata, non potendosi invocare il diritto di difesa per comportamenti in relazione ai quali il soggetto non è ancora imputato o indiziato di reità, e che, comunque, in sé considerati, non costituiscono autodenuncia o confessione di reati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrativi per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0959

N. 656

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Personale sanitario - Convenzionamento esterno riservato esclusivamente ad accordo collettivo nazionale - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48).

(Cost., artt. 5, 39, 98, 128 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1982 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione di Pescara, sui ricorsi riuniti proposti da Carboni Saul ed altri contro l'Unità locale socio-sanitaria di Pescara, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione di alcuni provvedimenti di proroga e modifica del regime delle convenzioni in atto fra il personale sanitario e la Unità locale socio-sanitaria di Pescara, il T.A.R. Abruzzi, con ordinanza in data 2 dicembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»);

che la disposizione, impugnata nella parte in cui riserva esclusivamente ad un accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina del convenzionamento esterno con il personale sanitario, si porrebbe in contrasto con la Costituzione qualunque sia il valore che si voglia attribuire al predetto decreto presidenziale;

che, difatti, qualora quest'ultimo abbia funzione solo omologativa di un accordo obbligatorio *erga omnes*, la norma censurata violerebbe l'art. 39 Cost., in quanto: *a*) il contratto collettivo sarebbe stipulato da rappresentanti di lavoratori non accomunati in rappresentanze unitarie di tutte le organizzazioni sindacali di categoria, ma espressi solo da alcuni specifici sindacati ed organi; *b*) i sindacati, che partecipano a tali negoziati, non avrebbero ottemperato all'onere della registrazione; *c*) i rappresentanti dei datori di lavoro sarebbero espressi da enti diversi rispetto alle figure organizzative su cui si ripercuotono gli effetti del contratto; *d*) l'influenza delle singole organizzazioni sindacali, nell'ambito della propria parte contrattuale, non sarebbe proporzionale alla rappresentatività di esse (in termini di unità lavorative o di importanza dell'organizzazione datrice di lavoro); *e*) la posizione di privilegio riconosciuta all'ANCI non sarebbe conciliabile con il principio della libertà sindacale;

che, per altro verso, se il decreto presidenziale fosse configurabile alla stregua di un ordinario regolamento statale (che non ripete la sua forza dall'accordo raggiunto fra le parti contrapposte del rapporto di lavoro) la disposizione impugnata risulterebbe incompatibile con gli artt. 5, 39, 97, 117 e 128 Cost., in quanto: *a*) consentirebbe ad atti regolamentari «di comprimere in modo radicale l'autonomia delle USL, che sono espressioni di enti locali»; *b*) «vincolerebbe i regolamenti a far ciò sulla base dell'intervento di organizzazioni sindacali costantemente scelte in modo da privilegiare soltanto le maggiori e precludere alle minori situazioni di sostanziali parità idonee a permettere la concorrenza ed eventualmente il ricambio»; *c*) «vincolerebbe l'espletamento della potestà regolamentare, non già alla scelta di autorità imparziali e responsabili dinnanzi al Parlamento, ma all'accordo raggiunto con gli interessati»;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo la rimessione degli atti al giudice *a quo* per un riesame della questione alla luce della nuova legge 29 marzo 1983, n. 93, e, in subordine, una pronuncia di infondatezza.

Considerato che il richiesto riesame della questione in relazione alla sopravvenuta legge-quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) appare inconferente ai fini della definizione del giudizio *a quo*, in quanto, pur ammettendosi che la nuova normativa abbia modificato la disciplina contenuta nella disposizione censurata, è sempre, comunque, alla stregua di quest'ultima che occorre valutare la legittimità degli impugnati provvedimenti amministrativi;

che in relazione alla prima ipotesi interpretativa avanzata dal giudice *a quo*, e cioè alla funzione esclusivamente «omologativa» del decreto presidenziale che recepisce l'accordo collettivo, va rilevato che questa Corte, con sentenza n. 21 del 1980, ha invece ritenuto, pur senza affermare esplicitamente il carattere «regolamentare» dell'atto, che una norma (art. 28 legge 20 marzo 1975, n. 70) analoga a quella impugnata poneva in essere una «devoluzione istituzionale di potere normativo» al Governo, e ciò allo scopo di rendere operanti le clausole degli accordi sindacali dallo stesso approvate;

che, comunque, a prescindere dal precedente rilievo, la questione concernente l'asserito contrasto con l'art. 39 Cost., è manifestamente infondata dal momento che l'accordo sindacale, previsto dalla disposizione censurata, rappresentando solo una fase procedimentale della «disciplina in base ad accordi», non ha di per sé quel valore di fonte normativa direttamente operante cui invece fa riferimento l'invocato parametro costituzionale;

che d'altra parte il sistema introdotto dalla norma impugnata, che trova ulteriore riscontro negli artt. 9 della legge 22 luglio 1975, nn. 382 (per il personale dello Stato), 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per il personale del parastato), e nell'art. 8 del d.-l. 29 dicembre 1977, n. 946 (per il personale degli enti locali), nonché nella legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), rende la contrattazione collettiva nel settore pubblico insuscettibile, per i suoi aspetti peculiari, di essere inquadrata in schemi quale quello astrattamente previsto dall'art. 39, quarto comma Cost., che, peraltro, per la sua operatività presuppone l'attuazione dell'obbligo della registrazione (sent. n. 161 del 1982, punto 17.2);

che anche con riferimento all'ipotesi alternativa della natura regolamentare del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo, ed alla connessa compressione dell'autonomia delle USL con conseguente violazione degli artt. 5 e 128 Cost., la questione è manifestamente infondata;

che, difatti, dovendosi confermare la natura di atto di normazione secondaria del decreto che attribuisce efficacia all'accordo, (sent. n. 21 del 1980) non può non rilevarsi come esso si inserisca nella fase finale di un procedimento di formazione delle norme, così dando luogo ad una fonte di produzione giuridica di natura peculiare che ne giustifica la sovraordinazione alla potestà regolamentare degli enti locali;

che peraltro il nuovo sistema che, contrariamente al precedente tutto incentrato sul momento autoritativo, fa perno sul consenso dei soggetti interessati consente comunque di escludere che la delegificazione operata dalla norma impugnata nella materia, limiti le autonomie locali, essendo prevista la loro partecipazione all'accordo e cioè al momento fondamentale e sostanziale di formazione della nuova disciplina;

che, quindi, l'autonomia degli enti locali garantita solo nell'ambito dei principi fissati con leggi dello Stato, non appare menomata da una norma quale quella impugnata che, da un lato, non esclude un certo margine di discrezionalità nell'attuazione della disciplina per accordi, e, dall'altro, appare ispirata all'esigenza di garantire altri e non meno fondamentali parametri costituzionale (artt. 3 e 97 Cost), nell'intento di assicurare uniformità al trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale;

che in tal senso la questione appare manifestamente infondata anche sotto il profilo concernente la pretesa violazione dell'art. 97, dovendosi negare che un sistema di normazione fondato sull'accordo degli interessati, anziché sul momento autoritativo, non sia egualmente in grado di garantire un'organizzazione dei pubblici uffici improntata a criteri di imparzialità e di buon andamento;

che manifestamente inammissibile è invece la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 117 Cost., essendo al riguardo l'ordinanza di rimessione carente di ogni motivazione circa il requisito della non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento agli artt. 5, 39, 98 e 128 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0960

N. 657

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Farmacie - Tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio - Contributo a carico delle farmacie non rurali - Tassa annuale di ispezione - Distinzione tra comuni, frazioni e borgate - Soppressione - Presupposti del tributo stabiliti con legge dello Stato - Modificazione - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti.

(Legge reg. Veneto 8 maggio 1980, n. 50, tariffa allegata).

(Cost., art. 119, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 50 («Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Giusti Anna ed altri e la regione Veneto, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Giusti Anna ed altri e della regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria, avanzata dalla regione Veneto nei confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie e del contributo a carico delle farmacie non rurali, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 13 gennaio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata alla legge

reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 50 («Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»), con riferimento all'art. 119, comma primo, Cost.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la predetta tariffa che, ai fini della determinazione della misura della tassa annuale di ispezione, sopprime la distinzione, presente nella legislazione statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti del tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), così violando i limiti posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo, Cost.;

che nel presente giudizio si sono costituiti i titolari delle farmacie, nonché l'Unione regionale dei farmacisti della regione Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo *a quo*, chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata;

che si è altresì costituita la regione Veneto concludendo per l'irrelevanza e, in subordine, per la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale;

Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore le leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61 che hanno modificato la tabella impugnata proprio nella parte oggetto della censura di costituzionalità;

che la seconda delle predetti leggi regionali prevede espressamente l'applicabilità della disciplina in essa contenuta alle «questioni tuttora pendenti» (art. 3, comma secondo);

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice *a quo* perchè valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0961

N. 658

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali - Pensione diretta di privilegio - Domanda entro termine perentorio dalla cessazione dal servizio - Deteriore trattamento rispetto ai dipendenti statali in analoga situazione - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 33, ultimo comma; legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 7, secondo comma, in relazione all'art. 169, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 («Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali») e 7, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 («Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti presso il Ministero del tesoro»), in relazione all'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato») promosso con:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1982 dalla Corte di conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Casale Giovanni contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sui ricorsi riuniti proposti da Serra Gino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 1238 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale, nel corso di un giudizio concernente un provvedimento della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro con cui si respinge la domanda presentata da Casale Giovanni per il riconoscimento della pensione diretta di privilegio, ha, con ordinanza emessa il 23 novembre 1982, sollevato, in riferimento all'art. 3 Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, u.c., del Regio Decreto-Legge 3 marzo 1938, n. 680 («Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali») e 7, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 («Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro»), in relazione all'art. 169 del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispongono che la «richiesta» per conseguire la pensione diretta di privilegio deve essere presentata dall'iscritto alla C.P.D.E.L. entro un termine perentorio dalla cessazione dal servizio (R.O. n. 393 del 1983);

che identica questione, in riferimento allo stesso parametro costituzionale, è stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. per la Sardegna, con ordinanza in data 12 giugno 1984 (r.o. n. 1238 del 1984);

che, ad avviso dei giudici remittenti, le disposizioni impugnate, nella parte in cui dispongono che la richiesta per conseguire la pensione diretta di privilegio debba essere presentata dal dipendente dell'ente locale, iscritto alla C.P.D.E.L., entro il termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio, si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza del diverso e deteriore trattamento riservato ai dipendenti degli enti locali, invalidi per causa di servizio, rispetto ai dipendenti statali che si trovano in analoga situazione, per i quali l'art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 contempla un analogo termine solo ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e lesioni contratte, mentre la domanda di trattamento di quiescenza privilegiato è ammessa senza limite temporale;

che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità oggettiva;

che la specifica diversità dei sistemi pensionistici dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali è tale da rendere, così come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, difficilmente comparabili (sentenza n. 73 del 1979) i rispettivi istituti;

che, peraltro, nel caso in esame, alla diversità dei termini di decadenza delle istanze di pensione privilegiata, previsti, rispettivamente, per i dipendenti statali e per i dipendenti degli enti locali, corrisponde una diversa natura dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione competente a liquidare la pensione e il dipendente;

che difatti, mentre, all'Amministrazione statale incombe di provvedere sia all'erogazione dell'equo indennizzo che alla pensione privilegiata, con unicità degli accertamenti dei presupposti di fatto della dipendenza da causa di servizio (l'Amministrazione è contemporaneamente soggetto del rapporto di impiego e del rapporto di quiescenza), viceversa, agli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro (che amministrano solo il rapporto di quiescenza relativo a rapporti d'impiego con enti locali) incombe l'onere di compiere, tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto su cui riposa il diritto al trattamento privilegiato, senza restare necessariamente vincolati all'esito delle indagini compiute da un Ente diverso, che non è soggetto passivo dell'obbligazione pensionistica (ma soltanto del rapporto di impiego locale);

che, pertanto — attesa la diversità della posizione, in cui si trova l'Amministrazione statale in ordine agli accertamenti della dipendenza di infermità o infortunio da causa di servizio su istanza dei propri impiegati, rispetto alla posizione degli Istituti di Previdenza del Tesoro in ordine ad analoghi accertamenti, inerenti però al rapporto d'impiego tra l'ente locale ed i suoi dipendenti — la questione sollevata risulta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 («Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali») e l'art. 7, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 («Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro») sollevate, in riferimento all'art. 3 Costituzionale, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0962

N. 659

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prezzi (disciplina dei) - Prezzi imposti dal C.I.P. - Inosservanza - Sanzioni penali - Riserva di legge in materia penale - Contrasto - Manifesta infondatezza.

(D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 14).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 41, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 («Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi»), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1984 dal Pretore di Sestri Ponente nei procedimenti penali riuniti a carico di Tosetti Enrico ed altri, iscritta al n. 1020 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento del reato di cui all'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, che prevede sanzioni penali per l'inosservanza dei prezzi imposti dal C.I.P., il Pretore di Sestri Ponente, con ordinanza in data 20 aprile 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con riferimento agli artt. 25, comma secondo e 41, terzo comma, Cost.;

che la disposizione impugnata — contenendo una norma penale in bianco — viene censurata nella parte in cui affida il contenuto del suo precetto ad un sistema normativo che lascia alla completa discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei beni da sottoporre a calmiere, la determinazione del prezzo e la stessa competenza all'emanazione dei provvedimenti, (di volta in volta ripartita fra Comitato interministeriale prezzi, Comitati provinciali e Comitato interministeriale per la programmazione economica) ponendosi così in contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale e della stessa legalità della pena di cui all'art. 25 secondo comma, Cost.;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella circostanza che l'attuale sistema di controllo dei prezzi, non prevedendo lo strumento legislativo per un efficace rilevamento dei costi e la conseguente fissazione dei prezzi da imporre, violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 41, terzo comma, Cost. in materia di programmi e controlli opportuni per indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica privata;

che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, in relazione al primo profilo di illegittimità costituzionale, con cui si lamenta la mancata prefissione di criteri per l'esercizio del potere discrezionale del C.I.P., questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1957, ha già rilevato che il potere di tale comitato e dei comitati provinciali prezzi «lungi dall'essere illimitato si da sconfinare in una valutazione di fattori riservata al legislatore è collegato a elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito», consistenti nella qualità tecnica degli organi consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi (art. 2 d.l.l. 19 ottobre 1944 n. 347 e artt. 2 e 5 d.l.l. n. 363 del 1946), nella possibilità di avvalersi di un servizio ispettivo (art. 13 d.l. n. 896 del 1947) e di esperti (art. 3 d.l.l. n. 347 del 1944), nonché nel fatto che alla fissazione dei prezzi si perviene sulla scorta dei dati elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica (art. 8 d.l.l. n. 347 del 1944), dopo un'istruttoria per accertare i costi di produzione, le condizioni del mercato e i fattori che comunque possono operare sulla determinazione dei prezzi (art. 2 d.l.l. n. 363 del 1946);

che tali concetti sono stati ribaditi da questa Corte nella pronuncia n. 79 del 1984 nella quale si è espressamente osservato che nel corso dell'istruttoria amministrativa «l'accertamento del costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica ma con precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le deliberazioni adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a precisi elementi tecnici, non sono sfornite di garanzie giurisdizionali, potendosi ricorrere contro di esse davanti al giudice amministrativo» e che «anche in sede ordinaria il giudice penale, chiamato ad applicare le norme impugnate, non incontra alcun ostacolo al pieno esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti, la cui violazione viene contestata all'imputato»;

che, anche in relazione alla scelta del bene da sottoporre a calmieri e all'individuazione dell'organo competente all'emanazione del provvedimento, il sistema non appare privo di criteri idonei a delimitare l'esercizio del potere amministrativo dovendosi, nel primo caso, far riferimento alla potestà di indirizzo — peraltro «insuscettibile di preventiva regolamentazione» in quanto collegata «alle non prevedibili contingenze della mutevole situazione economica» (sent. n. 103 del 1957) — che, nell'individuazione dei settori di intervento è attribuita al C.I.P.E. e, nel secondo, alle norme contenute nei dd.ll.lgt. nn. 347 del 1944 e 363 del 1946, nel D.L.C.P.S. n. 896 del 1947, e nell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ripartiscono a livello centrale e locale la competenza tra C.I.P. e Comitati provinciali;

che, pertanto, risultando sufficientemente determinati i presupposti, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa alla cui trasgressione è collegata la sanzione penale, il principio di legalità della pena deve ritenersi osservato e la questione appare dunque manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione al secondo profilo di illegittimità concernente la pretesa violazione dell'art. 41, terzo comma, Cost., in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, «dalla legislazione sulla disciplina dei prezzi esula ... ogni intento di attribuire ai Comitati-prezzi funzioni di carattere dirigitico considerate dal detto comma terzo» dell'art. 41 Cost. (sent. n. 103 del 1957);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 41, terzo comma, Cost., dal Pretore di Segri Ponente con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAJANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 660

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Regione Emilia-Romagna - Piano sanitario regionale - Convenzioni con le istituzioni sanitarie private - Durata annuale - Contrasto con i principi del piano sanitario nazionale - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2, art. 46, secondo comma).****(Cost., art. 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2 («Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato»), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri Michele ed altri contro la U.S.L. n. 26 di San Giovanni in Persiceto ed altra, iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91-bis dell'anno 1985;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto la disdetta dei rapporti di convenzionamento esterno sorti fra una U.s.l. ed alcune istituzioni sanitarie private, il TAR Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 («Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato»);

che la norma impugnata, viene censurata nella parte in cui, prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validità del primo piano sanitario regionale, le convenzioni con le istituzioni sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il limite posto alla legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto con i contenuti e i principi del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt. 53 e 55 della legge dello Stato 23 dicembre 1978 n. 833), e che imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale;

che non si sono costituite le parti del giudizio *a quo*;

Considerato che, in materia di convenzionamento, le regioni sono tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non impongono una durata triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformità ad uno schema-tipo approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro della Sanità;

che tali schemi, al momento dell'emanazione della norma censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di disdetta, non risultavano ancora approvati;

chè, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo «fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria», mentre le norme a regime (artt. 13, 25 e 31) appaiono pienamente conformi al principio della corrispondenza con lo schema tipo approvato dal Ministro della Sanità (art. 44 legge n. 833 del 1978);

che non è, infine, possibile censurare una norma regionale volta a facilitare il processo di armonizzazione delle convenzioni alle linee della nuova programmazione sanitaria, regionale e nazionale, prescindendo, in via transitoria, da un criterio, quale quello della durata triennale, non attinente ai contenuti della pianificazione, nè allora previsto, non risultando, a quell'epoca, ancora approvato lo schema-tipo ministeriale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 («Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato») sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0964

N. 661

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Enti locali di assistenza - Deliberazioni illegittime degli amministratori che abbiano cagionato danno alla C.P.D.E.L. - Responsabilità - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 28 febbraio 1983, n. 131, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30, comma 4.1; legge 2 maggio 1984, n. 104, articolo unico).

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), al quarto comma dell'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), come interpretato autenticamente dalla legge 2 maggio 1984, n. 104 («Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali») promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 maggio 1984 dalla Corte dei Conti — Sezione I giurisdizionale — nei giudizi di responsabilità nei confronti di Ravizza Italo ed altri e di Boschesi Dante ed altri, iscritte al n. 5 del registro ordinanze 1985 e al n. 747 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131-bis dell'anno 1985 e n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ravizza Italo ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi aventi entrambi ad oggetto la responsabilità di alcuni amministratori di enti locali di assistenza, la Corte dei Conti con ordinanze in data 21 maggio 1984 (r.o. nn. 5 del 1985 e 747 del 1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 comma 4.1 del d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 («Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983») e

dell'articolo unico legge 2 maggio 1984 n. 104 («Interpretazione autentica dell'art. 30, comma 4.1 del d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131»), con riferimento all'art. 81 quarto comma Cost.;

che, il danno contestato deriverebbe dal fatto che, avendo gli amministratori, in deroga a quanto previsto nell'accordo nazionale 5 marzo 1974, differito (in un caso al 2 gennaio e nell'altro al 1° febbraio 1975) la decorrenza economica dei miglioramenti retributivi spettanti al personale, gli enti e i loro dipendenti avrebbero corrisposto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) contribuzioni previdenziali inferiori a quelle che la decorrenza del trattamento economico fissata dall'accordo nazionale, al 1° gennaio 1975, avrebbe invece comportato (ai sensi dell'art. 23, quarto comma, r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680);

che le norme impugnate vengono censurate in quanto, escludendo la responsabilità degli amministratori degli enti locali per il danno cagionato alla C.P.D.E.L., mediante deliberazioni illegittime, assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come effetto una minore contribuzione previdenziale, si porrebbero in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. non indicando i mezzi finanziari con cui far fronte alla spesa aggiuntiva gravante sulla Cassa, e non assicurando altrimenti il ripianamento della mancata entrata, o riassetando il settore riducendo gli oneri ai quali sarebbe stata destinata la predetta entrata;

che nel giudizio promosso con ordinanza n. 5 del 1985 si sono costituiti gli amministratori, parti nel relativo processo *a quo*, eccependo l'irrilevanza della questione e chiedendone, in subordine, il rigetto perché infondata;

che la richiesta di infondatezza è stata formulata anche dall'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in entrambi i giudizi, i quali, peraltro, in ragione della loro identità oggettiva, vanno riuniti.

Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalle parti costitutesi va disattesa, apparendo, al riguardo, l'atto di rimessione sufficientemente motivato sia nella parte in «fatto» che in quella di «diritto», e non potendosi aprioristicamente escludere la sussistenza di un danno erariale e della conseguente responsabilità amministrativa nelle fattispecie che formano oggetto dei giudizi *a quibus*;

che per quanto attiene al merito della questione, le norme impugnate, nella parte in cui determinerebbero una mancata entrata per l'erario, non appaiono prive della necessaria copertura finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in legge 26 aprile 1983 n. 131, indica espressamente i mezzi finanziari con cui far fronte «all'ulteriore onere» derivante dall'applicazione del decreto medesimo;

che, nel caso di specie, trattandosi di mancate entrate talmente imprevedibili ed incerte sia nell'*an* che nel *quantum*, una previsione più specifica da parte del legislatore era impossibile;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4.1, del d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, e dell'articolo unico della legge 2 maggio 1984 n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, dalla Corte dei conti con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 662

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiegato degli enti locali - Combattenti ed equiparati - Benefici - Oneri finanziari - Copertura - Questione già decisa (sentenza n. 123/1988) - Manifesta infondatezza.****(Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-3bis).****(Cost., art. 81).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* della legge 26 aprile 1983, n. 131 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e l'A.T.M.A., iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 1° luglio 1986 nel corso del procedimento civile vertente tra INPS e ATMA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* della legge 26 aprile 1983, n. 131 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), nella parte in cui, agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970, prevede che all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici provvedano, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, gli enti o le aziende pubbliche datori di lavoro, e, nella specie, le aziende municipalizzate di trasporto;

che, ad avviso del giudice *a quo* l'art. 30-*bis* della legge 26 aprile 1983, n. 131, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, al fine di colmare il vuoto seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di tale ultima disposizione (sentenza n. 92 del 1981), e prevedendo che, agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970, all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici provvedano gli enti e le aziende pubbliche datori di lavoro utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, sarebbe costituzionalmente illegittimo — in riferimento all'art. 81, quarto comma, Costituzione — perché non appresterebbe una idonea copertura degli oneri gravanti sulle aziende pubbliche locali di trasporto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 123 del 1988, in quanto la formula, necessariamente generica, adottata dal legislatore per disciplinare il finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dei benefici combattentistici da parte di vari tipi di enti e di aziende pubbliche, è stata specificata, per le aziende di trasporto pubblico locale, da numerosi interventi normativi (legge 27 dicembre 1983, n. 730 sino alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 di conversione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833), con i quali il legislatore ha inteso globalmente garantire la copertura pressoché integrale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al 1986, lasciando all'autonomia di scelta delle aziende stesse la ripartizione dei fondi tra i diversi impegni di spesa, compresi quelli relativi all'attuazione della legge n. 336 del 1970;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun diverso o nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la precedente giurisprudenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 («Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»), sollevata, in riferimento all'art. 81, Cost., dal Pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0966

N. 663

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 21 marzo 1987, n. 97, art. 5, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri», promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile 1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0967

N. 664

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 luglio 1987, n. 285, art. 16).

(Statuto spec. reg. Friuli-Venezia Giulia).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 agosto 1987, depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del citato d.l. 20 luglio 1987 n. 285 per l'asserito contrasto con le competenze costituzionalmente assegnatele

dallo Statuto speciale di autonomia (Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle espropriazioni per pubblica utilità;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che il d.l. 20 luglio 1987 n. 285, non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale), in riferimento alle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) in materia di urbanistica, lavori pubblici, controlli sugli enti locali ed espropriazioni per pubblica utilità, sollevata dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0968

N. 665

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario - Sospetta illegittimità costituzionale di decreto-legge attualmente decaduto - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 4 settembre 1987, n. 367, art. 12).

(Cost., artt. 97, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo «Modifiche alla legge 29 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», promossi con ricorsi, rispettivamente, dei Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8 ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20 del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4 settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977;

che analoga impugnativa è stata proposta dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione e ai principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 («Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977 e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0969

N. 666

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Dipendente dello Stato - Trattamento di quiescenza - Mancato riconoscimento dei servizi che non abbiano costituito titolo per l'inquadramento delle amministrazioni statali - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 15).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1975 dalla Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Trincossi Elena, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 24 novembre 1975, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente la computabilità a domanda, a fini di quiescenza, dei servizi che, comunque prestati, non abbiano costituito titolo per l'inquadramento degli interessati nelle amministrazioni statali;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'essere stato il beneficio della computabilità, ai fini suddetti, limitato al solo caso di servizi che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, determina una irrazionale disparità di trattamento fra i cottimisti che, come la parte privata del giudizio *a quo*, hanno avuto accesso all'impiego statale di ruolo solo per effetto di apposito concorso pubblico e gli altri, i quali, in virtù di disposizioni emanate successivamente all'ammissione di detta parte nei ruoli dello Stato (art. 21, legge n. 959/62 e art. 21, legge n. 249/68), hanno potuto ottenere la stabilità del rapporto di servizio sulla sola base dell'attività anteriormente prestata;

che, secondo lo stesso giudice, tale disparità di trattamento si ripercuote sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, determinandone l'illegittima compressione, considerato che il trattamento pensionistico va configurato come retribuzione differita;

Considerato che la norma impugnata, come riconosce anche il giudice remittente, costituisce una disposizione eccezionale con la quale il legislatore ha sancito la computabilità in questione di servizi comunque resi, a prescindere, cioè, da una loro determinata qualificazione e sotto la sola condizione della loro utilizzabilità ai fini dell'inquadramento in ruolo;

che proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta norma non può essere assunta come elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza, giusto l'orientamento in tal senso ripetutamente espresso da questa Corte, in riferimento a norme di analoga natura;

che, peraltro, in materia previdenziale, l'art. 38 Cost. si presenta come disposizione speciale ed assorbente rispetto a quella di cui all'art. 36 Cost. (invocato nella specie) e che essa non esclude la possibilità che il legislatore subordini a determinate condizioni e requisiti il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 667

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Professionisti - Geometri - Reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. - Dichiarazione tardiva di oltre dieci giorni alla Cassa di previdenza - Perdita della pensione di sei mesi e di diciotto mesi in caso di omissione - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti.****(Legge 8 agosto 1977, n. 583, art. 4, terzo comma).****(Cost., artt. 3, 32 e 38).****Professionisti - Ingegneri ed architetti - Professionisti che proseguono l'attività - Obbligo di versare i contributi alla Cassa di previdenza - Questione già decisa (sentenza n. 132/1984) - Manifesta infondatezza.****(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) e degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alberani Luciana ed altra e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1981 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Salviato Paolina e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri ed altro, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Morandi Aldegonda e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 881 del 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 128 del 1983;

4) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Focacci Mario e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Bologna, con ordinanza in data 27 aprile 1981 (r.o. n. 428/81), di Venezia, con ordinanza in data 19 novembre 1981 (r.o. n. 30/82) e di Modena, con ordinanza in data 7 ottobre 1982 (r.o. n. 881/82) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583, che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della relativa dichiarazione (commisurandosi i contributi dovuti alla Cassa medesima a tale reddito in ragione del 10%), con la perdita della pensione di sei mesi per il caso di ritardo e di diciotto mesi per quello di omissione;

che, con ordinanza in data 9 novembre 1982 (R.O. n. 432/84), il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti anche ai professionisti pensionati che proseguono nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attività per almeno cinque anni;

Considerato che, successivamente alle ordinanze dei Pretori di Bologna, di Venezia e di Modena è entrata in vigore la legge 20 ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato la norma censurata con tali ordinanze, disponendo altresì il nuovo regime delle sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della previgente normativa, talchè appare necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici per nuovo esame della rilevanza della questione in relazione al ricordato *Jus superveniens*;

che la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare manifestamente infondata poichè, come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 132/84), nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, è giustificato porre la contribuzione a carico di tutti gli esercenti con continuità la professione e proporzionarla nella misura al reddito professionale, correlandola, così, alla capacità contributiva generica (desunta dall'esercizio professionale) e specifica (desunta dal reddito dichiarato a fini fiscali), nonchè applicare analoghi criteri per quanto concerne l'imposizione contributiva ai pensionati che continuano ad esercitare la professione rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto razionale ravvisare anche per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacità contributiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, di Venezia e di Modena;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0971

N. 668

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Diritto allo studio - Provvidenze assistenziali - Discriminazione in danno agli alunni delle scuole private - Manifesta infondatezza.

(Legge reg. Lazio 18 settembre 1979, n. 78, art. 9, come modif. con legge reg. Lazio 7 dicembre 1979, n. 95).

(Cost., artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio»),

promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Innamorati Giancarlo ed altri contro il Sindaco del Comune di Roma, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Innamorati Giancarlo;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 25 marzo 1981 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come sostituito dall'articolo unico della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95;

che la norma censurata opera ad avviso del giudice a quo una discriminazione in danno degli alunni che frequentano scuole private, introducendo solo per essi, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze assistenziali volte a favorire il diritto allo studio, previste dalla citata legge n. 78 del 1979, il condizionamento al mancato pagamento di una retta di frequenza là dove stabilisce che il piano d'intervento nel settore sia redatto tenendo conto dell'accertata gratuità della frequenza;

che tale discriminazione, oltre a violare il principio di eguaglianza, contrasta, ad avviso dello stesso giudice, col principio della gratuità della scuola dell'obbligo (art. 34, secondo comma, Cost.) nonchè con quello di parità di trattamento fra la scuola statale e quella non statale (art. 33, quarto comma, Cost.); ed è, inoltre, esorbitante dai limiti della competenza normativa regionale *in subjecta materia*, trascurando la direttiva fondamentale della legislazione statale, costantemente ispirata al concetto di non distinguibilità, ai fini in questione, tra scuola pubblica e scuola privata;

Considerato che appare manifestamente insussistente la denunciata disparità di trattamento in quanto non è irragionevole desumere dalla libera scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di un servizio scolastico cui è possibile accedere anche gratuitamente, quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano costituzionale e nell'ambito dell'intervento regionale, l'esclusione delle provvidenze suddette, previste nell'intento di rimuovere le condizioni di ordine economico che ostacolano l'esercizio del diritto allo studio (v. in tal senso sent. n. 36 del 1982);

che, inoltre, il principio di parità di trattamento fra scuola pubblica e scuola privata non può spingersi fino alla determinazione dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per l'esercizio di tale ultima scuola;

che, infine, anche la legislazione statale in materia è improntata ad un principio di favore nei confronti degli alunni di disagiate condizioni economiche (v. art. 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942), mentre sia questa sia la legge regionale in questione escludono ogni richiamo a siffatte condizioni per quanto concerne la dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari (v. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1; legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 35; legge Regione Lazio n. 78 del 1979, art. 9, che, nel testo modificato dalla successiva legge n. 95 del 1979, non riguarda le provvidenze di cui alla lett. b) dell'art. 3 della medesima legge);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 669

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori - Professionisti che abbiano acquistato il diritto ad altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione e professionisti che abbiano maturato la pensione I.N.P.S. di invalidità - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 2; legge 31 luglio 1956, n. 991, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di invalidità - Concessione subordinata ad iscrizione nei ruoli delle imposte per reddito complessivo, non derivante dalla professione, non superiore ai quattro milioni di lire - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Iscrizione negli albi professionali dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia - Decurtazione di un terzo della pensione - Obbligo dell'assicurato di continuare a versare i contributi - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, sesto comma, 10, terzo comma, e 24; legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 7).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Professionista ultraquarantenne iscritto alla Cassa di previdenza - Esclusione dalle provvidenze per invalidità ed inabilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

(Cost., artt. 3, 38 e 47).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), degli artt. 4 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e degli artt. 10, terzo comma, e 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1981 dal Pretore di Milano, il 5 maggio 1982 dal Pretore di Roma, il 30 novembre 1982 dal Pretore di Ravenna, il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Bologna e il 25 marzo 1985 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 217 e 464 del registro ordinanze 1982, al n. 83 del registro ordinanze 1983, al n. 164 del registro ordinanze 1984 e al n. 386 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 e 344 dell'anno 1982, n. 184 del 1983, n. 224 dell'anno 1984 e n. 250-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Pertusi Rodolfo, di Pugliesi Gianluigi e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che:

A) Il Pretore di Milano, con ordinanza in data 10 aprile 1981 (R.O. n. 217/82) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991, nella parte in cui escludono (fino all'11 aprile 1963, data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il cui art. 13 ha abolito l'incompatibilità fra pensione di invalidità I.N.P.S. e pensione di vecchiaia della Cassa di Previdenza ed Assistenza degli Avvocati e Procuratori) l'iscrizione a tale Cassa dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense; o, quanto meno, nella parte in cui l'esclusione è riferita agli avvocati e procuratori che abbiano maturato la sola pensione I.N.P.S. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia;

che, ad avviso del giudice *a quo*, risultano violati i suddetti precetti costituzionali in quanto la censurata esclusione irragionevolmente discrimina fra gli avvocati che già hanno e quelli che non hanno maturato diritto ad altra pensione e solo per i primi compromette l'integrità della posizione previdenziale, con riflessi sul piano dell'adeguatezza dei mezzi di sussistenza per il caso di invalidità e vecchiaia;

B) che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 5 maggio 1982 (R.O. n. 464/82), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire;

che è asserita la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto la norma censurata introduce una discriminazione per sole ragioni di condizioni personali e sociali fra i professionisti interessati, a seconda che raggiungano o meno il detto limite di reddito, la cui entità, inoltre, appare incompatibile con un decoroso tenore di vita: incongruenze rese ancor più evidenti dall'avvenuta eliminazione (senza effetto retroattivo estensibile al caso di specie) del limite stesso con la legge 20 settembre 1980 n. 576;

C) 1. — che il Pretore di Ravenna, con ordinanza in data 30 novembre 1982 (R.O. n. 83/83), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, in quanto, prevedendo che, per gli avvocati e procuratori che continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali pur dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati, violano gli artt. 3 e 38 Cost. poiché arbitrariamente discriminano fra i pensionati in relazione ad un elemento del tutto estraneo ai parametri di liquidazione del trattamento assoggettato a riduzione (età e durata dell'iscrizione e della contribuzione) e cioè in relazione alla permanenza nell'esercizio della professione, così comprimendo il diritto al conseguimento, da parte del pensionato che subisce tale riduzione, di mezzi adeguati alle esigenze di vita: ciò anche in considerazione dell'impossibilità di giustificare tale disciplina in nome del principio solidaristico, posto che con il conseguimento del diritto a pensione, deve ritenersi ormai esaurito, per l'assicurato, l'onere di contribuire alla realizzazione del principio medesimo;

2. — che il dubbio di legittimità costituzionale relativo all'art. 10, terzo comma, della legge n. 576/80, in tema di persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale, è stato ulteriormente sollevato in relazione agli artt. 2, 3 e 38 Cost. dal Pretore di Bologna (con ordinanza in data 27 dicembre 1983; R.O. n. 164/84) che lo ha esteso anche all'art. 24 della stessa legge n. 576 e, per il periodo anteriore all'entrata in vigore di questa — ugualmente rilevante, ai fini della decisione nel giudizio *a quo* —, all'analoga disposizione di cui all'art. 7 della legge 22 luglio 1975 n. 319 ed ha ritenuto la suddetta persistenza causativa di gravi penalizzazioni in danno dei professionisti che ne sono gravati, pur dopo aver maturato a sessantacinque anni il diritto alla pensione di vecchiaia ed ottenuto a settant'anni l'unico supplemento di pensione possibile in relazione agli ulteriori versamenti contributivi, sia rispetto a tutti gli altri avvocati nel pieno esercizio dell'attività (perché non pensionati), sia rispetto alla sotto-categoria degli avvocati pensionati infrasettantenni che esercitano la professione e che, comunque, possono ancora ottenere il detto supplemento di pensione che tenga conto degli ulteriori contributi versati;

D) che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 25 marzo 1985 (R.O. n. 386/85), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 in riferimento: a) all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista iscritti alla Cassa di previdenza forense ultraquarantenne dell'obbligo contributivo, ma lo escludono dalle conseguenti provvidenze per invalidità ed inabilità, pur in presenza dell'anzianità contributiva richiesta; discriminandolo in tal modo rispetto a quanti si siano iscritti prima del quarantesimo anno di età; b) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista, iscritti ultraquarantenne alla Cassa, dell'obbligo contributivo, escludendolo però dalle provvidenze per invalidità, malattia ed infortunio; c) in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, nella parte in cui gravano il professionista, iscritti alla Cassa in età avanzata, dell'obbligo contributivo, escludendolo però dalla conseguente tutela al momento del superamento della soglia di vecchiaia, anche ove abbia per lunghi anni fornito il proprio contributo economico, che si risolve, pertanto, in violazione anche dell'art. 47 Cost., in un prelievo forzoso che, neppure astrattamente, consente il conseguimento di future prestazioni previdenziali e che inibisce agli interessati l'accantonamento di corrispondenti quote di risparmio da destinare a fini di previdenza individuale;

Considerato che la questione *sub A*) appare manifestamente infondata in quanto non è dato ravvisare omogeneità fra le situazioni poste a confronto, differendo chiaramente la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto;

che non è significativa la circostanza dell'avvenuta eliminazione della condizione ostativa in questione (legge n. 289/63, art. 13), essendo principio ripetutamente espresso da questa Corte (v., con specifico riguardo alla previdenza forense la sent. n. 132/84) quello per cui, quando un'innovazione legislativa non è in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile ed al legislatore non può essere precluso il potere di regolare con norme diverse situazioni diverse adeguando così la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi;

che a tale ultimo riguardo va altresì ricordato l'altro principio giurisprudenziale concernente la ritenuta necessità di attuare miglioramenti qualitativi e quantitativi del sistema previdenziale con quella gradualità che è espressione di un razionale temperamento fra le esigenze di vita dei lavoratori e le disponibilità finanziarie (v. sentt. nn. 28/84, 180/82, 65/79 ecc...);

che analoghe considerazioni valgono relativamente alla questione *sub B*, specie per quanto concerne il rilievo della discrezionalità legislativa nella determinazione e nella variazione delle prestazioni previdenziali: discrezionalità censurabile soltanto per manifesta irrazionalità dei risultati (v. sent. n. 28/84), insussistente nel caso di specie, in cui la negazione della prestazione in questione consegue all'accertata sussistenza in capo all'assicurato di determinate potenzialità economiche di cui è invece privo chi può godere della prestazione stessa;

che le questioni *sub C*) sono del pari manifestamente infondate in quanto la legittimità costituzionale della persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale è già stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1984, in considerazione della natura solidaristica del regime previdenziale relativo al suddetto esercizio, e che nelle ordinanze di rimessione non vengono proposte considerazioni o motivi di censura che non trovino esauriente risposta in detta sentenza;

che la questione *sub D*) appare manifestamente inammissibile nella parte in cui si estende agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 576 del 1980 e cioè a norme concernenti condizioni e limiti di erogazione di prestazioni previdenziali non in contestazione nel giudizio *a quo* e, quindi, come riconosce lo stesso giudice remittente, non applicabili in questo, il cui oggetto era limitato all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei professionisti ricorrenti;

che la stessa questione, nella parte in cui concerne l'art. 22 della citata legge n. 576 del 1980, è manifestamente infondata essendo stata la legittimità costituzionale della norma già riconosciuta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 132 del 1984 e non prospettandosi nell'ordinanza di rimessione motivi di censura non suscettibili di reiezione alla stregua dei principi affermati nella medesima sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 settembre 1980 n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: -

A) degli artt. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), e 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

B) dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

C) degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe; nonché dello stesso art. 10, terzo comma, e degli artt. 24 della legge n. 576 del 1980 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

D) dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0973

n. 670

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Collocamento dei lavoratori agricoli - Accertamento delle giornate lavorative e contributi previdenziali - Capacità contributiva - Differenziato trattamento tra province diverse - Difetto di giurisdizione del giudice adito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 7, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 4, primo comma, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e

accertamento dei lavoratori agricoli), in relazione all'art. 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri e dello S.C.A.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi secondo e terzo, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83, anche in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella parte in cui dette norme, a fini contributivi e previdenziali, consentono l'accertamento delle giornate lavorative prestate dai piccoli coloni da parte di una Commissione che, per la sua composizione, non dà garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento dei compiti di ordine «tecnico» ad essa demandati dal cit. art. 7;

che, conseguentemente, nonostante sia previsto un controllo da parte della Commissione Centrale, si verificano disparità di trattamenti fra provincia e provincia, nonché violazione del principio di determinazione dei tributi in relazione alla capacità contributiva, anche per la prevista utilizzazione di presunzioni, senza che il contribuente possa fornire la prova contraria;

Considerato che nella specie, essendo stata esperita un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione esattoriale con correlativa richiesta di sospensione ed essendo stata sollevata nel relativo giudizio una questione di legittimità degli atti amministrativi presupposti dal contestato accertamento (Tabelle ettaro-coltura e composizione delle Commissioni tecniche cui è affidata la redazione delle tabelle medesime), il giudice adito difetta di giurisdizione;

che, secondo il principio più volte formulato da questa Corte (v. sent. n. 346/87 e ord. n. 100/88), il presupposto della sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice remittente condiziona l'ammissibilità della questione di costituzionalità dal medesimo sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 671

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale dello Stato - Trattamento di quiescenza - Durata minima dell'effettivo servizio prestato
 - Riduzione a quindici anni di servizio - Cessazioni dal servizio antecedenti l'entrata in vigore della legge - Esclusione
 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 27, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Criscitelli Giovanna, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio il 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 28 settembre 1982 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976 n. 177, nella parte in cui limita alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione a 15, rispetto al maggior periodo di 20 anni stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la durata minima dell'effettivo servizio prestato per conseguire il diritto al trattamento pensionistico, anche a fini di reversibilità;

che il giudice, *a quo*, in considerazione che l'intento legislativo in materia appare indirizzato ad equiparare i trattamenti di pensione riservati ai dipendenti civili e militari dello Stato nonché ai loro congiunti, sicché non potrebbe ravvisarsi giustificato porre un limite alla più equa e più giusta regolamentazione introdotta con la citata legge n. 177 del 1976, escludendone l'operatività riguardo alle cessazioni dal servizio anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto che la previsione di detto limite determini disparità di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata in relazione al principio più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn. 46/79, 349/85 e ord. n. 92/87), secondo il quale è espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi;

che, conseguentemente, quando un'innovazione legislativa non è, come nella specie, in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile e al legislatore non può essere precluso il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi (v. sent. n. 132/84);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0975

N. 672

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoro agricolo autonomo - Diritto alla pensione di reversibilità degli orfani - Subordinazione all'impossibilità del nucleo familiare superstite a continuare l'attività - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1984;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25 marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata;

che la norma suddetta viene censurata in relazione alla disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di esercenti piccole imprese commerciali per i quali non è imposta uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di reversibilità;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi) ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie;

che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi ordinamenti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle peculiarità degli ordinamenti stessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0976

N. 673

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari esplicanti attività ospedaliera e medici ospedalieri - Indennità addizionale prevista per i primi subordinatamente e solo in caso di differenza negativa con il trattamento economico riconosciuto ai secondi - Trattamento diversificato a fronte di prestazioni di lavoro complessivamente eguali - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni Pietro ed altri contro l'Università degli Studi di Padova ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennità in favore dei docenti universitari esplicanti attività ospedaliera (c.d. indennità De Maria) alla condizione della esistenza di una differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari anzianità e qualifica;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha contestato la fondatezza della impugnativa;

Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il giudice *a quo* individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei docenti universitari che esplicano anche attività assistenziale; dei docenti universitari che svolgono e di quelli che non svolgono attività ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali (quelle, cioè, del medico docente universitario e del medico ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per il quale è separatamente e addizionalmente retribuito);

che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro) posti quesiti sostanzialmente ha già dato risposta (escludendone la fondatezza) la precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.

La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:

a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori, dei quali qui si tratta, l'attività assistenziale si compenetra con quella didattica-scientifica;

b) non esiste possibilità di operare un confronto tra i professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di impiego;

E che il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza soddisfa di per sé il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la determinazione dell'entità di tale emolumento rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;

che, pertanto, — non essendo state addotte, né rinvenendosi, ragioni per discostarsi da tali conclusioni — va dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 674

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Trattamento di pensione I.N.P.S. - Morte del pensionato ultrasettantaduenne per cause naturali - Mancata previsione - Durata minima del matrimonio - Esclusione della deroga al predetto requisito al fine della reversibilità della pensione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 7, primo comma, punto 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile, vertente tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine della reversibilità della pensione, non contempla la morte c.d. naturale (dovuta a malattia od età) accanto alle altre ipotesi di morte («per infortunio sul lavoro»; «per malattia professionale»; «per causa di servizio»), che consentono di derogare al requisito — della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne — stabilito dalla norma stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa; —

Considerato che i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati — come già rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139 del 1979 (che ha ritenuto la legittimità di analogo contesto normativo) e come, del resto, lo stesso giudice *a quo* assume in premessa — «sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la genuinità del tardivo coniugio»;

che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi della morte — e non anche alla malattia comune — ai fini del superamento del sospetto di non genuinità del matrimonio costituisce valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che si sottrae a qualsiasi censura di arbitrarietà, in quanto ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od imprevedibilità, che accompagna il primo tipo di eventi, e che autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento (altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio, prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0978

N. 675

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Persone socialmente pericolose e indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Misure di prevenzione - Equiparazione, quanto ad alcuni effetti amministrativi, dei diversi soggetti ad esse sottoposti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19).

(Cost., art. 3).

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Limitazione della libertà economica dei soggetti ad esse sottoposti - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10).

(Cost., art. 3).

Sicurezza pubblica - Misure antimafia - Mancata graduazione degli effetti negativi delle misure sanzionatorie e ingiustificata loro estensione a soggetti non personalmente responsabili - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 10).

(Cost., artt. 3, 4, 41 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 («Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico») e dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»), come novellato dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 («Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia») e come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Cernigliaro Alberto e il Comune di Trapani, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. «G.A. s.n.c. di Girolami Aldina e C.» contro la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed altri, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1987 (r.o. n. 378/87) il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, estendendo l'applicazione della legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575, alle persone socialmente pericolose indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pone in essere, nonostante il diverso indice di pericolosità sociale, un'ingiustificata equiparazione normativa fra i predetti soggetti e gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che lo stesso giudice *a quo* dubita anche della legittimità costituzione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come modificato dall'art. 19 legge 13 settembre 1982, n. 646) che, prevedendo, per i soggetti genericamente pericolosi (indicati nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la decadenza di diritto dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalità al riguardo, e il prevenuto, della possibilità di una riabilitazione che gli restituisca lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'applicazione della misura di prevenzione, così violando l'art. 41 Cost;

che il citato art. 10 è stato impugnato anche dal TAR Lazio (con ordinanza in data 18 marzo 1987) nella parte in cui, prescrivendo come conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione, l'impossibilità di emanare provvedimenti lato sensu ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni) a favore dei soggetti sottoposti alle misure stesse ovvero a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con essi conviventi, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto determinerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento:

a) in ordine alla attualità o meno della misura di prevenzione, equiparando la persona nei cui confronti l'esecuzione è già cessata da lungo tempo a colui che vi è ancora sottoposto, nonostante il diverso allarme sociale cui danno luogo le due situazioni;

b) in ordine alla mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'attuazione della misura, di per sé suscettibile, invece, di diversa valutazione in relazione alla sua natura, entità, durata ed eventuale revoca anticipata;

c) estendendo la sanzione della decadenza anche a soggetti (coniuge, figli e persone conviventi) «non personalmente responsabili dei fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di prevenzione»;

d) per la mancata apposizione di congrui limiti temporali ai divieti in questione, con riguardo a trasgressioni più lievi, situazioni di pericolosità divenute remote, o, a persone estranee ai fatti criminosi;

che un ulteriore contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., viene ravvisato nel grave affievolimento del diritto alla libera scelta dell'attività lavorativa, e nell'irragionevole compressione senza limiti di tempo, alla libertà di iniziativa economica in conseguenza di un pregresso, e spesso antico, giudizio di colpevolezza che prescinde dall'attuale pericolosità del soggetto;

che risulterebbe infine violato anche l'art. 97 Cost. in quanto la norma censurata, imponendo all'amministrazione un'attività strettamente vincolata nell'accertare e dichiarare gli effetti conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione, si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni venissero dichiarate, in parte, inammissibili e, in parte, infondate;

Considerato che le cause vanno riunite per connessione oggettiva;

che per quanto attiene alla prima questione sollevata dal Tribunale di Trapani, l'estensione delle misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose previste nella legge n. 575 del 1965, nella parte in cui ciò comporterebbe l'applicazione a queste ultime di sanzioni amministrative accessorie, quali la decadenza da provvedimenti lato sensu ampliativi della loro sfera di iniziativa economica, non appare irragionevole, essendo dettata dalla medesima *ratio* di impedire, anche in relazione alle predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti;

che, in tal senso, la scelta operata dal legislatore supera qualsiasi considerazione in ordine all'eventuale diversa pericolosità sociale delle categorie di persone equiparate, e la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

che col censurare l'omessa previsione di ogni potere discrezionale nella dichiarazione di decadenza, nonché la mancanza della possibilità di una riabilitazione che restituisca al soggetto lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'attuazione della misura di prevenzione, viene sostanzialmente richiesta a questa Corte un'opera di integrazione normativa che, implicando una scelta fra più soluzioni possibili, è esclusivamente riservata al legislatore;

che, pertanto, la seconda questione sollevata dal Tribunale di Trapani e concernente l'asserito contrasto dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con l'art. 41 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alle questioni con le quali il TAR Lazio censura (per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 Cost.) la mancata apposizione di congrui limiti temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dovendosi al riguardo ribadire quanto questa Corte ha già affermato, in riferimento ad analoghe censure, nella pronuncia n. 450 del 1987;

che le questioni concernenti la mancata graduazione degli effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui essa può dar luogo secondo la sua attualità, natura, entità o durata (artt. 3 e 97 Cost.), vanno egualmente dichiarate manifestamente inammissibili, richiedendosi scelte discrezionali fra più soluzioni possibili, esclusivamente riservate al legislatore;

che, per quanto attiene all'estensione degli effetti accessori della misura di prevenzione al coniuge, figli o conviventi del prevenuto, a soggetti cioè non personalmente colpiti dalla misura, si deve anzitutto rilevare che la norma mira ad impedire che i divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad intestazioni fittizie a persone di comodo;

che, il coniuge, i figli o i conviventi sono quindi assoggettati alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome della stessa, o che quest'ultima possa, comunque, aver parte alle attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti oggetto dei divieti o decadenze;

che tale presunzione assoluta, posta dal legislatore, non appare irragionevole in relazione alla situazione ad alto rischio di pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare;

che, pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 («Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico») sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia») come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia») come modificato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 676

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Imposte sui redditi - Obbligo della notifica dell'avviso di accertamento personalmente al fallito - Omessa previsione - Preclusione del diritto di opporsi personalmente all'accertamento - Medesima questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 454/1987) - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43).****(Cost., artt. 24, secondo comma, e 27).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario») e dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, «in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo».

Considerato che identico incidente di costituzionalità, già sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo giudice *a quo* (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) è stato da questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n. 454 del 1987;

che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre a modificare la precedente statuizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario») e 43, r.d.

16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0980

N. 677

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Toscana - Requisiti delle case di cura private - Potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale - Asserita invasione delle competenze regionali - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo per rinuncia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Toscana notificato il 2 settembre 1986, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, contenente «Atto di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Giuseppe Stancanelli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione contro l'atto amministrativo di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti delle case di cura private indicato in epigrafe, adducendo un'invasione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (riforma sanitaria) ed agli artt. 27, 30 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

che il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso;

che peraltro, con atto notificato il 22 gennaio 1988, la regione Toscana ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per gli affari regionali.

Considerato che, pertanto, va pronunciata l'estinzione del processo, in applicazione dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0981

N. 678

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate - Risoluzione di diritto del rapporto alla scadenza del termine massimo di novanta giorni - Nullità dei provvedimenti di assunzione o di conferma in servizio eccedenti il predetto limite massimo - Previsione della convertibilità a tempo indeterminato del rapporto di lavoro solamente per gli enti pubblici economici - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 («Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale») di conversione dell'art. 5, quindicesimo comma, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702 («Disposizioni in materia di finanza locale»), promossi con ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 giugno 1983 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Marinucci Carmela e l'Azienda Municipalizzata Servizi di Falconara Marittima, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'Azienda Servizi Municipalizzati, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, n. 51/1º s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 17 giugno 1983 nel procedimento civile vertente tra Marinucci Carmela e l'Azienda Municipalizzata Servizi - Falconara Marittima (Reg. Ord. n. 719/83), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quindicesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 («Disposizioni in materia di finanza locale») convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il quale, disciplinando l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate, stabilisce la durata massima del rapporto in non più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che, trascorso tale termine, il rapporto stesso è risolto di diritto;

che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa l'8 luglio 1987, nel procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'azienda Servizi Municipalizzati di Brescia (Reg. Ord. n. 719/87), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, di conversione dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, il quale, nel disciplinare l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende municipalizzate, stabilisce (comma quindicesimo) la durata massima del rapporto in non più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che trascorso tale termine il rapporto stesso è risolto di diritto e comminando la nullità dei provvedimenti di assunzione o di conferma in servizio eccedenti detto limite massimo (comma diciottesimo);

che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

che, in relazione tanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Ancona (R.O. n. 719 del 1983) quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Brescia (R.O. n. 719 del 1987) l'Avvocatura Generale dello Stato, ha dedotto l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, nell'assunto che nessun beneficio deriverebbe alle parti private nei giudizi *a quo* dall'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata (art. 5, quindicesimo comma, del D.L. n. 702 del 1978), in quanto l'eliminazione di questa lascerebbe senza sostegno giuridico l'intero rapporto che, divenuto *contra legem*, non sarebbe comunque suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato;

che le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto della stretta affinità tra la generale categoria normativa dell'ente pubblico economico e la specifica figura delle c.d. aziende municipalizzate (nelle forme di azienda speciale di un Comune o di consorzio di Comuni), dubitano della legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni, in quanto porrebbero in essere una ingiustificata disciplina differenziata del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle aziende municipalizzate, rispetto all'analogo rapporto di lavoro degli enti pubblici economici, cui si applica la tutela generale prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e, in particolare, l'art. 2, secondo comma, della stessa legge che prevede la convertibilità a tempo indeterminato del rapporto a tempo determinato protratto dopo la scadenza del termine;

che da tale diversità di regime, secondo il Pretore di Ancona, discenderebbe anche un'irragionevole compressione del diritto al lavoro, nonché la violazione del principio di buon andamento della p.a. (artt. 4, 35 e 97 Cost.).

Considerato che, le ordinanze di rimessione sollevano analoghe o comunque connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la dedotta eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, deve essere disattesa in quanto la questione di legittimità costituzionale si riferisce all'art. 5, quindicesimo comma, del Decreto Legge n. 702 del 1978 in *parte qua*, e cioè limitatamente alla parte in cui fissa la durata massima del contratto a termine in non più di 90 giorni nell'anno solare;

che, quanto al merito della questione, devesi osservare che le disposizioni impugnate sono inserite nel quadro di una complessa articolata legislazione di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa del settore pubblico allargato, imponendo nel quadro di tali misure speciali vincoli e divieti in materia di assunzione di personale delle aziende municipalizzate, le quali vengono prese in considerazione — per i profili che vengono qui in evidenza — quali organismi degli Enti locali, onde in vista di tale peculiarità non è possibile alcuna assimilazione né comunque alcun riferimento fra il loro personale e quello degli Enti pubblici economici, rispetto ai quali sono indifferenti gli aspetti della finanza locale nella cui regolamentazione si inquadra la disciplina oggetto della norma impugnata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata sia in relazione alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., sia in relazione agli altri conseguenti profili di illegittimità costituzionale che da esso si vogliono far discendere.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti in giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 («Disposizione in materia di finanza locale») convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., dal Pretore di Ancona e dal Pretore di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0982

N. 679

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Enti lirici - Contrattazione collettiva nazionale - Effetti incidenti sull'organizzazione di detti enti indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che la recepisca - *Jus superveniens*: legge 13 luglio 1984, n. 312; d.-l. 11 settembre 1987, n. 374, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 450 - Necessità di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione - Rimessione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 25; legge 22 luglio 1977, n. 426, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 70, 76, 77, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 («Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali») e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426 («Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — sul ricorso proposto da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo, iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, nel corso di un giudizio instaurato da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro di S. Carlo di Napoli, per l'annullamento della sentenza 16 dicembre 1981 n. 1115 del T.A.R. per la Campania, ha sollevato, con ordinanza in data 6 aprile 1984, ed in riferimento agli Artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800 («Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali») e dell'art. 2, comma secondo, della legge 22 luglio 1977, n. 426 («Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali»), i quali stabiliscono che il trattamento economico del personale «artistico e tecnico» degli enti lirici e istituzioni musicali assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate e vietano espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate contrastano con i sopraindicati parametri costituzionali, in quanto attribuiscono ai contratti nazionali l'autorità di incidere sull'organizzazione degli enti pubblici, senza che siano assicurate sufficienti garanzie quanto ai tempi ed alle modalità di formazione dei contratti stessi, ed in quanto fanno produrre ai contratti collettivi nazionali effetti sui rapporti di impiego del personale degli enti lirici indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che li recepisca, pregiudicando, in tal modo, la possibilità di tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato un dubbio sulla rilevanza delle questioni dedotte, perchè le spettanze del «premio di produzione» aziendale del personale Teatro S. Carlo, su cui il giudice amministrativo è chiamato a decidere, sono soltanto quelle anteriori alla delibera impugnata e possono, quindi, implicare «aumenti» del costo del personale vietati dalla legge n. 426 del 1977;.

che la stessa Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, è sopravvenuta la legge 13 luglio 1984, n. 312 («Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate»), che (art. 6) ha generalizzato l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e «normativo» di tutto il personale degli enti lirici;

che, ancora più recentemente, il decreto legge 11 settembre 1987, n. 374 («Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate»), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 450, ha (art. 3, primo comma) applicato al personale degli enti lirici la normativa vigente per gli «enti pubblici economici» ed ha statuito (art. 3, secondo comma) che i benefici derivanti da «eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento», sono trasformati in «assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali»;

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice *a quo*, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in ordine alle controversie ivi instaurate in relazione allo *jus superveniens* ed in particolare alla «sanatoria» prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450 del 1987;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in relazione alle norme sopravvenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 680

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Espropriazione per pubblico interesse - Retrocessione di immobili espropriati - Intervento di un provvedimento di proroga del termine di utilizzazione delle aree ai fini dello sfruttamento delle stesse per attività alternative comunque diverse da quelle previste dal provvedimento ablativo - Pefigurazione di espropriazione surrettizia senza previsione di idoneo indennizzo - Manifesta infondatezza.****(Legge 15 ottobre 1979, n. 490, art. 1, primo e secondo comma).****(Cost., artt. 3, 24, 25, 42 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 15 ottobre 1979, n. 490 («Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro»), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1984 dal Tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra Zito Agostino e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la retrocessione di alcuni immobili, espropriati per la costruzione del porto industriale e del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e sui quali non era stata realizzata alcuna opera pubblica, il Tribunale di Palmi, avanti il quale il convenuto Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria aveva eccepito l'intervenuta proroga del termine per l'utilizzazione delle aree, ha sollevato, con ordinanza in data 3 maggio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo e secondo, legge 15 ottobre 1979 n. 490 che dispone appunto la predetta proroga, consentendo, parallelamente, l'utilizzazione delle aree anche per iniziative industriali diverse;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui prorogando, per i soli immobili destinati alla realizzazione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, il termine quinquennale entro il quale i beni espropriati dall'ente beneficiario dovevano essere «utilizzati per lo scopo prestabilito», e prevedendo altresì la possibilità di utilizzazioni industriali alternative, si porrebbe in contrasto:

a) con gli artt. 24 e 25 Cost., in quanto il provvedimento, per il suo sostanziale carattere di «atto amministrativo plurimo» solo formalmente legislativo, sottrarrebbe al sindacato giurisdizionale e alla cognizione del giudice naturale precostituito per legge la materia da esso disciplinata;

b) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di trattamento fra gli espropriati degli immobili interessati all'esecuzione dei lavori del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e gli altri espropriati, proprietari di immobili situati in zone limitrofe;

c) con l'art. 97, primo comma, Cost., attribuendo all'amministrazione un potere di utilizzazione del bene, per iniziative industriali alternative, troppo ampio in riferimento alla mancata previsione, sia di un termine perentorio per la redazione in forma esecutiva dei progetti alternativi, sia della necessaria correlazione fra l'entità degli eventuali programmi e l'estensione delle aree da assoggettare al vincolo della proroga;

d) con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto la predetta proroga, impedendo l'esercizio del diritto dei proprietari alla restituzione del bene, integrerebbe gli estremi di una nuova espropriazione, senza la previsione di un adeguato indennizzo;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, in riferimento al primo dei prospettati profili di illegittimità costituzionale, va negata l'esistenza di una riserva di potestà amministrativa nella materia che la norma impugnata disciplina, e ciò ad ulteriore precisazione di quanto già affermato da questa Corte nelle sentenze n. 95 e 6 del 1966, e a prescindere dalla attinenza che gli invocati parametri possano o meno avere in relazione alle censure mosse;

che per quanto attiene all'asserito contrasto con l'art. 3 Cost., la lamentata diversità di regime trova una sua ragionevole giustificazione nella peculiarità della destinazione impressa agli immobili espropriati, cui evidentemente si collega il permanere dell'assoluta necessità di realizzare l'originaria opera pubblica o comunque altre iniziative industriali in grado di imprimere alla zona in oggetto lo stesso tipo di sviluppo;

che, in relazione alla sostenuta violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., la riserva di legge ed il principio del buon andamento, ai quali sembra riferirsi il giudice *a quo*, attenendo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, nulla hanno a che vedere con le disposizioni, quale quella impugnata, che disciplinano l'attività amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei privati, e per le quali nella nostra Costituzione sono previsti altri e diversi parametri di riferimento;

che per quanto concerne, infine, la prospettata lesione dell'art. 42, terzo comma, Cost., la sentenza di questa Corte n. 245 del 1987 configura la retrocessione come un «diritto potestativo di acquisto», non essendo peraltro ipotizzabili, una volta intervenuta l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, posizioni giuridiche, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato;

che, conseguentemente, la limitazione che la disposizione censurata apporrebbe al potere di retrocessione, a prescindere dalla sua consistenza, non può in alcun modo integrare gli estremi di una nuova espropriazione, presupponendo quest'ultima l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive perfette, a contenuto reale o che comunque attengono al godimento del bene;

che, pertanto, in relazione a tutti gli anzidetti profili la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, legge 15 ottobre 1979 n. 490 («Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro»), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42 e 97 Cost. dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 681

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Diritti doganali - Ripetizione in caso di indebito versamento all'atto di importazione di alcolici subordinata alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato trasferito ad altri soggetti - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanze emesse il 17 novembre e il 18 dicembre 1986 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. S.P.I.R.I.T. e il fallimento s.p.a. Lorenzo Bax e l'Amministrazione della Finanza dello Stato, iscritte ai nn. 101 e 108 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.P.I.R.I.T. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto la restituzione di diritti doganali indebitamente versati al momento dell'importazione, il Tribunale di Genova con ordinanze in data 17 novembre 1987 (r.o. n. 101 del 1987) e 18 dicembre 1987 (r.o. n. 108 del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»), convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873), con riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudizio nel quale è stata emessa l'ordinanza n. 101 del 1987 concerne la domanda di rimborso della sovrainposta di confine e del diritto erariale, corrisposte dalla Spirit s.p.a. all'amministrazione finanziaria per alcune partite di whisky importate negli anni 1973-1981;

che, al riguardo, con sentenza 15 luglio 1982 (in causa 216/81) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto contrastare con l'art. 95 del Trattato il sistema di tassazione italiano che applicava alle importazioni di whisky il diritto erariale e la sovrainposta di confine con aliquota piena, mentre, per l'acquavite di produzione nazionale, non era previsto alcun diritto erariale, e l'imposta di fabbricazione era applicata con aliquota ridotta;

che, in base alla normale retroattività delle pronuncie interpretative della Corte di Giustizia (sent. 27 marzo 1980, in cause 66, 127 e 128 del 1979), il giudice a quo ritiene che i tributi versati dalla Spirit s.p.a. siano stati indebitamente corrisposti;

che l'altro giudizio nel corso del quale è stata emanata l'ordinanza n. 108 del 1987 attiene al rimborso dei diritti di visita sanitaria previsti dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 11 Cost., dalla sentenza di questa Corte n. 163 del 1977 e parzialmente abrogato con legge 14 novembre 1977, n. 889;

che, come rileva il giudice *a quo*, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82) e in riferimento all'art. 10 del D.L. 10 luglio 1982 n. 40, poi decaduto, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che ora contemplate dal citato art. 19 ha affermato che il diritto ad ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in contrasto con le norme di diritto comunitario, è la conseguenza ed il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme comunitarie che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali o, secondo i casi, l'applicazione discriminatoria di imposte interne;

che la Corte nella stessa pronuncia avrebbe rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario della disposizione legislativa nazionale, che apponga limiti, in punto di prova, all'esercizio del diritto alla ripetizione;

che tale statuizione dell'organo di giustizia delle Comunità Europee deve ricevere immediata applicazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, avendo questa Corte (sent. n. 113 del 1985) precisato che il principio secondo cui la norma comunitaria entra e permane in vigore, sul nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'incompatibilità della norma di cui all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 con il diritto comunitario sarebbe solo parziale, in quanto la Corte di Giustizia l'avrebbe affermata limitatamente a quella parte della disposizione, attinente al regime probatorio, che impone la prova documentale;

che la norma risulterebbe, pertanto, tuttora applicabile nella parte in cui invece subordina la ripetizione dell'indebito al rimborso alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato trasferito su altri soggetti;

che in tali limiti la stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto, condizionando, e per di più con efficacia retroattiva, il rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, alla prova che l'importatore non ne abbia riversato l'ammontare su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., venendo a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali il diritto alla ripetizione non è subordinato al predetto onere probatorio;

che nel giudizio promosso con ordinanza n. 101 del 1987 si è costituita la Spirit s.p.a. chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, ovvero in alternativa, che venga dichiarata costituzionalmente illegittima l'intera disposizione impugnata;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia 15 luglio 1982 (in causa 216/81), secondo cui «l'art. 95 del trattato CEE osta ad un sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky importato e le altre acquaviti di produzione nazionale», comporterebbe la necessità di eliminare la disposizione derogativa di favore che esenta dal tributo i prodotti nazionali, e non, invece, l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma che prevede il trattamento «normale» per le acquaviti di importazione;

che, pertanto, continuando a sussistere il potere impositivo, le somme che l'amministrazione finanziaria ha percepito fino al momento in cui la riduzione dell'imposta di fabbricazione e il diritto erariale sono state aboliti dal legislatore (legge 11 maggio 1981 n. 213 e 28 luglio 1984, n. 408), non sarebbero ripetibili, con conseguente irrilevanza della questione sollevata;

che analoga eccezione l'Avvocatura ha proposto anche nell'altro giudizio promosso con ordinanza n. 108 del 1987, sostenendo che la legge n. 889 del 1977, nel sopprimere taluni diritti di visita sanitaria, avrebbe indirettamente confermato la legittimità della percezione degli stessi prima della sua entrata in vigore;

che, pertanto, anche in questo caso, la sussistenza di un potere impositivo, escludendo la ripetibilità delle somme versate alla dogana, determinerebbe l'irrilevanza della questione sollevata;

che, in subordine in entrambi i giudizi, l'interveniente ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità oggettiva;

che le eccezioni di irrilevanza sollevate dall'Avvocatura di Stato devono essere respinte, in quanto, in un caso, la retroattività delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia della CEE 15 luglio 1982 (in causa 216/81), il cui oggetto va individuato anche in relazione all'atto introduttivo del giudizio, e, nell'altro, gli effetti che le pronuncie di accoglimento di questa Corte (nel caso di specie la n. 163 del 1977) svolgono sui rapporti ancora pendenti, nonché le statuizioni della Corte di Giustizia della CEE (sentenze 14 dicembre 1972 «in causa 29/72», 5 febbraio 1976 «in causa 85/75» e 15 dicembre 1976 «in causa 35/76») circa l'incompatibilità con il diritto comunitario degli oneri pecuniari riscossi per ragioni di controllo sanitario al momento del passaggio della frontiera, comportano l'illegittimità, e quindi la ripetibilità dei diritti doganali in questione;

che la questione sollevata è però sotto altro profilo inammissibile partendo da una premessa interpretativa che non può essere accolta, in quanto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), dopo aver ribadito che non sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario un sistema giuridico nazionale che rifiuti la restituzione di tributi indebitamente riscossi, qualora ciò comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto, ha affermato, relativamente ai diritti doganali, l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 19, riferendosi non solo agli aspetti relativi alla prova documentale ma anche a quelli che riguardano l'onere probatorio;

che tali statuizioni sono state espressamente ribadite dall'organo di giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze 25 febbraio 1988 (in cause 331, 376 e 378/85) e 24 marzo 1988 (in causa 104/86).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali», convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0985

N. 682

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte in genere - I.V.A. - Bolle di accompagnamento di beni viaggianti - Alterazioni delle dichiarazioni contenutevi -
Trattamento sanzionatorio penale - Indeterminatezza della legge delega - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., artt. 25, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, («Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti») in relazione all'art. 7 del d.l. 18 marzo 1976, n. 46;

convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 42, concernente misure urgenti in materia tributaria») e dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 («Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria»), promossi con ordinanze emesse il 22 settembre 1987 dal tribunale di Napoli, il 16 giugno 1987 dal Tribunale di Firenze, il 24 settembre e il 1° ottobre 1987 dalla Corte d'appello di Firenze e il 2 giugno e il 2 luglio 1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 733, 790, 831, 832, 858 e 859 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 52, 53 e 54, prima serie speciale dell'anno 1987 e n. 3, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, che punisce la falsificazione e l'utilizzazione di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di Napoli (ord. 22 settembre 1987, r.o. n. 733 del 1987), il Tribunale di Firenze (ord. 16 giugno 1987, r.o. n. 790 del 1987), la Corte d'Appello di Firenze (ordd. 24 settembre e 1° ottobre 1987, r.o. nn. 831 e 832 del 1987) ed il Tribunale di Torino (ordd. 2 giugno e 2 luglio 1987, r.o. nn. 858 e 859 del 1987), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976 n. 247 che per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto ed in particolare quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo solo la previsione di sanzioni di tipo amministrativo;

che la stessa norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 25, secondo comma, Cost. in quanto, in assenza di specifica delega legislativa violerebbe il principio della riserva di legge in materia penale;

che la Corte d'Appello di Firenze, pur ritenendo che la norma delega in grado di giustificare la previsione di sanzioni penali in tema di bolle di accompagnamento non possa essere rinvenuta nella legge n. 825 del 1971, ha tuttavia impugnato l'art. 10 n. 11 della stessa legge, contestualmente al citato art. 7 u.c. d.P.R. n. 627 del 1978;

che la predetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevedendo il criterio di perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e pertanto non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Firenze i giudici *a quibus* hanno omissso ogni accenno alle imputazioni per le quali si procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che in ogni caso, come si evince, in parte dalle stesse ordinanze di rimessione e in parte dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede nei relativi giudizi *a quibus* attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987 n. 11595) il reato previsto dall'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non già alle dichiarazioni stesse;

che pertanto, come già affermato nell'ord. n. 168 del 1988 di questa Corte, le questioni sollevate, concernendo ipotesi diverse da quelle testè indicate, sono, in base a detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971 n. 825, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0986

N. 683

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale dell'O.N.M.I. transitato in altre amministrazioni - Liquidazione dell'indennità di anzianità - Criteri - Questione già dichiarata infondata (ordinanza n. 627/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 («Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Pinzarrone Maria Oliva ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza emessa il 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui dispone che l'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI, transitato in altre amministrazioni, sia liquidata sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle dipendenze del predetto ente e corrisposta, successivamente, all'atto del definitivo collocamento a riposo, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che, collocati a riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, hanno ricevuto subito, sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, l'indennità di anzianità;

b) con l'art. 36 Cost., dal momento che la predetta indennità — sottratta alla disponibilità degli aventi diritto, e nominalisticamente inalterata per tutto il periodo di servizio presso i nuovi enti destinatari — perderebbe il requisito della proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato, ragguagliate all'ultimo stipendio; che la Presidenza del consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984, e recentemente con ordinanza n. 627 del 1987, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975 n. 698 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili ora denunciati;

che l'ordinanza di rimessione non tiene conto della menzionata sentenza, né contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0987

N. 684

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Istituto non consentito a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati anche se maggiorenni e consenzienti - Norma già dichiarata, per la parte denunciata, costituzionalmente illegittima (sentenza n. 557/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 291).

(Cost., artt. 3 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti.

Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0988

N. 685

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Esercizio del diritto di difesa - Modalità Non obbligatorietà della difesa tecnica - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, come sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 17).

(Cost., artt. 24 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie non è obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;

che, secondo la Commissione, la facoltà di sostenere personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.

Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate da irrazionalità (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);

che è manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla parte privata della facoltà di difendersi personalmente in un procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie, vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme semplificate e, pur sempre, dalla possibilità per la parte di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;

che l'art. 97 Cost. è manifestamente estraneo alla questione sollevata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0989

N. 686

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Riconoscimento di infrasedicenne non riconosciuto da alcuno dei genitori - Concorso della volontà del legale rappresentante del minore - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 250).

(Cost., artt. 3, 2 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dal Tribunale per i minorenni di Catania negli atti relativi a Cutrone Maria Luisa, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 settembre 1985, il Tribunale per i minorenni di Catania — ravvisando la sussistenza degli estremi per l'impugnazione del riconoscimento effettuato da tale Cutrone Giuseppe di una neonata da donna che non volle esser nominata nell'atto di nascita — sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, nella parte in cui «non prevede (...) che il riconoscimento di infrasedicenne, non riconosciuto da alcuno dei genitori, non possa avvenire o non produca effetto, senza il concorso della volontà di legale rappresentante del minore»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata contrasterebbe: *a*) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento del «minore infrasedicenne figlio di ignoti» rispetto all'infrasedicenne già riconosciuto da uno dei genitori nonché rispetto al sedicenne; *b*) con l'art. 2 della Costituzione, per violazione del diritto — annoverato fra quelli fondamentali — alla «identità sociale»; *c*) con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto per effetto di un riconoscimento non veridico il minore resterebbe avvinto all'«orbita di vita e di destino» del falso genitore e privato «di tutti i diritti e le prospettive esistenziali» che la legge sull'adozione (n. 184 del 1983) «gli riconosce e dischiude»;

che, in definitiva, il giudice rimettente sembra denunciare l'omessa previsione di alcuna tutela che consenta al minore infrasedicenne di evitare gli effetti del riconoscimento non veridico sin dal momento in cui esso avviene (senza dover attendere la proposizione dell'impugnazione di cui agli artt. 264, secondo comma, del codice civile, nonché l'eventuale adozione, in pendenza di essa, dei provvedimenti ex art. 268 e seguenti del codice civile).

Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di ogni motivazione in ordine alla rilevanza dell'incidente;

che, inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice *a quo*, oltre a provvedere alla nomina di un curatore ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ha disposto, il trasferimento del minore presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia di Catania e, quindi, il suo collocamento presso una coppia di coniugi;

che, pertanto, la questione appare irrilevante, avendo, nella specie, lo stesso Tribunale per i minorenni già provveduto, anteriormente alla proposizione dell'impugnativa ex art. 264, secondo comma, del codice civile, a tutelare l'interesse dell'infrasedicenne onde evitare i paventati effetti del riconoscimento sospettato di non veridicità;

che, per altro verso, l'introduzione di una nuova disciplina che assicuri l'invocata tutela, non è riconducibile ad una soluzione costituzionalmente obbligata — solo in presenza della quale è operabile un intervento additivo della Corte — ma rientra, invece, nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 687

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Biennio di insegnamento richiesto per l'ammissione alle relative sessioni - Deteriore trattamento del docente soggetto agli obblighi di leva che abbia prestato il servizio di leva in uno dei due anni - Mancata previsione della utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno d'insegnamento.****(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76).****(Cost., artt. 3, 33, quinto comma, e 51, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Palmisano Mario contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 29 maggio 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), nella parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei due anni di insegnamento richiesti per l'ammissione alle sessioni riservate per l'abilitazione abbiano prestato servizio militare di leva, la utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di insegnamento;

che, a parere del giudice *a quo*, la norma impugnata comporterebbe un'irrazionale discriminazione degli insegnanti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo tenuti ad obblighi di leva non verrebbero a perdere il servizio utile ai fini della partecipazione agli esami in questione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza della norma.

Considerato che l'eventuale predisposizione di un meccanismo di valutazione dell'attività svolta che ampliasse l'arco temporale entro cui ricomprendere gli anni di servizio prestato — o che comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli obblighi di leva — sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore, comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate, oltretutto, da notevole specificità tecnica;

che, inoltre, le ragioni di transitorietà e le caratteristiche di eccezionalità della norma impugnata (già sottolineate da questa Corte con sentenza n. 209 del 9 luglio 1986), imponendo l'accertamento dei requisiti sulla base di elementi certi e temporalmente circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice *a quo*;

che, per tale assorbente ragione, non può essere ammesso il giudizio di costituzionalità relativo alla questione così come prospettata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0991

N. 688

Ordinanza 9-16 giugno 1988

Correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 517/1987.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 517 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 517 del 1987 gli errori materiali siano corretti nel modo che segue:

a pag. 11 (punto 3 del considerato in fatto) alla riga 24, dopo la parola «pertanto», inserire la parola «chiedendo»;

a pag. 11 (punto 3 del ritenuto in fatto) alla riga 25, dopo la parola «costituzionale», in luogo di «di quest'ultima disposizione», deve leggersi «dell'intero art. 2-bis»;

a pag. 23 (punto 2.1. del considerato in diritto) alla riga 13, dopo la parola «motivazione», in luogo di «o come», deve leggersi «così come»;

a pag. 34 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 23, in luogo di «745», deve leggersi «475»;
 a pag. 37 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 1, in luogo di «745», deve leggersi «475»;
 a pagina 39 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 14, in luogo di «nell'uso», deve leggersi «nel caso»;
 a pag. 45 (punto 4.2. del considerato in diritto) alla riga 8, in luogo di «sport», deve leggersi «spettacolo»;
 a pag. 46 (punto 5 del considerato in diritto) alla riga 22, in luogo di «59», deve leggersi «56»;
 a pag. 54 (punto 9 del considerato in diritto) alla riga 16, in luogo di «59», deve leggersi «56»;
 a pag. 59 (dispositivo) alla terza riga, dopo la parola «sollevata», inserire «dalla Provincia autonoma di Bolzano»;

a pagina 60 (dispositivo) dopo il 14° rigo, inserire: «- dell'art. 2, sesto comma, della predetta legge n. 65 del 1987, sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 ed 80 dello Statuto speciale per il T.-A.A. e agli artt. 117, 118 e 119 Cost.».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0992

N. 689

Sentenza 9-16 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Demanio - Regione Lombardia - Concessioni per lo sfruttamento a scopi energetici di fluidi geotermici di interesse locale - Competenza anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 896/1986 - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 ottobre 1984, depositato in Cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1984 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 361658 di protocollo in data 31 luglio 1984 (Istanza dell'A.G.I.P. S.p.a. di trasformazione di parte del permesso di ricerca di fluidi geotermici «S. Donato Milanese» in concessione mineraria «Metanopoli» nei Comuni di S. Donato Milanese e Peschiera Borromeo, Milano).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 29 ottobre 1984, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento ad una nota del Ministero dell'Industria - Direzione Generale delle miniere, n. 361658 del 31 luglio 1984, con cui si afferma l'esclusiva competenza statale in ordine agli usi energetici, e comunque non terapeutici, delle acque termali, nonché, in riferimento al rilascio di una concessione all'Agip S.p.a. per lo sfruttamento di fluidi geotermici, in località S. Donato Milanese e Peschiera Borromeo, di cui è data notizia nella predetta nota ministeriale.

Richiamata la sfera di competenze attribuite dagli artt. 117 e 118 Cost. in materia di «acque minerali e termali», la ricorrente ha osservato che nella legislazione statale preesistente, e tuttora vigente, le acque minerali vengono definite e disciplinate in relazione non solo alla loro utilizzazione a scopi terapeutici (art. 1 R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e art. 199 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934, ma anche e soprattutto alla loro ricerca e coltivazione come sostanze minerali (art. 2 lett. e) della legge mineraria, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443). Quest'ultima disciplina non conterrebbe alcuna distinzione in rapporto ai vari tipi di impiego delle acque medesime, né in tal senso disporrebbero le norme di trasferimento delle funzioni statali alle regioni che hanno attribuito a quest'ultime tutti i poteri amministrativi inerenti al bene in questione senza distinguere fra usi terapeutici e non. In particolare, mentre, l'art. 61 del d.P.R. n. 616 del 1977 — significativamente collocato nell'ambito del titolo IV (sviluppo economico) — comprende fra le funzioni trasferite quelle riguardanti «la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi compresa la pronuncia di decadenza del concessionario», le funzioni di ordine sanitario sono distintamente prese in considerazione nel capo IV del titolo III (assistenza sanitaria ed ospedaliera), e riguardano le «autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali» (art. 27, lett. g). Allo Stato restano invece riservate le funzioni concernenti «il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque» e la «pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario» (art. 30, lett. u, e, nello stesso senso, art. 6, lett. t, legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Indipendentemente dunque dal tipo di utilizzazione di cui le acque sono suscettibili, tutte le funzioni che le concernono, in quanto sostanze minerali, sarebbero di esclusiva competenza regionale, fermo restando il successivo assoggettamento alle varie discipline concernenti le specifiche utilizzazioni del bene.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, si è limitato a rilevare l'infondatezza del conflitto sollevato, riservandosi di illustrare le sue deduzioni al momento in cui, atteso il carattere tecnico della materia, avesse ricevuto una completa e documentata relazione al riguardo da parte del Ministro competente.

Successivamente, con memoria depositata in data 3 marzo 1988, richiamandosi al parere espresso dal Consiglio Superiore delle miniere in data 12 giugno 1984 e relativo alla concessione per lo sfruttamento di fluidi geotermici, impugnata dalla ricorrente, l'Avvocatura ha sostenuto che le acque geotermali, e cioè i fluidi utilizzati esclusivamente per scopi energetici, costituirebbero una categoria di minerali ontologicamente distinta dalle acque termali. Quest'ultime infatti, essendo associate nella previsione legislativa alle acque minerali, rispetto alle quali è pacifico che il dato della mineralità consiste nella loro utilizzabilità a fini igienici, sarebbero soltanto quelle prevalentemente idonee a scopi terapeutici.

Pertanto sia il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1), avrebbero trasferito alle regioni le sole funzioni concernenti lo sfruttamento delle acque minerali e termali a fini igienico-terapeutici, come risulterebbe evidente anche dal tenore dell'art. 88, n. 4, d.P.R. n. 616 del 1977, non potendosi al riguardo sostenere che lo Stato, al quale è riservata la competenza per le opere di ricerca e coltivazione delle risorse energetiche, sia sprovvisto di poteri in ordine al rilascio del permesso di ricerca e della relativa concessione per la coltivazione.

3. — La Regione, con ulteriore memoria depositata nei termini, ha osservato che la recente legge 9 dicembre 1986, n. 896, nell'attribuire allo Stato in via generale le competenze relative alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, delegando alle regioni solo quelle attinenti alle risorse di interesse esclusivamente locale, ed escludendo dalla sua sfera di applicazione la «ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico» (art. 1), avrebbe sostanzialmente modificato il precedente riparto di competenze fra Stato e regioni, senza per ciò mutare i termini del conflitto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, andrebbe risolto in base all'ordinamento vigente al momento dell'emanazione dei provvedimenti impugnati.

D'altra parte, anche alla luce della nuova normativa, la concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria all'Agip - S.p.a. rientrerebbe nelle competenze regionali, avendo ad oggetto — secondo i criteri tecnici al riguardo stabiliti dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 896 del 1986 — risorse geotermiche di interesse locale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha impugnato la nota del Ministero dell'Industria con la quale si afferma l'esclusiva competenza statale in ordine agli usi energetici e comunque non terapeutici delle risorse geotermiche anche a bassa entalpia.

Secondo la Regione ricorrente lo sfruttamento dei fluidi geotermici rientra nella sfera di competenza attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., in materia di acque minerali e termali.

2. — Il ricorso non è fondato.

Non può difatti condividersi l'assunto secondo cui le funzioni che concernono le acque minerali e termali spetterebbero alle regioni indipendentemente dal tipo di utilizzo di cui le acque siano suscettibili.

In proposito sembra utile precisare come non possa revocarsi in dubbio che, in base alle previsioni costituzionali, la materia concernente lo sfruttamento economico dell'attività estrattiva appartenga in via generale alla competenza dello Stato. Difatti l'art. 117 Cost., nell'elencare le materie di competenza regionale, fra le varie voci che possono ricomprendersi in tale tipo di attività, ne indica solo due e cioè le acque minerali e termali nonché le cave e le torbiere. La tassatività di tale indicazione costituisce certamente un utile punto di riferimento d'ordine interpretativo, perché si è in presenza di materie ben circoscritte cui non può attribuirsi un significato più ampio di quello che, sia secondo l'uso corrente sia secondo quello proprio della disciplina legislativa anteriore e successiva alla Costituzione, si è inteso attribuire ai termini anzidetti.

In particolare, va rilevato che la legislazione, anche regionale, sulla materia delle acque minerali e termali si è sempre riferita allo sfruttamento di queste a scopi terapeutici, e ciò in conformità alla prevalente opinione dottrina.

Lo sfruttamento dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi energetici non può perciò ritenersi compresa nella materia delle acque minerali e termali, rientrando la possibilità di tale sfruttamento comunque nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto ogni altro aspetto, è rimasta riservata allo Stato (v. ad esempio l'art. 88, punto 4, del d.P.R. n. 616 del 1977 che ha conservato ad esso anche la competenza in materia di opere relative alla loro ricerca e coltivazione) per cui l'intera materia ha formato oggetto di recente disciplina con la legge dello Stato 9 dicembre 1986, n. 896.

3. — Non può poi seguirsi la tesi della Regione ricorrente che sembrerebbe trarre argomento, per sostenere la propria competenza, proprio dal fatto della emanazione della citata legge statale n. 289 del 1986, nell'assunto cioè che sarebbe stata essa ad attribuire ora allo Stato, in via generale, le funzioni relative alle risorse geotermiche, ridefinendo il concetto di acque termali in senso restrittivo e modificando così, solo dal momento della sua emanazione, il precedente riparto di competenza fra Stato e regioni.

Il riferimento alla legge del 1986, n. 896, conduce invece a conclusioni opposte a quelle cui perviene la Regione ricorrente, perché detta legge — che la stessa ricorrente del resto non mostra di ritenere invasiva di competenze regionali — avuto riguardo al suo intero contesto, appare chiaramente volta a disciplinare una serie di funzioni relative ad una materia, quale quella della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, che l'intero contesto normativo sottintende di appartenenza dello Stato.

Né è fondata la tesi della ricorrente secondo cui, in concreto, la concessione di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, che aveva occasionato la nota ministeriale impugnata, rientrerebbe comunque fra quelle di competenza regionale a norma del quinto comma dell'art. 1, della legge n. 896 del 1986, avendo ad oggetto risorse geotermiche di interesse esclusivamente locale, di spettanza delle regioni. Ciò, secondo la regione ricorrente, dovrebbe condurre ad una soluzione del conflitto in senso ad essa favorevole, nell'assunto che ormai le funzioni riferite alla risorsa geotermica di San Donato Milanese e Peschiera Borromeo, le sarebbero riconosciute anche dalla legge sopravvenuta.

Al riguardo deve invece osservarsi che il terzo comma dell'art. 1 della legge dello Stato n. 896 del 1986 «delega» alle regioni le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale, risorse che il quinto comma dello stesso articolo, indica in quelle di potenza inferiore a 20.000 kilo Watt termici.

Se dunque la legge statale del 1986, cui non si riferisce il conflitto, ha solo «delegato» alle regioni le funzioni relative alle riserve geotermiche di tale minore potenza, ciò costituisce segno evidente che detta legge, lungi dal ritrasferire allo Stato, come sembrerebbe adombrarsi dalla ricorrente, funzioni che all'epoca della emanazione della nota ministeriale oggetto del conflitto sarebbero spettate alle regioni, ha disciplinato funzioni che già erano dello Stato. Ma se, come la stessa ricorrente per altro verso asserisce, il conflitto deve essere risolto in base all'ordinamento vigente

al momento dell'emanazione del provvedimento ministeriale impugnato, questo appare legittimamente adottato. Difatti, a quell'epoca, la competenza della materia spettava esclusivamente allo Stato, non essendo ancora intervenuta la legge del 1986 il cui art. 1, terzo e quinto comma, ha delegato alle regioni funzioni, in base alle quali soltanto è ora divenuta di spettanza della regione ricorrente la competenza a provvedere in ordine alla risorsa geotermica oggetto in concreto del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato le funzioni relative alle concessioni per lo sfruttamento a scopi energetici di fluidi geotermici, in località San Donato Milanese e Peschiera Borromeo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0993

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 17

Ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Edilizia agevolata - Contributi decennali della regione concessi ad istituti di credito ed altri enti finanziari abilitati al credito fondiario per la riduzione del costo dei mutui, in misura pari al 60% del tasso di riferimento, a favore di cooperative edilizie, imprese di costruzione, loro consorzi e privati cittadini che acquistino e/o recuperino il patrimonio edilizio - Prospettato superamento dei limiti posti dalla legislazione statale in materia di credito - Mancato rispetto degli obiettivi della programmazione economica nazionale e degli indirizzi dettati dallo Stato.

(Legge regione Marche 13 maggio 1988, art. 1).

(Cost., art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 94 e 109).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta regionale Marche, per la carica domiciliato presso la sede della regione, in Ancona, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale, riapprovata il 13 maggio 1988, concernente «finanziamento in materia di edilizia residenziale», in relazione all'art. 117 della Costituzione nonché agli artt. 94 e 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

1. — In data 18 maggio 1988 è pervenuta comunicazione al Governo dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta del consiglio regionale del 13 maggio 1988, della legge in epigrafe che aveva formato oggetto del provvedimento di rinvio 1° aprile 1988.

A motivo del rinvio il Governo aveva rilevato che l'art. 1, primo comma, della legge, prevedendo la concessione di contributi della regione tali da comportare, per i mutuatari degli istituti di credito, una riduzione del costo dei mutui in misura pari al 60% del tasso di riferimento in vigore alla stipula del mutuo edilizio, non garantisce il rispetto dei tassi agevolati minimi stabiliti da provvedimenti statali per il settore, con conseguente violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 616/1977.

2. — Per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge come sopra riapprovata ricorre, col presente atto, il deducente Presidente del Consiglio dei Ministri (giusta delibera 25 maggio 1988 del Consiglio).

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge impugnata è del seguente tenore:

«Per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata, di all'articolo 18 della l.r. 8 settembre 1982, n. 36, la regione concede agli istituti di credito ed agli altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi decennali costanti, tali da ridurre il costo dei mutui a carico dei mutuatari, cooperative edilizie e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi e ai privati cittadini, limitatamente all'acquisto e/o al recupero del patrimonio edilizio nell'ambito dei piani di recupero, in misura pari al 60 per cento del tasso di riferimento in vigore al momento del contratto definitivo di mutuo».

A termini dell'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, competono alle regioni, nelle materie loro trasferite, le (strumentali) funzioni inerenti all'agevolazione dell'accesso al credito.

Com'è stato rilevato, però, se la norma non pone limiti alla scelta del tipo di intervento (giusta l'esemplificazione elencazione di cui all'ultimo comma dell'art. 109 in esame) non può dirsi altrettanto con riferimento all'incidenza che le iniziative regionali possono avere sull'andamento del mercato creditizio e più in generale sul controllo dei flussi

monetari. Ed è ben per questo, invero, che l'art. 109 citato dispone che gli interventi regionali di agevolazione redditizia debbano svolgersi nel rispetto dei limiti massimi stabiliti in base a leggi dello Stato, giacché allo Stato restano riservate le funzioni riconducibili alla fondamentale responsabilità di governo del credito come strumento della politica economica e monetaria nazionale.

Di qui, per un verso, l'espressa salvezza posta per le competenze degli organi statali relativamente, tra l'altro, alla determinazione dei tassi massimi (o di riferimento) praticabili dagli istituti di credito (secondo comma); ma, per altro verso, la regola stabilita nel successivo terzo comma della norma delegata secondo cui «la determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata a sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ponendosi così in rilievo che l'intervento agevolativo regionale realizzato — come nella specie — attraverso il concorso nel pagamento degli interessi deve risultare rispettoso degli abbiettivi della programmazione economica nazionale e degli indirizzi indicati dallo Stato.

È agevole dimostrare, ora, come i limiti così derivanti alla competenza regionale risultino superati dalla legge impugnata attraverso la concessione di contributi della regione fino ad abbattere il tasso degli interessi a carico dei mutuatari in misura pari al 60 per cento di quello «di riferimento».

Posto invero che il tasso di riferimento attualmente in vigore è del 14.10%. l'abbattimento del costo dei mutui conseguente all'intervento della regione fa sì che il tasso degli interessi per un mutuatario che sia percettore di un reddito fino a 24 milioni di lire si riduca all'8,46%, rispetto al 9% previsto a livello nazionale (secondo le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche).

Ed è allora incontestabile che le scelte della programmazione nazionale, perseguite anche con la manovra dei tassi in relazione alle diverse fasce di beneficiari individuate per l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, restino seriamente incise dalla legge regionale impugnata che, anziché armonizzarsi all'indirizzo risultante dalle leggi dello Stato, finiscono per alterare l'equilibrio generale.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale in epigrafe, per violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 109 del d.P.R. n. 616/1977.

Roma, addì 31 maggio 1988

Sergio LAPORTA, *avvocato dello Stato*

88C0946

N. 18

*Ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità - Assunzione a carico del bilancio della regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche dovute dagli iscritti al servizio sanitario regionale - Travalicamento della competenza legislativa regionale di integrazione e di attuazione di quella statale in materia sanitaria - Incompatibilità con le finalità di contenimento della spesa sanitaria perseguita dalla riforma statale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1986.

(Legge regione Val d'Aosta 17 maggio 1988).

[Stat. spec. Valle d'Aosta (legge 26 febbraio 1948, n. 4), art. 3].

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, domiciliato — per l'ufficio — presso la sede della regione in Aosta, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, recante norme di tema di «Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche» in relazione all'art. 3 dello statuto speciale (legge 26 febbraio 1948, n. 4).

1. — Con la legge in epigrafe, approvata il 9 luglio 1987, la regione Valle d'Aosta ha disposto l'assunzione a proprio carico, per l'anno 1987, delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche, dovute dagli assistiti al servizio sanitario regionale (art. 1) regolando, altresì, forme e tempi per il rilevamento delle quote medesime e la liquidazione del relativo importo da parte della giunta regionale, con imputazione dell'onere sul capitolo 39410 del bilancio preventivo 1987.

Il presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ha rinviato a nuovo esame la legge in questione sottolineando, con provvedimento 8 agosto 1987, il contrasto delle disposizioni approvate dal consiglio regionale con l'art. 3, lett. l), dello statuto, a motivo dell'incompatibilità loro con le finalità di contenimento della spesa sanitaria assunte a fondamento della più recente legislazione statale, recante, in materia, criteri e principi fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Al presidente della detta commissione è quindi pervenuta, in data 16 maggio 1988, comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nello stesso testo fatto oggetto del rinvio, della legge regionale in parola per la cui dichiarazione d'illegittimità costituzionale ricorre, col presente atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri (giusta delibera che si produce).

2. — Come la Corte ha già rilevato con sentenza 31 dicembre 1986, n. 296 (puntualmente richiamata nel provvedimento di rinvio sopra menzionato), la potestà legislativa di integrazione e di attuazione spettante alla Valle d'Aosta, a sensi dell'art. 3 dello statuto, (anche) in materia di «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» è legittimamente esercitata solo se volta al fine di adattare le leggi dello Stato alle condizioni regionali.

Non è, quindi, nei poteri della regione di riconvertire nel suo esatto contrario il principio della partecipazione degli assistiti alle spese dell'assistenza sanitaria (art. 12 della legge n. 181/1982), essendo questo un principio riconducibile tra le norme fondamentali del servizio sanitario nazionale la cui disciplina certamente concreta una delle più incisive riforme economico-sociali della Repubblica.

È di tutta evidenza, del resto, che la prevista assunzione a carico della regione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria gravanti sugli assistiti si risolve, appunto, in sovvertimento radicale del principio cui è attualmente ispirata, a seguito dell'evoluzione ricordata nella citata sentenza n. 296/1986, la normativa statale in materia.

3. — L'art. 1 della qui denunciata legge della Val d'Aosta parrebbe voler rinvenire un titolo di legittimità per l'accollo, alla regione, delle spese altrimenti gravanti sugli assistiti dal servizio sanitario nel richiamo agli art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che consentono alle regioni di deliberare ed assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste.

Senonché è chiaro che quel richiamo non varrebbe a sottrarre l'impugnato provvedimento legislativo alla formulata censura di violazione dell'art. 3 dello statuto speciale di autonomia, una cosa essendo l'erogazione di prestazioni aggiuntive (rispetto a quelle previste, dalle norme statali, nei settori dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ecc.) ed altra — invece — la gratuità di dette prestazioni per gli assistiti (che ne beneficerebbero senza onere economico alcuno, in contrasto col ridetto principio ispiratore della normativa statale, del quale sono espressione le disposizioni di cui all'art. 10 del d.-l. n. 463/1983 *sub lege* n. 638/1983; e con le intuibili conseguenze, segnalate nel provvedimento di rinvio, di una incentivazione di consumi sanitari incompatibili con gli scopi di contenimento della spesa pubblica, nel settore, perseguiti dal legislatore nazionale).

Per gli esposti motivi, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della riapprovata legge regionale in epigrafe, per violazione dell'art. 3 dello statuto della Valle d'Aosta.

Con l'originale notificato del presente ricorso saranno depositati il provvedimento di legge impugnato, l'atto di rinvio 8 agosto 1987 e la deliberazione del Consiglio dei Ministri di promuovimento del giudizio.

Roma, addì 31 maggio 1988

Sergio LAPORTA, *avvocato dello Stato*

N. 271

Ordinanza emessa il 3 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 agosto 1988) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Calvanese Giuseppe e S.p.a. S.I.P. ed altro

Lavoro - Lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - Sanzioni - Decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 13, 32 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1594/1987 R.G.L. promossa da Calvanese Giuseppe contro SIP - Soc. italiana esercizio telecomunicazioni;

RITENUTO IN FATTO

Che al ricorrente, risultato assente dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo effettuata dal sanitario della U.S.S.L., è stato trattenuto dalla datrice di lavoro il trattamento economico di competenza aziendale relativo al periodo di malattia dal 15 al 20 ottobre 1985, in applicazione del disposto dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

Che il ricorrente rivendica la corresponsione di detto trattamento sulla base di una interpretazione della norma diversa da quella implicita nell'operato della datrice di lavoro, nonché del fatto che l'assenza dal domicilio era dovuta alla necessità di recarsi presso l'ambulatorio del proprio medico curante;

Che la datrice di lavoro resiste alla domanda ribadendo la propria interpretazione della norma in questione ed eccependo la carenza di prova sulla pretesa giustificazione dell'assenza dal domicilio;

Che è pacifico che il lavoratore non venne trovato in casa dal medico di controllo della U.S.S.L. il 19 ottobre 1985, ma venne comunque ritenuto inabile al lavoro nella successiva visita di controllo ambulatoriale del 21 ottobre; mentre l'affermazione del lavoratore di essere uscito di casa per recarsi dal medico di fiducia, rimasta peraltro indimostrata, risulta anche difficilmente credibile in relazione alla circostanza, riferita dallo stesso medico di fiducia, che nella giornata del sabato il suo ambulatorio rimane chiuso, secondo una prassi in vigore da circa 20 anni che il Calvanese, suo paziente da circa 10 anni, non poteva ignorare.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — La norma da applicare nella fattispecie è quella di cui al quattordicesimo comma dell'art. 5 della legge n. 638/1983, la quale dispone che «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo».

Nell'interpretazione della norma si contrappongono in dottrina e in giurisprudenza due indirizzi: l'uno esclude la perdita del trattamento di malattia qualora il lavoratore, pur assente alla visita di controllo domiciliare, si sottoponga favorevolmente a successivo controllo ambulatoriale, ed è quello patrocinato dal ricorrente; l'altro ritiene che la norma configuri un meccanismo sanzionatorio che opera sull'esclusivo presupposto dell'assenza del lavoratore alla visita di

controllo domiciliare, senza che rilevi in alcun modo la sussistenza o meno dello stato di malattia denunciato, dal momento che sul lavoratore viene a gravare un vero e proprio obbligo accessorio di reperibilità presso il domicilio in determinate fasce orarie giornaliere, autonomamente sanzionato.

A questo secondo indirizzo interpretativo il giudice ha più volte manifestato la propria adesione (cfr. pret. Milano 28 marzo 1986, in «Orient. giur. lav.» 1986, 718) e, pur nutrendo seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma così intesa, ha sempre potuto risolvere la controversia sottoposta al suo esame senza sollevare la questione di costituzionalità, valorizzando al massimo il temperamento che la sanzione ha in sé e che è costituito dalla mancanza di «giustificato motivo» che deve qualificare la violazione dell'obbligo di reperibilità affinché produca la perdita del trattamento economico di malattia.

Come questo giudice osserva nella citata sentenza, «è in questo temperamento insito nella stessa configurazione dell'obbligo che risiede la chiave di volta di una interpretazione della normativa capace di sottrarla a rilievi di incostituzionalità altrimenti inevitabili».

Poiché nella fattispecie la sussistenza di un giustificato motivo di assenza dal domicilio deve escludersi per le ragioni esposte in narrativa, l'applicazione della sanzione prevista dalla norma a carico del lavoratore discenderebbe *de plano* dall'interpretazione di essa che questo giudice ritiene si debba dare.

I rilievi di illegittimità costituzionale altrove accennati si impongono, dunque, in tutta la loro rilevanza nella presente controversia.

2. — Prima di formulare tali rilievi, è utile porre in evidenza che la norma in questione risponde all'esigenza, diffusamente avvertita da lungo tempo, di ovviare all'inefficienza del sistema di controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti e di contrastare in tal modo il fenomeno sociale comunemente designato come «assenteismo». Esigenza che, ancor prima del legislatore, aveva indotto le «parti sociali» a prevedere e sanzionare variamente, in accordi interconfederali e in contratti collettivi, un obbligo di reperibilità a carico del lavoratore in determinate fasce orarie giornaliere, funzionalizzato al controllo medico dello stato di malattia che giustifica l'assenza dal lavoro del dipendente e gli dà diritto di percepire il trattamento economico previsto dalla legge e dal contratto.

L'interesse che presiede all'imposizione di un siffatto obbligo, nella misura in cui sia rivolta ad assicurare un efficiente controllo sulle malattie dei lavoratori ed a scoraggiare in tal modo l'assenteismo, si configura quindi come un interesse pubblico certamente meritevole di tutela.

Le modalità prescelte dal legislatore non sembrano, peraltro, sufficientemente rispettose di alcuni diritti che l'ordinamento costituzionale riconosce al cittadino in quanto tale e, più in particolare, al lavoratore dipendente.

3. — Sotto un primo profilo, pare a questo giudice che l'imposizione di un obbligo di stare in casa — così come specificato nel d.m. 25 febbraio 1984 — nelle ore centrali del mattino e del pomeriggio, quelle cioè più idonee e, quindi, normalmente deputate alle attività esterne e della vita di relazione, e ciò per tutto il tempo della malattia, finisca per essere inutilmente vessatorio e gravemente lesivo della libertà personale del cittadino lavoratore.

Configurando tale obbligo in modo così indiscriminato e prolungato nel tempo, la norma trascura, infatti, di considerare che in un gran numero di casi la permanenza in casa non solo non è necessaria al fine della guarigione dell'ammalato, ma può addirittura essere dannosa (si pensi alle malattie nervose, psicosomatiche, ecc.). In secondo luogo, essa dimentica l'altro dato di comune esperienza per cui, col trascorrere del tempo, la malattia tende necessariamente a divenire convalescenza, determinando nell'ammalato la possibilità ma anche l'esigenza di uscire all'aria aperta per compiere passeggiate o i più quotidiani atti della vita sociale, al fine di recuperare a poco a poco le energie debilitate dalla malattia: e si sa che per quelle attività proprio le ore in cui vige l'obbligo di reperibilità sono le più indicate, se non le uniche utilizzabili in certe stagioni dell'anno.

Un obbligo come quello in esame — che di tutto ciò non tiene alcun conto e comprime così pesantemente la vita di relazione dell'ammalato e la sua stessa possibilità di compiere attività indispensabili alla guarigione — nella misura in cui non sia dosato in relazione alla natura e alla durata della malattia, si palesa quindi assolutamente eccessivo rispetto al fine di un controllo della malattia che voglia essere veramente efficace e tempestivo senza per questo istituzionalizzare un'ingerenza nella sfera privata del cittadino lavoratore che può addirittura risultare pregiudizievole per la sua salute.

L'obiettivo più congeniale all'obbligo posto dalla norma sembra, in verità, più che l'efficacia del controllo medico della malattia, quello di impedire il c.d. «secondo lavoro», vale a dire quelle attività in proprio o per terzi più o meno saltuariamente svolte da molti al riparo delle garanzie date dalla malattia. Ma ad essere penalizzati in modo inutilmente vessatorio per il raggiungimento di uno scopo pur apprezzabile, finiscono con l'essere, come si è visto, i tantissimi lavoratori veramente ammalati, nei confronti dei quali la sacrosanta esigenza del controllo medico potrebbe, e dovrebbe, realizzarsi nel rispetto di garanzie costituzionali ad essa certamente sovraordinate.

Sotto il profilo dell'obbligo di reperibilità da essa posto, la norma sembra, dunque, in contrasto sia con l'art. 13 della Costituzione, che proclama inviolabile la libertà personale del cittadino, sia con l'art. 32 della Costituzione che fa della salute (e quindi della pronta guarigione dell'ammalato) un diritto fondamentale dell'individuo, oltre che interesse primario della collettività.

4. — Ma anche sotto il diverso profilo della sanzione che la violazione dell'obbligo comporta, la norma sembra confliggente con garanzie costituzionali. Come si è visto, la sanzione scatta a carico del lavoratore a prescindere dall'effettiva sussistenza o meno della malattia denunciata: essa colpisce, quindi, anche il lavoratore che sia riconosciuto effettivamente ammalato alla successiva visita di controllo presso l'ambulatorio della U.S.S.L. con la conseguenza che, pur in presenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della tutela previdenziale, questa viene negata al lavoratore (totalmente per i primi dieci giorni e parzialmente per tutto il resto della malattia).

Ora, se si considera che il trattamento economico assicurato al lavoratore ammalato dalla legge e dal contratto altro non è che il mezzo per sopperire alle esigenze di vita del lavoratore in caso di malattia, secondo la prescrizione costituzionale dell'art. 38, secondo comma, e che, d'altra parte, questa stessa previsione costituzionale dettata sul piano dei rapporti economici è indirettamente finalizzata alla tutela del più generale interesse pubblico alla salute dei cittadini, pare a questo giudice che privare il lavoratore effettivamente ammalato di quel trattamento economico, ed in misura tanto rilevante, rappresenti un sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti che non può trovare giustificazione nell'esigenza di un controllo efficiente delle malattie.

Come si è già rilevato, si tratta infatti di un'esigenza certamente meritevole di tutela, ma altrettanto certamente priva della dignità costituzionale che è propria degli interessi con i quali entra in conflitto, sui quali non è quindi ammissibile che essa prevalga, e per giunta nel modo assolutamente squilibrato che la norma prevede.

Anche sotto questo secondo profilo la norma appare, dunque, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, oltre che con l'art. 38, secondo comma.

5. — Prima di concludere, questo giudice non può esimersi dal formulare, a proposito del sistema introdotto con l'art. 5 della legge n. 638/1983, alcuni rilievi critici di natura tecnico-normativa, i quali — se non ne pregiudicano certo la costituzionalità — la dicono lunga sulla qualità tutt'altro che meditata dell'intervento del legislatore in una materia tanto delicata, nel mentre legittimano la sensazione di rude e sbrigativo autoritarismo che esso suscita.

Tali rilievi riguardano tutta una serie di problemi relativi alla configurazione del nuovo istituto introdotto, che la normativa dell'art. 5 lascia del tutto insoluti.

Si tratta, per citare i più importanti, del problema di quali e quanti siano i controlli medici sulle malattie dei lavoratori dipendenti e quali i soggetti investiti del relativo potere-dovere (soltanto le U.S.S.L. o anche l'I.N.P.S.); del problema di chi abbia il potere di decidere la sanzione della perdita del trattamento di malattia a carico del lavoratore (il datore di lavoro o l'I.N.P.S.), soprattutto nei casi in cui entrambi siano obbligati «pro parte» ad erogare quel trattamento; del problema, infine, di quale sia la natura giuridica di tale anomala sanzione, a seconda del soggetto cui spetti il potere di applicarla.

Di fronte ad una tale mole di problemi disinvoltamente trascurati dal legislatore in una materia che coinvolge delicati equilibri tra diritti individuali e interessi collettivi, l'interprete non può fare a meno di rivolgere all'organo posto a salvaguardia dei valori fondamentali del patto costituzionale un pressante appello affinché quei valori voglia autorevolmente riaffermare.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché risolva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Milano, addì 3 novembre 1987

Il pretore: MONTERA

N. 272

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Abis Paolo ed altri e Ferraro Gaetano ed altri

Impiego pubblico - Agenti di custodia - Mancata estensione del trattamento economico per il lavoro straordinario riservato alla polizia dello Stato limitatamente al periodo 1983-1986 - Ingiustificata disparità di trattamento in presenza di sostanziale equivalenza delle funzioni svolte.

(Legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti:

il primo (n. 194/r.g. 1987) da ~~Abis Paolo, Alosi Carmelo, Baracca Ferdinando, Baratta Giorgio, Berni Giancarlo, Candela Salvatore, Caputo Carmelo, Casasole Natale, Cusenza Leonardo, Di Modugno Leonardo, Di Santillo Vincenzo, Ferraro Felice, Formisano Raffaele, Frau Luciano, Gentile Costantino, Gigliotti Cesare, Guidi Umberto, Lo Gioco Carmelo, Luzzu Salvatore, Mercantognini Stefano, Mariano Federico, Marotta Alessandro, Martellacci Emilio, Martorano Biagio, Mele Fabrizio, Melis Antonino, Morabito Nicola, Oliverio Salvatore, Pitzalis Francesco, Sarno Pasquale, Sgambelluri Domenico, Sulis French, Vanacore Giuseppe, Vinni Vincenzo, Zammetta Mario, Zippa Antonio e Zucca Gino;~~

il secondo (n. 195/r.g. 1987) da Ferraro Gaetano, Russo Francesco, Americo Carmelo, Locci Giuseppe, Tortorici Vincenzo, Gallo Domenico, Porcu Luigi, Fazzi Donato, Ippoliti Sergio, Troilo Michele, D'Amico Vittorio, Cicatelli Vito, Corineo Cosimo, Sulis Tino, Petrucci Tommaso, Gualtieri Elio, Luisi Domenico, Di Caro Salvatore, Russo Angelo, Chiacchi Pasquale, Martorano Pasquale, Marini Santino, Trisolini Giovanni, Randazzo Giorgio, Mauta Vincenzo, Carnicelli Ivaldo, Vitale Placido, Monti Giovanni, Sanna Antonio, Miele Antonio, Carrozzino Donato, Credi Luigi, Turini Luigi, Pergetti Giuliano, Callerani Franco, Paolucci Andrea, Girotti Federico, Prince Terenzio, Angius Saverio, Milite Mario, Di Spena Antonio, Maglione Carmine, Arzu Andrea, Medde Salvo, Andreoli Osvaldo, Randazzo Francesco, Palmiero Michele, Buffagni Leonardo, Caruso Cosimo, Stenta Luigi, Santoro Pasquale, Perelli Aldo, Capitoni Sante, Cavalieri Rosario, Paletta Raffaele, Pettigrosso Giovanni, Saderis Maurizio, Cadeddu Giuliano, Paoella Antonio, Corrado Giuseppe e Porcaro Umberto, rappresentati e difesi dagli avv. Galileo Conti e Dino Felisetti nonché, limitatamente al ricorso n. 195/r.g. 1987, dall'avv. Remo Bonazzi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Aniello Schettino, in Parma, via Farini, 35, contro il Ministero di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, e domiciliato presso la segreteria della stessa avvocatura, in Bologna, via Marsala, 19, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69/1984, il pagamento del lavoro straordinario nella misura di L. 6.112 orarie, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a conguaglio;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dall'amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 febbraio 1988 gli avv. Dino Felisetti e Galileo Conti per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con identici ricorsi notificati al Ministero di grazia e giustizia, i nominati in epigrafe, appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dopo aver premesso un'esposizione sulla normativa che li assimilerebbe, quanto all'aspetto del trattamento economico, al personale della Polizia di Stato (art. 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121), e su quella che

fisserebbe il compenso per il lavoro straordinario di tale personale in L. 6.112 orarie (art. 6 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69), hanno lamentato di essere stati retribuiti, per il lavoro straordinario prestato nel periodo 1983-1986 (come da allegati conteggi) per le ore eccedenti le 40 settimanali, soltanto con L. 2.250 orarie con evidente disparità di trattamento, ed hanno pertanto chiesto l'accertamento del loro diritto ad ottenere, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69/1984, il pagamento del lavoro straordinario nella misura di L. 6.112 orarie, con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a conguaglio.

Per quest'ultima si è costituita l'Avvocatura dello Stato la quale, con successiva memoria esplicativa, ha sostenuto l'infondatezza dei ricorsi.

All'udienza di discussione, i procuratori dei ricorrenti hanno sollevato eccezione d'illegittimità dell'art. 5 del d.-l. n. 356/1987 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

DIRITTO

I due ricorsi devono essere riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

L'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, avente per titolo «trattamento economico», dispone, al sedicesimo comma, che «il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16» (fra i quali figura quello degli agenti di custodia).

Sostiene, al riguardo, la difesa dello Stato — in ciò confortata dalla decisione del t.a.r. per la Sardegna, 22 dicembre 1986, n. 814 — che la dizione «trattamento economico» dovrebbe interpretarsi restrittivamente, e cioè come comprensiva esclusivamente dello stipendio e dell'indennità di cui al terzo comma dell'art. 43, cosicché non si estenderebbero agli agenti di custodia i benefici economici concessi dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (emanato in applicazione dell'art. 43, primo comma, della legge n. 121/1981) per quanto concerne l'art. 6, relativo al compenso per lavoro straordinario.

Mentre la premessa di tale considerazione appare erronea, così non può dirsi per le sue conclusioni, ma per ragioni di tutt'altra natura.

Infatti, appare illogico e riduttivo non comprendere fra il trattamento economico anche il compenso per lavoro straordinario, disciplinato dal quattordicesimo comma dell'art. 43 della legge (il quale, come si è visto, è intitolato in modo onnicomprensivo «trattamento economico».

Di ciò costituisce conferma la circostanza che essendo il trattamento economico del personale della Polizia di Stato stabilito — per la previsione di cui al primo comma dell'art. 43 — sulla base di accordi di cui all'art. 95, l'accordo recepito con d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, provvede per tutti gli aspetti che nel comune significato dell'accezione si ricollegano al trattamento economico stesso, ivi compreso appunto il compenso per lavoro straordinario (art. 6 del d.P.R. n. 69/1984).

È vero peraltro che la legge 20 marzo 1984, n. 34, relativa alla copertura finanziaria del predetto decreto ed alla estensione di quest'ultimo agli altri Corpi di Polizia, pur dichiarando, all'art. 2, quinto comma, di volere applicare il disposto di cui all'art. 43 della legge n. 121/1981, ne limita in pratica la portata, presumibilmente per problemi di bilancio, estendendo a tutti i Corpi di polizia (compreso quello degli agenti di custodia) soltanto «il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato».

Ciò confermato dal fatto che l'art. 5 del d.-l. 28 agosto 1987, n. 356 (convertito in legge 27 ottobre 1987, n. 436) ha da ultimo esteso le disposizioni sul compenso per lavoro straordinario vigenti per il personale della Polizia di Stato a quello del Corpo degli agenti di custodia soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che quest'ultima disposizione, nonché quella contenuta nell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984 (la quale, come si è visto, limita il principio dell'estensione automatica di tutti i benefici economici concessi al personale della Polizia dello Stato a quello degli altri Corpi di polizia, principio stabilito dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121/1981) possano ritenersi non immuni da censure di illegittimità per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Lo stesso legislatore, infatti, ha riconosciuto la sostanziale equivalenza, sotto l'aspetto della natura delle funzioni svolte, dalla qualità del lavoro e conseguentemente del compenso per quest'ultimo spettante, delle prestazioni rese dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia a quelle del personale della Polizia di Stato.

Peraltro, dopo aver posto tale principio (sia che esso sia stato attuato come si è visto, con il meccanismo dell'estensione automatica dei benefici economici contrattuali, sia che si preferisca parlare di una direttiva per le leggi di copertura finanziaria degli accordi sindacali), lo stesso legislatore lo ha disatteso senza che a base di tale scelta possa intravedersi un qualche criterio logico.

La stessa collocazione della disposizione, per così dire, «di rottura» sembrerebbe far ritenere che si tratti nella specie di scelta ispirata da una mera limitazione della necessaria copertura finanziaria.

La rilevanza della questione qui posta appare infine indubbia, trattandosi di miglioramenti retributivi che, a seguito dell'eventuale caducazione della disposizione denunciata, competerebbero ai ricorrenti dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69/1984 fino al 31 dicembre 1986.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita allo stipendio ed alle indennità mensili l'estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato a quello degli altri corpi di polizia;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che i fascicoli dei ricorsi vengano trasmessi a cura della Segreteria alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Parma, addì 22 febbraio 1988.

(Seguono le firme)

88C0899

N. 273

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º giugno 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dall'intendenza di finanza e Maggio Nicola

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto dall'intendenza di finanza e da Maggio Nicola avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Roma sez. nona, il 31 maggio 1984 con il numero 84090507 e depositata il 14 giugno 1984;

Presente in udienza il contribuente;

Sentito il relatore dott. Greco avv. Giuseppe, nonché non comparso il rappresentante della finanza;

Letti gli atti;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Contro il silenzio rifiuto opposto dall'intendente di finanza di Roma, in riferimento all'istanza di rimborso presentata il 23 agosto 1983 il contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma, perché fosse questa a dichiarare obbligata l'amministrazione finanziaria a rimborsargli, con gli interessi legali, la somma illegittimamente trattenuta a titolo di Irpef sulla indennità di buona uscita corrispostagli dall'E.N.P.A.S.

Il ricorso era accolto dalla commissione con la decisione indicata in rubrica.

Con rituale atto di appello l'intendente di finanza censura la decisione di primo grado per erroneità giuridica ripetendo la tesi della tassabilità della indennità di buona uscita già enunciata in primo grado. Il contribuente conclude, invece, per la conferma della decisione stessa.

OSSERVA

Va preliminarmente rilevato che, avendo il contribuente maturato il diritto alla indennità di buona uscita anteriormente al settembre 1973, non possono trovare applicazione né il d.P.R. 597/1973 né il d.P.R. 600/1973, tantomeno la legge n. 482/1985. Né è ugualmente applicabile l'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 che, recependo il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986, ha approvato un sistema di tassazione della indennità di buona uscita idoneo ad esentare la quota contributiva a carico del dipendente pubblico.

Trovano invece applicazione nella fattispecie gli artt. 85, 87, 89 e 140 del t.u. n. 645/1958, dei quali la commissione ritiene di dover denunciare l'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Non vi è dubbio sulla rilevanza della questione in quanto solo a seguito e per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle suddette norme il contribuente potrà ottenere l'accoglimento della sua pretesa che, in astratto, ne sembra meritevole, proprio a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 178/1986 per identità della fattispecie. Già all'epoca, l'opera di previdenza, di cui al r.d. 26 febbraio 1920 n. 219, incorporata nell'E.N.P.A.S. poi denominata Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. 1032/73), provvedeva alle sue prestazioni tra cui l'erogazione della indennità di buona uscita, finanziandosi, tra l'altro, con contributi a carico dell'iscritto; già il d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 (art. 1) stabiliva, ai fini della suddetta indennità, il contributo totale del 5,10% della base contributiva, di cui il 2,50% a carico dell'iscritto.

Pertanto, la questione non è manifestamente infondata, in quanto trovano ingresso le stesse censure di illegittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale con la ben nota sentenza n. 178/1986, in relazione alla legge n. 482/1985 e ritenute fondate.

Invero, se la commissione del carico fiscale deve essere effettuata in modo da colpire le effettive manifestazioni di capacità contributiva non sembra costituzionalmente legittimo sottoporre ad imposizione anche quelle somme che sono affluite al fondo gestito dall'E.N.P.A.S. in base a contribuzioni gravanti sul dipendente pubblico e corrisposte dallo Stato. Non costituiscono certamente reddito tassabile le quote a carico del dipendente, a seguito della rivalsa dello Stato e la contraria considerazione lede l'art. 53 della Costituzione.

Sembra anche che risulti violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si verificherebbe una inammissibile disparità di trattamento tra coloro che in virtù della citata sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 (art. 17) si sono visti sgravati del carico tributario corrispondente alla quota di contribuzione a loro carico e quelli che invece detto sgravio non possono ottenere in virtù delle norme dell'epoca, pur in presenza della stessa regolamentazione tributaria del diritto di cui sono titolari.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari alla percentuale della indennità di buona uscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., solleva questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale e, ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 1986.

Così deciso in Camera di Consiglio il 22 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

N. 274

Ordinanza emessa il 25 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º giugno 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dall'intendenza di finanza e Laterza Ulderico

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto dall'intendenza di finanza e da Laterza Ulderico avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Roma sez. quindicesima, il 3 ottobre 1985 con il numero 85150943 e depositata il 18 febbraio 1986;

Presente in udienza il contribuente;

Sentito il relatore Caruso dott. Corrado, nonché non comparso il rappresentante della finanza;

Letti gli atti;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 273/1988).

88C0901

N. 275

Ordinanza emessa il 18 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1º giugno 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dall'intendenza di finanza e Neri Amedeo

Irpef - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - Determinazione dell'imponibile da assoggettare a imposta - Mancata previsione della detrazione di una somma pari alla percentuale della indennità di buonuscita corrispondente, alla data del collocamento a riposo, al rapporto tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie (trattandosi di diritto sorto anteriormente al settembre 1973) dei dd.P.R. nn. 597/1973 e 600/1973, della legge n. 482/1985 e del d.P.R. n. 917/1986 - Riferimento a sent. Corte costituzionale n. 178/1986.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, primo comma, 89 e 140, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto dall'intendenza di finanza contro Neri Amedeo avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Roma sez. quindicesima, il 3 ottobre 1985 con il numero 85150949 e depositata il 18 febbraio 1986;

Presente in udienza il contribuente;

Sentito il relatore Caruso dott. Corrado, nonché non comparso il rappresentante della finanza;
Letti gli atti;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 273/1988).

88C0902

N. 276

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° giugno 1988) dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra ditta Mantovani Otello e amministrazione delle finanze dello Stato

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Per l'attore:

Sentirsi condannare, per i motivi precisati in premessa, al rimborso della complessiva somma di L. 492.764.564 oltre agli interessi ed accessori come per legge.

Con vittoria in ogni caso di spese competenze ed onorari.

Per la convenuta:

«Voglia il tribunale ill.mo, *contrariis reiectis*, respingere, per le ragioni dedotte nelle premesse, la domanda attorea, con rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio».

Otello Mantovani, con atto di citazione notificato il 25 maggio 1972, conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale, l'amministrazione finanziaria dello Stato e, premesso di avere effettuato una serie di importazioni di notevoli quantitativi di cereali assoggettate dalle dogane di Venezia e Verona al pagamento del diritto per servizi amministrativi di cui alla legge 15 giugno 1950, n. 330, oltre ai diritti di statistica ed alla tassa di sbarco, in violazione delle disposizioni del regolamento C.E.E. 4 aprile 1962, n. 19, e della disciplina comunitaria istitutiva del divieto di applicazione di dazi e tasse di effetto equivalente nel settore anche negli scambi con i paesi terzi, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla dogana e quindi la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo complessivo di L. 492.764.564 oltre interessi.

L'amministrazione finanziaria, costituitasi, ha contestato nel merito la ricorrenza degli estremi dell'indebito chiedendo il rigetto della domanda; successivamente ha eccepito che al rimborso osterebbe comunque la mancata prova documentale, da parte dell'importatore, di non aver trasferito su terzi l'onere connesso al pagamento dei diritti, prova richiesta dall'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873.

Rileva preliminarmente il tribunale che da parte attrice si è invocato a sostegno della denunciata illegittimità delle imposizioni doganali esclusivamente il particolare regime di scambio vigente nel settore considerato in virtù del trattato di Roma e della richiamata disciplina posta dai regolamenti comunitari concernente il divieto di dazi e tasse di effetto equivalente; in tale specifico ambito assume rilevanza la questione relativa all'operatività ed alla legittimità della disciplina del rimborso.

Ciò premesso, sotto il profilo attinente alle condizioni del rimborso ed al regime probatorio connesso, non essendo stata positivamente dimostrata né documentalmente esclusa la traslazione dell'onere dei diritti sui terzi, appare rilevante nel presente giudizio e si prospetta d'ufficio la questione — già esaminata in altri procedimenti da questo stesso tribunale — concernente la legittimità costituzionale del citato art. 19 del d.-l. n. 688/1982, quantomeno nella parte in cui impone con effetto retroattivo a carico del contribuente una prova documentale ordinariamente insostenibile per il significato negativo della situazione da rappresentare e per l'assoluta imprevedibilità al tempo delle varie operazioni della necessità di precostituzione di una simile prova.

La questione di legittimità dell'art. 19 cit. è già stata sollevata con numerose ordinanze da tribunali, da corti d'appello e dalla Corte suprema di cassazione con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, ed è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n.113 del 23 aprile 1985 (espressamente richiamata da parte attrice).

Alla conclusione indicata la Corte costituzionale è pervenuta sulla base di una articolata nuova ricognizione dei rapporti tra il diritto comunitario e le confliggenti disposizioni del legislatore nazionale, sulla scia dell'orientamento già espresso con la nota sentenza n. 170 dell'8 giugno 1984 con la quale si era affermata la prevalenza della norma comunitaria sulle norme interne, anche successive, in sede di applicazione ad opera del giudice così da escludere in radice l'ipotesi di un conflitto che possa tradursi sul piano del controllo di legittimità costituzionale.

Le note argomentazioni della Corte possono, in estrema sintesi, riassumersi nei termini:

- 1) il diritto comunitario ed il diritto interno configurano due sistemi autonomi e distinti, ancorché coordinati;
- 2) le norme comunitarie appartengono ad un altro ordinamento e, pur essendo destinate ai sensi dell'art. 11 della Costituzione a ricevere diretta applicazione nel territorio, rimangono estranee al sistema delle fonti interne sottraendosi al regime delle leggi e degli atti aventi forza di legge posto nel nostro ordinamento;
- 3) gli eventuali conflitti tra le statuizioni della normativa comunitaria e le disposizioni interne di legge non si risolvono secondo i principi e le regole dettate dall'ordinamento positivo con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, né danno luogo ad un fenomeno di abrogazione;
- 4) la normativa comunitaria, qualificata dall'estraneità della fonte rispetto all'ordinamento nazionale, mantiene la sua efficacia — e quindi forza e valore di legge — in quanto è l'unica valida a fornire la disciplina della fattispecie nei settori definiti dal trattato nei quali è operante la comunità escludendo che qualsiasi norma nazionale — non importa se anteriore o posteriore — concorra a regolare il rapporto;
- 5) il giudice dovrà definire quindi la controversia applicando la norma comunitaria senza tener conto delle leggi nazionali eventualmente confliggenti.

Con la richiamata sentenza n. 133/1985 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, relativo all'imposizione della prova documentale della mancata traslazione a carico del contribuente, ritenendo che la sistematica concernente l'affermata permanenza in vigore nel territorio nazionale della normativa in vigore nel territorio nazionale della normativa comunitaria fosse applicabile «non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti... dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia», sicché avendo la Corte delle comunità, con sentenza n. 199/1982 precisato fin dove la legge nazionale possa incidere sul regime della ripetizione delle somme versate in violazione dell'ordinamento del M.E.C. spetterebbe al giudice ordinario attenersi a tali criteri e verificare in concreto se il diritto al rimborso debba essere riconosciuto senza tener conto della disciplina introdotta dal citato art. 19.

Ritiene il tribunale di dover ribadire sull'argomento specifico del regime probatorio dell'azione di ripetizione di diritti doganali alcune considerazioni che inducono a riproporre la questione.

Non appare al collegio, in via di principio, soddisfacente l'affermazione della Corte che attribuisce la già definita efficacia tipica della norma comunitaria nell'ambito del territorio dello Stato non soltanto alla disciplina positiva introdotta dagli organi C.E.E. con i regolamenti — od altri atti immediatamente e direttamente applicabili —, ma altresì alle statuizioni della Corte di giustizia C.E.E. che possano intendersi ricognitive di principi propri dell'ordinamento comunitario o, comunque, di regole, non direttamente prodotte dagli organi istituzionali, che della disciplina positiva costituiscano integrazione.

L'effetto tipico della norma comunitaria — definita estranea al sistema delle fonti e quindi sottratta al regime ordinario delle leggi — rimane pur sempre caratterizzato dalla ricezione nel nostro ordinamento con forza e valore di legge in virtù di una specifica limitazione di sovranità che lo Stato ha voluto con la ratifica del trattato di Roma ed ha attuato con il trasferimento nelle materie considerate delle proprie potestà e competenze agli organi della C.E.E. Ne consegue, nell'opinione di questo tribunale, che soltanto ad atti formali provenienti dagli organi comunitari

espressamente deputati alla produzione della disciplina del settore può essere riconosciuta idoneità a porre ed introdurre nel territorio dello Stato la regola concreta di diritto positivo che dovrebbe poi essere considerata (stando alle conclusioni della sent. n. 170/1984), l'unica applicabile alla fattispecie, insensibile alla normativa interna, solo astrattamente confliggente, che va trascurata dal giudice. Fuori dal sistema delle fonti tipiche dell'ordinamento comunitario definite dal trattato (Regolamenti o, in talune ipotesi, direttive vincolanti immediatamente applicabili) non può invece ritenersi operante una limitazione della sovranità e la fattispecie, in assenza di una positiva disciplina posta dalla comunità, troverà ordinaria regolamentazione nella legge nazionale anche se ciò possa creare interferenze con materie proprie della Comunità.

Nel caso in esame — pur ricadendo le importazioni che hanno dato origine alla controversia nel regime C.E.E. — è evidente che non esiste nessuna norma di diritto comunitario che preveda l'ipotesi dell'indebita riscossione da parte degli stati membri di diritti interni in violazione del trattato e ponga condizioni o limiti dell'azione di ripetizione del privato importatore; né, in particolare, potrebbe farsi applicazione del Regolamento del consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, che disciplina la diversa ipotesi del rimborso di imposizioni comunitarie. Non può pertanto neppure valorizzarsi la pronuncia della Corte di giustizia C.E.E. n. 199 del 9 novembre 1983 in quanto in tale occasione la Corte non ha in realtà fornito una interpretazione della disciplina comunitaria vigente, ma ha direttamente valutato la conformità della legge nazionale (l'art. 10 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 430, non convertito in legge ma poi sostanzialmente trasfuso nel testo dell'art. 19 del d.-l. n. 307/1982, n. 688) ai principi comunitari del diritto comunitario attinenti al tema dell'obbligatorietà stessa del trattato e della limitazione della potestà degli Stati membri nel porre una disciplina che incida sulle conseguenze di una violazione della normativa C.E.E.

Invero la statuizione della Corte di giustizia secondo la quale «uno Stato membro non può subordinare il rimborso di tributi nazionali riscossi in contrasto con quanto disposto dal diritto comunitario alla prova che detti tributi non sono stati trasferiti su altri soggetti qualora il rimborso sia subordinato a criteri di prova che rendano praticamente impossibile l'esercizio di tale diritto» non appare affatto ricognitiva né interpretativa di una norma positiva di diritto comunitario applicabile nell'ambito del territorio nazionale, ma semplicemente enunciativa di un principio desunto dal sistema, espresso per di più come parametro estremamente generico della conformità dell'azione dei singoli Stati membri al Trattato.

Ferma restando la rilevata insussistenza di qualsiasi norma comunitaria che disciplini la fattispecie del rimborso e valga ad escludere, in tutto o in parte, l'applicazione della norma nazionale, va comunque segnalato che i criteri enunciati dalla Corte di giustizia, ed indicati dalla Corte costituzionale come idonei ad indicare ai giudici se il diritto al rimborso debba essere riconosciuto senza tener conto della censurata disposizione nazionale, non forniscono alcuna regola univoca e certa per individuare la disciplina sostanziale e processuale dell'azione di ripetizione dei diritti indebitamente corrisposti.

In effetti, l'illegittimità di condizioni che rendano impossibile l'esercizio del diritto possono essere intese con riferimento indistinto all'onere della prova relativa alla traslazione dell'imposizione, alla ripartizione dell'onere probatorio considerato, ovvero infine al particolare mezzo di prova documentale imposto. Seguendo l'orientamento della Corte la norma positiva sul regime del rimborso potrebbe finire con l'assumere i contenuti più vari secondo l'apprezzamento che vari giudici esprimano in ordine all'affermata menomazione del diritto, sostanziandosi ad esempio: nel principio radicale che ai fini della ripetizione non debba tenersi conto della traslazione o meno dell'onere sui terzi; ovvero nell'affermazione della necessità di una prova in proposito a carico dell'importatore, ma diversa da quella documentale; o, ancora, nella configurazione della traslazione come eccezione il cui onere probatorio vada posto a carico dell'amministrazione finanziaria. Qualsiasi scelta nell'ambito di tale gamma di soluzioni, pur potendo apparire teoricamente adeguata sotto il profilo della compatibilità con i principi comunitari, si traduce in realtà in una arbitraria disapplicazione della legge nazionale e nella inammissibile modificazione della disciplina positiva.

Per le esposte considerazioni ritiene il tribunale che unica disposizione applicabile alla fattispecie in esame, fuori dall'ambito di operatività di qualsiasi norma positiva comunitaria, rimanga l'art. 19 del d.-l. n. 688/1982 che subordina, anche per i pagamenti anteriori alla data di entrata in vigore del decreto, il rimborso alla prova documentale del mancato trasferimento dell'onere «in qualsiasi modo» su altri soggetti.

Va quindi riproposta d'ufficio la questione di legittimità della predetta disposizione di legge per contrasto con il dettato degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma, come già osservato in molte delle ordinanze con le quali è stata sollevata la questione, imponendo retroattivamente come condizione della ripetizione dei diritti doganali (e di varie imposte) la prova della mancata traslazione dell'onere assoggetta l'azione dell'importatore ad un regime di tale rigore da precludere nella quasi totalità dei casi la possibilità stessa di ottenere un rimborso.

Vale, innanzitutto, il rilievo che l'onere di documentazione è talmente particolare, in quanto relativo alla specifica circostanza negativa della mancata traslazione, da apparire di impossibile assolvimento con riguardo ad

importazioni — come quelle in esame — anteriori all'entrata in vigore del decreto, per le quali all'atto del pagamento dei diritti o della cessione dei beni a terzi non era prescritta, né in alcun modo prevedibile, la necessità della precostituzione di una prova (e ciò non soltanto in quanto il pagamento si considerava dovuto, ma anche perché con la migliore oculatezza non poteva ipotizzarsi l'eventualità che il rimborso fosse soggetto a un simile onere).

Va considerato inoltre che nella pratica commerciale in occasione della cessione della merce importata non è dato individuare analiticamente le singole componenti economiche del corrispettivo pattuito con l'acquirente, con imputazione di costi, spese, utili e guadagno, essendo noto che la formazione dei prezzi risente direttamente delle condizioni del mercato e dei criteri generali di conduzione dell'impresa, piuttosto che delle connotazioni specifiche della singola operazione.

In termini più generali la disposizione denunciata appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto il legislatore nell'imporre l'onere della prova documentale ha adottato senza alcuna razionale giustificazione un trattamento discriminatorio nei confronti degli importatori e dei contribuenti che abbiano indebitamente corrisposto diritti o imposte definite dall'art. 19 cit. assoggettando solo per questi l'azione di ripetizione a condizioni notevolmente più gravose di quelle imposte dall'indebitato oggettivo, come definito dall'art. 2033 del c.c., ~~generalmente valido anche nei confronti della p.a.~~

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui condiziona il rimborso di diritti doganali alla prova documentale del mancato trasferimento dell'onere su altri soggetti con immotivato e irrazionale trattamento discriminatorio rispetto all'ordinario e generale regime dell'azione di ripetizione di indebitato, nonché nella parte in cui impone la prova documentale anche con riferimento a pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto;

Dispone pertanto che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 20 ottobre 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0903

N. 277

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° giugno 1988) dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Burro delle Alpi S.A.B.A. e Ministero della sanità ed altro

Procedimento civile - Ripetizione di indebitato - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Per l'attrice:

«Piaccia all'ill.mo tribunale ogni contraria istanza reietta dichiarare l'illegittimità della percezione del diritto di visita sanitaria sulle importazioni di cui in narrativa e conseguentemente a condannare il Ministero della sanità e/o

Ministero delle finanze, in persona dei Ministri in carica, al rimborso della somma di L. 9.259.680 oltre l'i.g.e. e l'imposta di conguaglio gravanti e riscosse su detto importo e oltre gli interessi dovuti per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si chiede, inoltre, la provvisoria esecuzione».

Per i convenuti:

Salvo variare od aggiungere, si conclude: «Voglia il tribunale ill.mo, dichiarare improcedibile ed inammissibile ogni domanda attorea; in subordine, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'amministrazione della sanità, respingere comunque ogni domanda attorea».

Con refusione di spese ed onorari.

La S.p.a. Burro delle Alpi - S.A.B.A., con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1983, in sede di riassunzione della causa promossa innanzi al tribunale di Roma e definita con sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio in data 25 marzo-20 aprile 1983, conveniva in giudizio, innanzi questo tribunale, le amministrazioni delle finanze e della sanità chiedendo fossero condannate al rimborso della somma complessiva di L. 9.259.680 che sosteneva essere stata illegittimamente percepita dalle dogane in occasione di una serie di importazioni a titolo di diritti di visita sanitaria in violazione dei regolamenti comunitari n. 20 del 4 aprile 1962, n. 13 del 5 febbraio 1962 e n. 14 del 5 febbraio 1962 che avevano introdotto il divieto di riscossione di qualsiasi dazio o tassa di effetto equivalente nei settori relativi alle carni suine, ai prodotti lattiero-caseari e alle carni bovine.

L'amministrazione finanziaria, costituitasi, ha contestato, nel merito la ricorrenza degli estremi dell'indebito ed ha eccepito che al rimborso osterebbe comunque la mancata prova documentale, da parte dell'importatore, di non aver trasferito su terzi l'onere connesso al pagamento dei diritti, prova richiesta dall'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873.

Rileva il tribunale che la tesi della illegittimità dell'imposizione dei diritti di visita sanitaria che costituisce il presupposto dell'azione di ripetizione trova conforto nella constatazione che tutte le importazioni in discussione hanno avuto ad oggetto merci (burro e formaggi, contraddistinte dalle voci tariffarie 04.03 e 04.04) contemplate nel regolamento C.E.E. del Consiglio n. 804 del 27 giugno 1968 che ha disciplinato nel regime degli scambi del settore di divieto di riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1988).

88C0904

N. 278

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Grasso Biagio ed altro*

Processo penale - Sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore per estinzione del reato per amnistia o prescrizione - Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello - Diminuzione del diritto di difesa di fronte al potere di proporre appello riconosciuto in tali casi agli uffici del p.m. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1983.

(Cod. proc. pen., art. 399, primo comma, modificato dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Grasso Biagio nato il 18 aprile 1943 a Benevento, Ingrosso Giovanni nato il 26 dicembre 1920 a Napoli, avverso sent. pretore Salerno 20 giugno 1987;

Sentita la relazione fatta dal consigliere A.C. Moro;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del c.p.p. come risultante dalla modifica apportata dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

RILEVATO

a) che il pretore di Salerno emetteva il 20 giugno 1987 una sentenza istruttoria con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di Grasso Biagio e Ingrosso Giovanni perché il reato loro ascritto (artt. 110, 112 e 323 del c.p.) era estinto per amnistia;

b) che avverso tale sentenza hanno proposto ritualmente ricorso in cassazione il Grasso e l'Ingrosso deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 152, secondo comma del c.p.p. con conseguente proscioglimento nel merito;

c) che con sentenza n. 224/1983 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399 del c.p.p. nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore per estinzione del reato a seguito di amnistia o di prescrizione, riconoscendo l'interesse dell'imputato a dolersi anche per motivi di merito dato che dette sentenze «possono arrecare pregiudizi di ordine morale oltre che giuridico»;

d) che in detta sentenza la Corte costituzionale ribadiva il principio secondo cui le norme processuali penali che negano all'imputato il diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione quando si tratti di provvedimenti dei quali pure l'imputato abbia ragione di lamentarsi;

e) che con la legge 31 luglio 1984, n. 400 (nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore), si è disposto all'art. 11 la sostituzione dell'art. 399 del c.p.p., limitandosi a sostituire la sezione istruttoria al giudice istruttore quale organo competente a decidere sull'appello, senza tener alcun conto della soprariportata pronuncia della Corte costituzionale, così praticamente rimettendo in vigore la limitazione del diritto di appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal Pretore per estinzione del reato a seguito di amnistia o prescrizione;

f) che a tale illegittima limitazione non ha posto rimedio la sentenza della Corte costituzionale n. 200/1986 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere «perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato» limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

RITIENE

1) che deve essere sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del c.p.p. come risultante dalla modifica apportata dall'art. 11 della citata legge n. 400/1984 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, emesse dal pretore, per estinzione del reato a seguito di amnistia o prescrizione;

2) che la questione si palesa non manifestamente infondata proprio sulla base dei principi e della decisione di cui alla citata sentenza n. 224/1983 della Corte costituzionale;

3) che la questione abbia una evidente rilevanza nel procedimento in corso poiché una decisione conforme al precedente giudicato della Corte costituzionale consentirebbe agli imputati, attraverso l'appello, di ottenere un più ampio riesame nel merito delle risultanze processuali al fine di vedere accolta la loro richiesta di applicazione della disposizione di cui al capoverso dell'art. 152 del c.p.p. mentre assai limitati sono i poteri del giudice di legittimità in una simile situazione giuridica.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. in relazione all'art. 399, primo comma, del c.p.p., come modificato dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, emesse dal pretore, per estinzione del reato a seguito di amnistia o di prescrizione;

Ritenuta la rilevanza della questione dispone la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale andando alla cancelleria di effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in camera di consiglio il 29 gennaio 1988.

(Seguono le firme)

88C0905

N. 279

Ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Edilmida in liquidazione e intendenza di finanza di Roma ed altra

Imposte in genere - Fallimento fiscale - Condizione sufficiente per la dichiarazione: mancato pagamento di una cartella esattoriale di importo superiore a L. 500.000 - Irrilevanza della pendenza di un giudizio tributario o della mancanza dello stato d'insolvenza - Ingiustificata parità di trattamento in caso di debito tributario sia esso provvisorio o definitivo - Violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di provare, in sede giudiziale, l'inesistenza del debito - Richiesta di riesame di questione già ritenuta infondata con sentenza n. 215/1975.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1984 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 gennaio 1988 e vertente tra la Società Edilmida in liquidazione S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 6, presso lo studio dell'avvocato Renato Macro che la rappresenta e difende per delega, opponente, e l'intendenza di finanza di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per *ex lege*, e l'esattoria comunale di Roma, Monte dei Paschi di Siena, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Normanni n. 1, presso lo studio del dott. proc. Alberto Di Giambattista, che la rappresenta e difende per delega;

Oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 1987 i procuratori delle parti così concludevano:

Per l'opponente: «Piaccia all'on.le tribunale riconosciuto che i tributi non erano dovuti e che anzi doveva operare lo sgravio *ex art.* 40 del d.P.R. e che pertanto non sussistevano i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, revocare lo stesso. Con il favore delle spese di lite».

Per l'esattoria comunale di Roma: «Piaccia al tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, rigettare siccome infondata la opposizione proposta nei confronti dell'esattoria comunale di Roma dalla S.p.a. Edilmida avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 41505 resa dal tribunale di Roma in data 9-10 maggio 1984. Con vittoria di spese, competenza ed onorari».

Per l'avvocatura dello Stato: «Voglia il tribunale adito rigettare la opposizione perché infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1984, la S.p.a. Edilmida in liquidazione proponeva opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti da questo tribunale in data 9 ottobre 1984, convenendo in giudizio, oltre al curatore del fallimento l'intendenza di finanza di Roma e l'esattoria comunale di Roma, e deducendo quanto segue:

non sussisteva lo stato d'insolvenza, in quanto i crediti tributari, com'era stato accertato dalla commissione tributaria di primo grado di Roma, non erano dovuti e in quanto non risultavano altri creditori;

nelle more la stessa intendenza di finanza aveva concesso la sospensione dell'esecuzione.

Ciò premesso, la società opponente concludeva per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

Costituitasi in giudizio, l'intendenza di finanza e l'esattoria comunale di Roma confermavano che gli accertamenti tributari che erano stati all'origine della richiesta di fallimento erano stati annullati dalla commissione tributaria di primo grado, ma ciò non di meno chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto il fallimento, essendo stato richiesto in forza di iscrizione a ruolo «provvisoria» conseguente agli accertamenti, doveva intendersi quale fallimento «fiscale» ai sensi dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che commina la «sanzione» del fallimento alla mera morosità del contribuente, prescindendo dall'accertamento di un effettivo stato d'insolvenza.

In esito alla trattazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 13 gennaio 1988.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli atti di causa risulta pacifico:

a) che il procedimento per la dichiarazione di fallimento fu promosso ai sensi dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cd. fallimento fiscale);

b) che il mancato pagamento dei tributi contenuti nelle cartelle esattoriali concerneva un'iscrizione a ruolo provvisoria conseguente ad accertamenti per i quali era pendente contenzioso dinanzi alla commissione tributaria;

c) che gli accertamenti tributari furono annullati dalla commissione tributaria di primo grado e, nelle more del presente giudizio, la decisione è stata confermata dalla commissione tributaria di secondo grado.

Tali essendo le risultanze in fatto, questo collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevabile di ufficio, dell'art. 97 del d.P.R. n. 602 cit. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Infatti, l'art. 97 cit., disciplinando la morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli, dispone che per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare è superiore a L. 500.000, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000 e, se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali, l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento. Detta norma, in correlazione con l'art. 4, secondo comma, della legge fallimentare che fa rinvio alle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta, stabilisce una grave deroga al principio dell'accertamento dello stato d'insolvenza e fa discendere automaticamente dal mancato pagamento di una cartella esattoriale, ove esso si riferisca a un importo superiore a L. 500.000, la conseguenza dell'apertura della procedura fallimentare, purché a chiederla sia l'intendenza di finanza. In altri termini, a differenza di quanto accade nel fallimento ordinario, l'inadempimento, nel fallimento fiscale, assume il valore di condizione sufficiente ed essenziale per la dichiarazione di fallimento, e non quello di mero indice dell'insolvenza, di guisa che le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio, in pendenza di impugnazioni proposte dal contribuente, devono essere accomunate a quelle definitive ai fini del promovimento del fallimento fiscale, essendo al giudice ordinario interdetta la possibilità di esaminare il fondamento della pretesa tributaria. Tale opinione, che corrisponde alla lettera della legge e al rilievo che l'art. 97 fa semplicemente rinvio ai ruoli senza alcuna distinzione tra le varie iscrizioni a ruolo (definitive e provvisorie) di cui agli artt. 14 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è quella che ha trovato più largo seguito in giurisprudenza (cfr. Corte cost. 15 luglio 1975, n. 215; Cass. 10 marzo 1966, n. 766, e, tra le molteplici decisioni dei giudici di merito, tribunale Roma 9 luglio 1973, in giur. comm., 1974, II, 249; tra le pochissime in senso contrario cfr. tribunale Roma 16 dicembre 1985, in Fallimento, 1986, p. 1120), sicché può ritenersi *ius receptum* il principio che gli eventuali giudizi tributari sull'esistenza del credito non possono esplicitare alcuna rilevanza in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Pertanto, dall'attuale assetto normativo deriva che, essendo unico requisito richiesto per il fallimento fiscale il mancato pagamento di un'iscrizione a ruolo, i soggetti esercenti imprese commerciali sono esposti alla dichiarazione di fallimento anche in dipendenza di un credito, incerto, quale è quello iscritto provvisoriamente a ruolo.

Alla luce delle considerazioni che precedono ed esclusa ogni incidenza in materia del principio di esecutorietà degli atti amministrativi (che può agire come presupposto dell'azione esecutiva singolare, non come condizione dell'azione esecutiva concorsuale), questo tribunale, ritenendola non manifestamente infondata, ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto:

è ipotizzabile una violazione del principio d'uguaglianza nel fatto che viene sancita la stessa conseguenza (dichiarazione di fallimento) in due situazioni diverse, quali sono quelle in cui, per inesistenza di impugnazioni, il credito tributario è definitivo, e quella in cui essendo pendenti impugnazioni, il credito tributario è da ritenere provvisorio;

è ipotizzabile una violazione del diritto di difesa nel fatto che a un soggetto (imprenditore moroso) sia impedita un'efficiente difesa volta a dimostrare di non essere debitore in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, con una reintroduzione surrettizia del principio abrogato del *salve et repete*, dato che il contribuente, per non fallire, non ha altra scelta che pagare anche i tributi non dovuti.

In conclusione, ad avviso di questo tribunale, la normativa dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, già di per sé poco armonizzantesi con il sistema dei presupposti delle procedure concorsuali (sistema basato sull'accertamento di uno stato di crisi dell'azienda e non sui poteri di terzi e/o creditori verso l'azienda), è in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, equiparando essa, senza una ragione giustificatrice, situazioni oggettivamente diverse e impedendo una sostanziale difesa dei propri interessi a una categoria di soggetti. Né, sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, potrebbe sostenersi, come invero si legge in motivazione di Cass. 18 gennaio 1988, n. 42386, che il fallimento può essere revocato quando il debito tributario *medio-tempore* è stato escluso o ridotto nel suo ammontare con pronunzia passata in giudicato. È pacifico, infatti, che i presupposti del fallimento devono esistere al momento della sentenza dichiarativa, per cui *tertium non datur*: o il mancato pagamento dell'iscrizione a ruolo importa l'automatica dichiarazione di fallimento, e allora successivamente non si potrà revocare il fallimento né sospendere il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento in attesa di decisione passata in giudizio delle commissioni tributarie, o il tribunale, investito dell'esame della domanda proposta dall'intendente di finanza, deve disattenderla, ove l'iscrizione a ruolo non sia definitiva e non risultino, beninteso, *aliunde* prove dell'insolvenza. Allo stato, per la ricorrente e quasi totalitaria giurisprudenza oltre che per lo stesso pensiero già espresso dalla Corte costituzionale cit., non è ammissibile interpretazione che si discosti dalla prima ipotesi. Di qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, giacché nel vigore della normativa citata non potrebbe che rigettarsi la domanda della società opponente, e la necessità di adire la Corte costituzionale in previsione di un possibile ripensamento della questione, alla luce delle più recenti pronunzie che in più punti hanno adeguato la normativa fallimentare alle più moderne esigenze di garanzie degli interessi individuali e hanno espunto i profili che meno apparivano compatibili con il principio generale di uguaglianza, con il diritto di agire in giudizio e con il diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali.

Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso e si ordinano gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, sollevandola d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato pagamento di tributi iscritti a ruoli in via provvisoria per la pendenza di ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie;

Dichiara la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 280

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra esattoria consorziale di Catanzaro e Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria

Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termine - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura, affermata dalla giurisprudenza (in tal senso ormai *ius receptum*) ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alle esigenze della eguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione dello stato passivo.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 13692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 2 dicembre 1987 e vertente tra l'esattoria consorziale di Catanzaro in persona del collettore dirigente, elettivamente domiciliato in Roma, via Prestinari, 13, presso lo studio del procuratore avv. Bruno Aguglia, che, con l'avv. F.C. Parisi la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso, attore, e Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia, 6, presso lo studio del procuratore avv. Giuseppe Alessi che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, convenuta.

Oggetto: insinuazione tardiva.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 marzo 1986 i procuratori delle parti così concludevano:
Per la ricorrente: ammettere in via privilegiata il credito di L. 42.140.300 al passivo dell'amministrazione straordinaria.

Per la convenuta: rigettare la domanda perché inammissibile ex art. 98, terzo comma, della l.f.

Con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda di insinuazione tardiva di credito l'esattoria consorziale di Catanzaro chiedeva di essere ammessa al passivo dell'amministrazione straordinaria per il suo credito di L. 42.140.300 in sede di privilegio.

Si costituiva l'amministrazione straordinaria, rilevando che l'esattoria aveva già proposto dichiarazione tardiva di credito con ricorso notificato il 28 novembre 1984, senza peraltro iscrivere la causa a ruolo: chiedeva quindi che la domanda fosse rigettata perché inammissibile, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della l.f.

Le parti svolgevano ampie difese sul punto: l'esattoria sollevava questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 101 della l.f., con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, se la norma stessa fosse stata interpretata nel senso della irriproponibilità del ricorso tardivo, a seguito di precedente ricorso, che non fosse stato iscritto a ruolo.

Precisava che la normativa vigente in materia (art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) attribuiva all'esattoria il diritto di iniziare e proseguire la espropriazione diretta nei confronti del debitore, sottoposto a procedura concorsuale: ove l'art. 98, terzo comma, e 101, della l.f. fossero interpretati come sostenuto dal convenuto, la decadenza che ne deriverebbe sarebbe di sicuro contrasto con quella normativa.

L'amministrazione straordinaria resisteva e citava numerosa giurisprudenza.

MOTIVI

Appare incontrovertibile, dagli atti di causa e dalle comuni dichiarazioni delle parti, che l'esattoria consorziale di Catanzaro ha proposto un precedente ricorso per insinuazione tardiva in data precedente, senza peraltro costituirsi nei cinque giorni precedenti l'udienza fissata con decreto del g.d.; la questione che si presenta attiene alla riproponibilità

della domanda, con riferimento, alla preclusione stabilita negli artt. 101, terzo comma (pacificamente ritenuto applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria attraverso i richiami degli artt. 209 della l.f. e 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95) e 98, terzo comma, della l.f.

Il primo stabilisce che «le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma», mentre questo ultimo precisa che «almeno cinque giorni prima della udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata».

Il rinvio disciplina la costituzione del creditore nel giudizio di insinuazione tardiva e dovrebbe, quindi, operare nei limiti e nell'ambito di questo istituto di natura tipicamente processuale, senza recepire altre disposizioni di diversa natura dello stesso terzo comma dell'art. 98, che comportino decadenze.

La giurisprudenza, peraltro, ha costantemente interpretato il combinato disposto dalle due norme come una piena ricezione, nel giudizio in esame, della disciplina stabilita dall'intero terzo comma dell'art. 98 della l.f. per il giudizio di opposizione (Cass. 4 novembre 1982, n. 5790; Cass. 14 maggio 1975, n. 1862; Cass. 10 agosto 1966, n. 2175); e ciò costituisce, ormai, *ius receptum*. Ma tale interpretazione globale del richiamo disposto dall'art. 101, secondo comma, della l.f. non risolve ancora il problema che interessa (e che si pone con frequenza ai giudici di merito) della riproponibilità della domanda di ammissione tardiva al passivo: occorre, cioè, stabilire se la presunzione, *iuris et de iure*, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della l.f., di abbandono della domanda comporti necessariamente la inammissibilità di un nuovo ricorso.

Ora se la insinuazione tardiva deve essere qualificata come domanda, come meglio si vedrà successivamente, in mancanza di una espressa disciplina specifica, dovrebbe applicarsi ad essa i principi generali relativi all'abbandono della domanda ed alla estinzione del processo (art. 310 del c.p.c.): questi stabiliscono che in nessun caso si estingue l'azione, che può essere sempre riproposta in un nuovo procedimento per far valere lo stesso diritto.

Ma anche su tale punto la giurisprudenza è ferma nel ritenere la improponibilità di altra istanza di identico contenuto, in quanto il procedimento instaurato con la domanda tardiva «non ha natura di procedimento autonomo, ma ha carattere incidentale nel più ampio procedimento fallimentare, nel quale gli effetti del relativo giudizio sono destinati ad operare» (Cass. 938/1980 cit.; Cass. 10 aprile 1968, n. 1077, con riferimento alla sola mancata notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto del g.d.; v. anche la sopra citata giurisprudenza): poiché anche la dottrina è, pressoché concordemente, su tale linea interpretativa, la soluzione non appare più proficuamente discutibile.

In conclusione l'art. 101, secondo comma, della l.f. viene interpretato, secondo quello che è stato definito il «diritto vivente», nel senso del richiamo pieno e indiscriminato al terzo comma dell'art. 98 della l.f. e della irriproponibilità della domanda tardiva in seguito alla quale il creditore non si sia costituito.

Sembra al collegio che la legittimità di questa normativa, che disciplina in maniera unitaria gli istituti della opposizione allo stato passivo e della dichiarazione tardiva di credito, debba essere messa in discussione, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione: appare, infatti, privo di rationale ed effettiva giustificazione il comminare una decadenza per mancata costituzione in giudizio, che comporti la preclusione definitiva alla riproposizione della domanda di insinuazione tardiva, quando tale domanda può normalmente essere proposta «fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare» (art. 101, primo comma, della l.f.). E ciò non può non rendere estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del creditore.

Le giustificazioni, generalmente addotte dalla giurisprudenza e dalla dottrina a difesa della razionalità della normativa, consistono:

a) nella esigenza di chiarezza e speditezza preordinata al regolare sviluppo delle ulteriori fasi della procedura e richieste dal fondamentale rilievo che la conoscenza del passivo ha rispetto a tale sviluppo: la presentazione di una domanda tardiva potrebbe alterare il programma delle operazioni del procedimento fallimentare, fino a ritardare o a rinviare a lungo termine la chiusura;

b) nella affinità con l'istituto della opposizione allo stato passivo, perché anche l'ammissione tardiva di un credito, se pure non modifica formalmente lo stato passivo, ha su questo la stessa incidenza sostanziale di una pronuncia che accolga una opposizione, onde la necessità, in entrambi i casi, di imporre oneri e sanzioni volti a consentire un rapido esame della domanda e la razionalità della completa equiparazione del creditore tardivamente istante al creditore opponente;

c) nella prevista perentorietà del termine per la notifica della dichiarazione tardiva e del decreto del g.d. al curatore, che altrimenti rimarrebbe sfornita di sanzione e nella perentorietà del termine per la costituzione in giudizio, facilmente desumibile;

d) nella considerazione che il rapporto processuale *de quo* ha carattere incidentale, in quanto è diretto a realizzare il titolo per la partecipazione al concorso fallimentare e si inserisce in un più ampio contesto procedimentale, con le cui finalità generali deve essere coordinato.

Gli argomenti ora esposti non sembrano giustificare la previsione della irripugnabilità della domanda tardiva: innanzitutto occorre mettere in rilievo che la opposizione allo stato passivo e la dichiarazione tardiva del credito sono istituti di natura completamente differente. Tra l'istituto della opposizione allo stato passivo e quello della insinuazione tardiva non sussiste alcuna possibilità di assimilazione per l'imminenza di una evidente differenza strutturale tra di essi, per essere la opposizione diretta alla modificazione di uno stato passivo già costituito e sottoposta, quanto al suo esercizio, ad un termine perentorio, e la insinuazione tardiva alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale che, pur comportando una modifica dello stato passivo, non significa censura di esso e può essere quindi svolta fino a che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare (Cass. 13 ottobre 1961, n. 2127).

Il primo istituto appartiene quindi alla categoria delle impugnazioni ed ha la funzione di contestare lo stato passivo, dal quale il creditore è stato, in tutto o in parte, escluso, per giungere ad una riforma della prima decisione a sé sfavorevole: in tale ipotesi il termine perentorio per proporre opposizione appare necessario, per chi il provvedimento di esclusione dal passivo del g.d. divenga immodificabile o sia riformato nel più breve tempo possibile: con la conseguenza che la mancata costituzione dell'opponente comporterà sicuramente la irripugnabilità della opposizione, non perché il verificarsi della decadenza produce la estinzione del diritto, bensì per l'acquisizione definitiva del provvedimento giurisdizionale impugnato, qualora la impugnazione non sia coltivata.

Allo stesso modo la estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 del c.p.c.) o la mancata costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo impedisce la riproposizione della opposizione (art. 647 del c.p.c.).

Invece la domanda di ammissione al passivo, tardiva o tempestiva che sia, riveste la natura della domanda giudiziale: conseguentemente la mancata costituzione in giudizio può comportare soltanto l'effetto processuale della estinzione del giudizio per inattività della parte, senza alcuna decadenza dal suo diritto, che potrà verificarsi soltanto all'avvenuta distribuzione dell'attivo, come previsto dal citato art. 101 della l.f. L'obiettivo primario della procedura consiste evidentemente nel consentire a tutti i creditori di partecipare alla ripartizione dell'attivo, tanto è, vero che le esigenze di celerità e di definitività delle situazioni giuridiche devono cedere di fronte alla scelta di ogni creditore a cui è consentito proporre domanda di insinuazione tardiva senza limiti di tempo (ad eccezione di quello già richiamato).

È vero che l'ammontare dello stato passivo non appare certamente irrilevante in ordine allo svolgimento della procedura fallimentare, alla liquidazione dei beni ed infine alla sua chiusura; ma tali esigenze di speditezza e chiarezza non vengono tradotte in norme nei confronti del creditore che intenda insinuarsi al passivo tardivamente, al quale creditore è lasciata ogni libertà di scelta del tempo in cui proporre il ricorso. D'altra parte la giurisdizione ha voluto equilibrare tale libertà ritenendo legittime la integrale distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento in pendenza di un procedimento di dichiarazione tardiva (Cass. 2285/1974 e 2661/1977).

Gli argomenti relativi alla perentorietà del termine di costituzione ed alla incidentalità della procedura di insinuazione tardiva rispetto al più ampio processo fallimentare vengono assorbiti dalle considerazioni svolte: la natura di «domanda» del ricorso tardivo comporta che all'abbandono di questa dovrebbe conseguire l'estinzione del processo e non dell'azione. In conclusione la disposizione richiamata dall'art. 101, secondo comma, della l.f. e prevista dall'art. 98, terzo comma, della l.f., in quanto dispone che alla mancata costituzione del ricorrente consegue l'abbandono del ricorso e la sua irripugnabilità, appare non sorretta da un'adeguata giustificazione e razionalità ed impone alle parti incongrue difficoltà per l'esercizio dei propri diritti.

La relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente dunque, appare non manifestamente infondata: la rilevanza della stessa appare di tutta evidenza in quanto il giudizio iniziato dal Cinti non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione. Egli, infatti, ha attualmente proposto ricorso per ammissione tardiva di credito al passivo dell'amministrazione della S.p.a. Aerolinee Itavia, dopo aver presentato un precedente analogo ricorso, senza poi costituirsi nel relativo giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, degli artt. 101 secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, della l.f., nella parte in cui vieta la ripropugnabilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento e dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza sarà comunicata dal cancelliere al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0907

N. 281

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci Emanuele Maria Teresa

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile per determinazione di equo canone promossa da Morotti Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Mangiameli del foro di Catania, nei confronti di Vinci Emanuela Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Florida e Fortunato Strano del foro di Catania.

Il pretore, dott. Pietro Sturiale, ritenuto che il tentativo di conciliazione proposto da Morotti Margherita, conduttrice, con ricorso del 13 novembre 1986, non è riuscito (vedi verbale 8 aprile 1987), e che sono trascorsi in ogni caso oltre 90 giorni dal ricorso (art. 45, legge equo canone) sicché la domanda per la determinazione del canone appare procedibile (salvo diversa decisione con sentenza);

Ritenuto che la conduttrice chiede la riduzione del canone pattuito (L. 350.000 al mese) a quello legale (L. 195.249) ai sensi degli artt. 12 e segg., legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che questo pretore ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto attraverso l'imposizione legislativa di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento il legislatore ha eccessivamente compreso il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata (libera contrattazione tra le parti) a tutto vantaggio di una delle parti (la conduttrice) creando così una situazione di privilegio per quest'ultima a prescindere dalle condizioni economiche della stessa. Infatti, è di tutta evidenza che la percentuale di redditività stabilita dal legislatore (3,85%) è più bassa dello stesso tasso legale di interessi (che già è basso rispetto a quello praticato nel mercato del denaro) e assai più basso del tasso che lo stesso Stato pretende dai contribuenti morosi (12%).

Per giunta, tale percentuale viene applicata non sul (variabile) valore di mercato dell'immobile, bensì sul (fisso) costo di produzione (cioè su quanto costa la produzione dell'alloggio) che è notoriamente assai più basso del valore di mercato dell'alloggio. Il riferimento al costo di produzione (che potrebbe essere giustificato soltanto se a locale l'immobile fosse il costruttore) serve soltanto come escamotage per ridurre ancora di più il reddito che il locatore può trarre dall'immobile, a tutto vantaggio del conduttore.

Questi viene privilegiato, in quanto tale, a prescindere dalle sue condizioni economiche; sicché può verificarsi il caso (non infrequente) che il conduttore sia più benestante del locatore, e nonostante ciò la legge lo privilegia facendogli pagare un canone locativo tutt'altro che equo. La disciplina legale, soprappponendosi a quella convenzionale, viola la libera iniziativa economica (libertà contrattuale) e il diritto di proprietà (perché normalmente locatore è il proprietario, e il canone locativo costituisce reddito dell'immobile e quindi della proprietà).

Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze dannose per l'intera società di tale modo di calcolare il canone: fuga del risparmio dall'investimento nell'acquisto di case per abitazione, diminuzione della costruzione di nuove case e rarefazione dell'offerta di alloggi. Poiché la questione non può essere risolta e il giudizio definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Acireale, addì 22 febbraio 1988

Il pretore titolare: STURIALE

88C0908

N. 282

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 giugno 1988)
dal pretore di Gardone Val Trompia nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Luciano*

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione «nei casi più gravi» delle pene congiunte della multa e della reclusione nonché della misura accessoria della pubblicazione della sentenza - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 1996/1986 contro Bertuzzi Luciano imputato di emissione continuata ed aggravata di assegni a vuoto, ha pronunciato la seguente ordinanza dandone lettura in dibattimento;

Rilevato che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al secondo comma del r.d. n. 1736/33, la norma non precisa i criteri atti ad individuare l'ipotesi astratta lasciando ciò all'apprezzamento del giudicante;

Considerato che, ciò appare *prime facie* violazione del principio di tassatività di cui all'art. 24 della Costituzione;

Considerato, infine, che, la questione è rilevante onde applicare al caso di specie la misura accessoria della pubblicazione della condanna oltre la pena detentiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 81;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma del r.d. n. 1736/33 in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle Camere del Parlamento a cura della cancelleria.

Gardone Val Trompia, addì 23 ottobre 1987

Il pretore: TOSELLI

88C0909

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garotale, 33
 - ◇ **SCRA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ## MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ## PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ## PUGLIA
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- ## SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/59
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Filungo, 43
- ◇ **LIVORNO**
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Casto Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Eiruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Piaccevo SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 220.000
- annuale	L. 120.000
- semestrale	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	L. 28.000
- annuale	L. 17.000
- semestrale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	L. 105.000
- annuale	L. 58.000
- semestrale	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 28.000
- annuale	L. 17.000
- semestrale	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 100.000
- annuale	L. 60.000
- semestrale	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 375.000
- annuale	L. 205.000
- semestrale	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione .	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221